KANTON GRAUBÜNDEN

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

con importi indicizzati secondo l'art. 4 LIG

Situazione: 1° gennaio 2023

Indice

Indice delle voci		I – XI
720.000	Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG)	1 – 119
720.015	Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG)	121 – 154
720.015-A1	Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte – Allegato 1 (DELIG-A1)	155 – 161
720.015-A2	Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte – Allegato 2 (DELIG-A2)	163 – 165
720.200	Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC)	167 – 179
370.100	Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)	181 – 207
110.100	Estratto dalla Costituzione del Cantone dei Grigioni	209 – 212

Indice delle voci

Le cifre **in grassetto** rinviano agli articoli della **LIG**, le cifre *in corsivo* agli articoli della *LIFD*

A

Abbattimento alla base
- Imposta sul reddito **38, 39** *214*
- Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **52**
- Imposta sulle successioni **114**
- Imposta sulle donazioni **120**
- Imposta sulla sostanza **63**

Accantonamenti **32, 79, 81** *27, 29, 58, 63*

Accordi di reciprocità **113**

Affitto **21, 22** *20, 21*

Agevolazione fiscale **5**

Agricoltura
- Valutazione per l'imposta sulle successioni **110**
- Valutazione per l'imposta sulla sostanza **57 seg.**
- Reddito **18 seg.** *18*
- Utili da sostanza immobiliare **19, 41, 44** *18*
- Compensi per contribuzione alle spese domestiche **30**

AI cfr. AVS

Alimenti
- Deducibilità **36** *33*
- Imponibilità **29** *23*

Aliquota d'imposta, aliquota fiscale cfr. tariffa

Aliquota di rendita **40** *37*

Alloggio lontano dal domicilio **31** *26*

Amministrazione delle imposte cfr. autorità

Ammortamenti **32, 79, 81** *27,28, 58, 62*

Ammortamento del debito **37** *34*

Amnistia
- Eredi **147a, 188h** *153a*
- Persone fisiche **174** *175*
- Persone giuridiche **177a** *181a*
- Procedura d'inventario **176a** *178*

Anticipo **106, 108**

Anticipo ereditario **106, 108**

Apporto di capitale **82** *60*

Apporto
- Di un fondo nella sostanza commerciale **47**

Arrivo da un altro cantone **70** *216*

Artisti, assoggettamento all'imposta alla fonte **100** *92*

Artisti, imposta alla fonte **100** *92*

Assegni di quiescenza cfr. rendite

Assicurazione contro la disoccupazione
- Contributi **36** *33*
- Prestazioni **16, 29** *16, 23*

Assicurazione di capitale **29** *20, 24*

Assicurazioni sulla vita
- Deduzione generale **36** *212*
- Valore dell'imposta sulla sostanza **61**

Assistenza fra autorità **122°, 123** *111 seg.*

Associazioni
- Utile **85, 87** *71*
- Capitale **90 seg.**

Assoggettamento
- Inizio e fine *8, 54*
- Comunioni ereditarie **11** *10*
- Persone giuridiche **74 seg**. *49 segg.*
- Cancellazione nel registro di commercio **159** *171*
- Imposta sulle successioni **107**
- Persone fisiche **6 segg.** *3 segg.*
- Società di persone **11** *10*
- Imposta alla fonte **98 segg**. *83, 91 segg.*
- Imposta sulle donazioni **106a**
- Notifica preliminare conc. l'assoggettamento **136**

Assoggettamento illimitato **6, 74** *3, 6, 50, 52*

Assoggettamento limitato **7 seg., 75** *4 segg., 51 seg.*

Attestazione, certificato di salario **129** *125, 127*

Attività lucrativa
- Indipendente cfr. attività lucrativa indipendente
- Attività causante l'imposizione **8** *5*

- Dipendente cfr. attività lucrativa dipendente

Attività lucrativa indipendente
- Deduzioni **32** *27*
- Entrate **18** *18*
- Compensazione delle perdite **34** *6, 31, 211*

Attività lucrativa dipendente
- Spese professionali **31** *26*
- Entrate **17, 29** *17, 23*

Autodenuncia **174** *175*

Autodenuncia esente da pena
- Persone fisiche **174** *175*
- Persone giuridiche **177a** *181a*
- Procedura d'inventario **176a** *178*

Autorità
- Autorità di vigilanza **164** *2, 102, 141*
- Autorità di ricorso **139** *102, 104*
- Autorità di reclamo **137** *132*
- Autorità di condono **156** *102, 167*
- Comuni **169**
- Procedura di inventario **150** *159*
- Autorità per il ricupero d'imposta **147**
- Autorità fiscale penale **180** *182, 188*
- Decisione di revisione **142** *149*
- Autorità di tassazione **165** *2, 104*

Autorità di vigilanza **164** *2, 102, 141*

AVS
- Contributi **36** *33*
- Prestazione complementare **30** *24*
- Prestazioni **16, 23** *16, 22*
- Deduzione per beneficiari della rendita **63**

Azioni gratuite, aumento gratuito del valore nominale **21** *20*

B

Basi temporali: imposta sul capitale **96 seg.**

Basi temporali: imposta sul reddito **66 segg.** *41, 208 segg.*
- Disposizioni esecutive **71** *220*
- Periodo di computo **67** *210*
- Coppie **69**
- Periodo fiscale **66** *209*
- Disposizioni transitorie **188d** *218*
- Modifica dell'assoggettamento **70, 188e** *216*

Basi temporali: imposta sull'utile **96 seg.** *79 segg.*
- Disposizioni transitorie **189 segg.**

Basi temporali: imposta sulla sostanza **68**

Beneficiari di rendite: imposta alla fonte **103** *95 seg.*

Beni immateriali **21, 60** *20*

Blocco del registro fondiario *172*

Buona fede **2**

C

Cancellazione di una pers. giur. nel registro di comm. **159** *171*

Capitale **90 segg.**

Capitale azionario **90**

Capitale proprio **90**

Capitale proprio occulto **90**
- Interessi **80** *65*

Capitali di risparmio **36** *212*

Cartevalori
- Valore dell'imposta sulla sostanza **59**

Cassa pensioni **78** *56*

Chiesa
- Esenzione fiscale **78** *56*

Chiese di Stato **78** *56*

Cognizione
- Reclamo **138** *134 seg.*
- Ricorso **140** *142 seg.*

Commercio di immobili **18**

Compensazione delle perdite
- Imposta sul reddito **34** *6, 31, 211*
- Imposta sull'utile **86** *52, 67*
- Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **51**

Compenso per contribuzione alle spese domestiche **30**

Complicità nella sottrazione d'imposta **176 seg.** *177*

Comuni
- Indennità **171**
- Cooperazione, collaborazione alla tassazione **169 seg.**

Comunioni a mani riunite **11** *10*

Comunioni ereditarie **11** *10*

Concentrazione di imprese **20, 83** *19, 61*

Condono, condono fiscale **156** 167

Coniugi
- Visione degli atti **122** *114*
- Diritto fiscale penale **178a** *180*
- Posizione nel diritto procedurale **123a** *113*

Consenso: cancellazione di una persona giuridica **159** *171*

Consiglio di amministrazione **8, 101** *5, 93*

Conteggio con la Confederazione *89, 101, 196*

Conto profitti e perdite **79** 58

Contratto matrimoniale **10, 106** *9*

Contributi di aiuto, contributi di sostegno **30** *24*

Contributi per il mantenimento cfr. alimenti **29, 36** *23, 33*

Contributi per l'assicurazione contro gli infortuni **36** *212*

Contributi per le casse malati **36** 212

Conversione su base annua **66, 97** *209*

Costi cfr. spese

Creditori ipotecari, imposta alla fonte **102** *94*

D

Datore di lavoro
- Obbligo di informazione **129** *127*
- Imposta alla fonte **104** *88*

Dealing at arm's length **79** *58*

Debiti **62**

Decessi
- Notifica per mano degli uffici di stato civile **123**

Decisione di accertamento
- Concernente la visione degli atti *114*
- Concernente l'assoggettamento alla fonte **133** *137*
- Concernente l'assoggettamento soggettivo **136**
- Concernente il luogo di tassazione *108*

Deduzione per beneficiari di rendite **63**

Deduzione per doppio reddito **38** *33*

Deduzione per proprietà duratura **53**

Deduzione per i figli
- Imposta sul reddito **38** *213*
- Imposta sulla sostanza **63**

Deduzione per invalidità
- Imposta sul reddito **36** *33*
- Imposta sulla sostanza **63**

Deduzione per l'assistenza ai figli **38**

Deduzione per partecipazioni **88 seg**. *69 seg.*

Deduzione per persone a carico **38** *213*

Deduzione per sottoutilizzazione **22** *21*

Deduzioni
- Generali **36** *33, 212*
- Spese professionali **31, 32** *26, 27 segg.*
- Spese di conseguimento del reddito cfr. voce corrispondente
- Spese di manutenzione di immobili **35** *32*
- Deduzioni sociali **38** *33, 213*
- Perdite **34, 86** *31, 67, 211*
- Spese di gestione patrimoniale **35** *32*

Deduzioni forfettarie
- Spese professionali **31** *26*
- Manutenzione di immobili **35** *32*

Deduzioni sociali **38** *212, 213*

Delega
- Delega necessaria **123c** *118*
- Delega contrattuale **123b** *117*

Determinazione del tasso **9, 39, 52, 64, 76, 87, 91, 114** *7, 68, 71 seg., 214*

Dichiarazione d'imposta, dichiarazione fiscale
- Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **135a**
- Imposta sulle successioni **134**
- Obbligo di inoltro **127** *124 seg.*
- Imposta sulle donazioni **134**
- Firma **123a, 127** *113, 124*

Dilazione fiscale **154** *166*

Dimora
- Assoggettamento limitato **7** *4, 6*
- Assoggettamento illimitato **6** *3, 6*

Diritti d'opzione **30** *20*

Diritti di quote delle corporazioni **30, 59**

Diritti procedurali **126a segg.** *114 segg.*
- Coniugi **123a** *113*

Diritto di abitazione cfr. usufrutto

Diritto di essere ascoltato
- Procedura di reclamo **138** *135*
- Procedura di ricupero d'imposta **147** *153*
- Ricorso **140** *142*
- Reformatio in peius **138, 140** *135, 143*
- Procedura fiscale penale **179** *183*
- Procedura di tassazione **126a**
- Decisione di tassazione **132** *116*

Diritto fiscale penale **173 segg**. *174 segg.*
- Istigazione, complicità **176** *177*
- Proceduta di inventario **176a** *178*
- Disposizioni transitorie **187**

Dispendio giustificato dall'uso commerciale
- Persone giuridiche **79, 81** *58 seg.*
- Persone fisiche **32** *27 segg.*

Disposizioni penali **173 segg.** *174 segg.*

Disposizioni transitorie **187 segg.** *204 segg.*

Distribuzioni dissimulate di utili **79** *58*

Dividendi **21** *20*

Divieto di disporre **148** *156*

Domicilio **6** *3*

Donazioni
- A una persona giuridica **82** *60*
- Reddito esente da imposta, reddito non imponibile **30** *24*

Donazioni volontarie
- Imposta sul reddito **36** *33*
- Imposta sull'utile **81** *59*
- Imposta sulle successioni **113**
- Imposta sulle donazioni **113**

Doppia imposizione internazionale *6, 52*

E

Entrate connesse a licenze **21** *20*

Entrate connesse a patenti **21** *20*

Entrate esenti da imposte **30** *24*

Entrate in natura **16** *16*

Entrate straordinarie
- Passaggio alla tassazione postnumerando **188d** *218*

Eredi
- Responsabilità **12, 115, 178** *12, 179*
- Successione fiscale **12** *12*
- Imposte penali **178** *179*

Eredità **30, 82, 106 segg**. *24, 60*

Errore di calcolo **144** *150*

Errore di scrittura **144** *150*

Esecuzione **155** *165*

Esecuzione forzata **155** *165*

Esenzione fiscale
- Stati terzi **78** *56*
- Persone giuridiche **78** *56*
- Imposta sulle successioni **107, 114**
- Persone fisiche *15*
- Imposta sulle donazioni **107, 114**

Esercizio commerciale **96 seg.** *79*

Estensione dell'assoggettamento **6 segg., 74 segg.** *6, 52*

Evasione fiscale **2**

F

Facilitazione del pagamento **154** *166*

Federazione per la riscossione delle imposte **163**

Fine dell'assoggettamento **66, 97** *8, 54*

Fondazioni
- Obbligo di informazione **130** *129*
- Utili, proventi **85, 87** *71*
- Capitale **90 seg.**
- Esenzione fiscale **78** *56*

Fondi
- Assoggettamento limitato **7 seg., 75** *4 seg., 51 seg.*
- Utile **22** *21*
- Edifici storici **56, 110**
- Valore dell'imposta sulla sostanza **56 seg.**

Fondi d'investimento
- Quote 54
- Proventi da fondi di investimento **21** *20*
- Imposta sull'utile **85** *49, 72*
- Assoggettamento **74** *49*
- Imposta sulla sostanza **54**

Frode fiscale **182a, 183a seg.** *186, 188 seg.*

Fusione **20, 83** *19, 61*

G

Garanzia del credito fiscale **158 segg.** *169 segg.*

Gratifica **17** *17*

Gravame dinanzi al Tribunale amministrativo *146, 169, 182*

I

Immobili cfr. fondi

Imposizione dei coniugi **10** *9, 214*

Imposizione della famiglia **10** *9, 214*

Imposizione delle centrali idroelettriche **79** 58

Imposizione forfettaria **14 seg.** *14*

Imposizione in caso di partenza **18, 79, 97** *18, 58, 79*

Imposizione parziale
- Nella sostanza comerciale **18a** *18b*
- Nella sostanza privata **21a** *20 I^bis^*

Imposizione secondo il dispendio **14 seg., 16** *14*
- Autorità **165** *104*

Imposta alla fonte **98 segg.** *83 segg., 91 segg.*
- Conteggio con la Confederazione *101*
- Conteggio con il comune **105d**
- Calcolo dell'imposta **99 segg.** *84 segg., 92 segg.*
- Indennità al comune **171**
- Decisione di accertamento: assoggettamento **133** *137*
- Cooperazione del debitore **104** *88, 100*
- Tassazione ordinaria **105, 105a** *90, 99*
- Tasso d'imposta, tasso fiscale del comune **3**
- Disposizioni penali **183** *187*
- Procedura **133** *136 segg.*

Imposta di culto **1, 3, 97e segg.**

Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **41 segg.**
- Spese di investimento **48 segg.**
- Deduzione per proprietà duratura **53**
- Rimborso **44**
- Persone giuridiche esenti dall'imposta **78**
- Maggiorazione in caso di speculazione **53**
- Dilazione fiscale **43**
- Trasferimento nella sostanza commerciale **42, 47**
- Compensazione delle perdite **51**
- Ricavo dall'alienazione **47**
- Modo di considerare economico **42**

Imposta sul capitale **90 segg.**
- Basi temporali **96 seg.**

Imposta sul reddito **16 segg.** *16 segg.*
- Imposizione secondo il dispendio **14 seg., 16** *14*
- Imposizione dei coniugi **10** *9, 214*
- Responsabilità **12 seg.** *12 seg.*
- Reddito dei figli **10** *9*
- Unioni di persone **11** *10 seg.*
- Progressione **9** 7
- Basi temporali **66 segg**. *41, 209 segg.*

Imposta sull'utile **79 segg.** *57 segg.*
- Riserve di crisi **186**
- Operazioni senza influenza sul risultato **82** *60*
- Disposizioni transitorie **189 seg**. *206 segg.*
- Basi temporali **96 seg.** *79 segg.*

Imposta sulla sostanza **54 segg.**
- Valutazione **55 segg**.
- Riduzione **64**
- Debiti **62**
- Abbattimenti alla base **63**
- Basi temporali **68**

Imposta sulle donazioni **106a segg.**
- Dichiarazione d'imposta, dichiarazione fiscale **134**

Imposta sulle successioni **106 segg.**
- Inventario **148 segg.**
- Dichiarazione d'imposta, dichiarazione fiscale **134**

Imposte
- Deducibili **81** *59*
- Non deducibili **37** *34*

Impresa ad economia mista **79** *58*

Imprese
- Agevolazione fiscale per nuove imprese **5**

Incarichi di ricerca **32, 81** *29, 63*

Incasso cfr. riscossione delle imposte

Incremento economico **5**

Incremento patrimoniale
- Derivante da assicurazione **29** *23*
- A seguito di decesso **106 segg.** *23*

Indennità in capitale
- Per prestazioni ricorrenti **40** *37*
- Dalla previdenza **40a** *17, 38*

Indennità per perdita di guadagno **36** *33*

Indennità per torto morale **30** *24*

Indicizzazione **4, 50** *39*

Inizio dell'assoggettamento **66, 97** *8, 54*

Interesse rimunerativo **152** *163*

Interesse sul pagamento anticipato *163*

Interessi
- Interessi passivi **36** *33*
- Provento degli interessi **21** *20*

Interessi di mora **152** *162, 164*

Interessi passivi **36** *33*

Inventario **148 segg.** *154 segg.*
- Disposizioni penali **176a** *178*

Inventario fiscale **148 segg.** *154 segg.*

Iscrizione nel registro fondiario *172*

Istigazione alla sottrazione d'imposta **176** *177*

Istituzioni, istituti di previdenza professionale **78** *56*

Istruzione in altro luogo
- Dei figli **38** *34*

L

Legati *60*

Liquidazione
- Società immobiliare **187a** *207*
- Persona giuridica **159** *171*

Liquidazione in capitale cfr. indennità in capitale

Liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi **30** *24*

Liquidazione parziale indiretta **21b** *20a*

Locazione **21, 22** *20, 21*

LPP
- Contributi del datore di lavoro **32, 81** *27, 59*
- Contributi del lavoratore **36** *33*
- Acquisto di anni di contribuzione **36** *33, 205*
- Polizza di libero passaggio **30** *24*
- Liquidazione in capitale, tacitamento in capitale **23, 40** *17, 22, 38*
- Prestazioni **23, 29, 30** *22, 24*
- Imposta alla fonte **103** *95 seg.*
- Imposta sulla sostanza **61**
- Istituzioni, istituti di previdenza **78** *56, 129*

Luogo della tassazione *107 seg., 216 seg.*

M

Maggiorazione in caso di speculazione **53**

Mancato esercizio di un diritto **29** *23*

Mance **17** *17*

Manutenzione di immobili **35** *32*

Margine di variazione del capitale **21c** *32*

Metodo della preponderanza **18** *18*

Mezzi di prova **128** *115, 126*

Minorenni cfr. figli

Misure di risparmio energetico **35** *32*

Modo di considerare economico **2**
- Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **42**

Moneta estera **97** *80*

Motivazione
- Reclamo **138** *132*
- Decisione di tassazione **132**

Multa disciplinare **173** *174*

Multe **173** *174*

N

Notifica **132** *116, 131, 135, 143*
- Ai coniugi **123a**
- All'Amministrazione federale delle contribuzioni *131, 135, 143*
- Ai rappresentanti **123b seg.**
- Pubblicazione **132** *116*

O

Obbligazioni a interesse unico *20*

Obblighi procedurali **127 segg.** *124 segg.*
- Rilascio di informazioni **128** *126*
- Obbligo di terzi d'informare *128*
- Obbligo di terzi di rilasciare attestazione **129** *127*
- Obbligo di terzi di notificare **130** *129*
- Dichiarazione d'imposta, dichiarazione fiscale **127, 134 segg.** *124 seg.*

Obbligo d'informazione
- Autorità **123** *112*
- Terzi **129 seg.** *127 segg.*
- Procedura di inventario **149** *157 seg.*
- Autorità fiscali, autorità tributarie **122a** *111*
- Contribuente **127 seg.** *124 segg.*

Obbligo di attestazione
- Di autorità **123** *112*
- Di autorità fiscali, di autorità tributarie **122a** *111*
- Di terzi **129 seg**. *127 segg.*

Obbligo di collaborare alla tassazione **127 segg.** *124 segg.*

Obbligo di conservazione **128** *126*

Obbligo di notifica **130** *129*
- Trapassi di proprietà **123**
- Decessi **123**

Obbligo di segretezza cfr. segreto professionale **122** *110*

Obbligo di versare una rendita **62**

Obbligo fiscale cfr. assoggettamento

Oggetti di speculazioni **57, 110**

Orfani **114**

Organi di persone giuridiche
- Attestazione delle prestazioni **130** *129*
- Responsabilità **77** *55*
- Assoggettamento, imposta alla fonte **8, 101** *5, 93*

P

Pagamento a rate **154** *166*

Patent box/Brevetti **18c, 79a, 79b**

Patrimonio cfr. sostanza

Pegno legale **160**

Perdite **32, 81** *27*

Perenzione cfr. prescrizione

Periodo di computo cfr. basi temporali

Periodo fiscale **66, 96** *41, 79, 209*

Persone fisiche **6 segg.** *3 segg.*

Persone giuridiche **74 segg.** *49 segg.*
- Cancellazione nel registro di commercio **159** *171*
- Rimanenti persone giuridiche **74, 87, 90** *49, 71*

Precedenza nella procedura di reclamo **138**

Prelevamento a titolo personale **18** *18*
- Dilazione fiscale per fondi **18**

Premi assicurativi
- Previdenza professionale **32, 36, 81** *27, 33, 59*
- Assicurazione malattie e infortuni **36** *212*
- Assicurazione sulla vita **36** *212*
- Terzo pilastro **36** *33*

Prescrizione
- Prescrizione del diritto di riscossione **126** *121*
- Multe e spese **182** *185*
- Procedura di ricupero d'imposta **146** *152*
- Procedura del diritto di riscuotere un'imposta penale **181 seg**. *184, 189*
- Disposizioni transitorie **187**
- Prescrizione del diritto di tassare **125** *120*

Prestazione in natura **16, 79** *16, 58*

Prestazioni assicurative **29, 30, 106** *23 24*
- Spese per malattia **30**
- Risarcimento danni **29** *23*

Prestazioni complementari **30** *24*

Prestazioni di previdenza **29** *17, 22*
- LPP cfr. voce corrispondente
- Indennità in capitale **40a** *17, 38*

Prestazioni transitorie **30** *24*

Previdenza individuale vincolata cfr. LPP

Previdenza professionale cfr. LPP

Prezzi di compensazione **79** *58*

Principio dell’apporto di capitale **21c** *20*

Principio del valore nominale *20*

Privilegio di domicilio **89a seg., 92**

Progressione **9, 52, 76, 114** *7*

Progressione a freddo **4** *215*

Progressione globale **9, 52, 76, 114** *7*

Provvedimenti speciali d'inchiesta *190 segg.*

Protezione civile, soldo **30** *24*

Proventi da locazione **22** *21*

Proventi da lotterie **29** *23*

Proventi esenti da imposte cfr. entrate esenti da imposte

Provento da cartevalori **21** *20*

Provento da concorsi **29** *23*

Provento sostitutivo cfr. reddito sostitutivo

Q

Quota dell'imposta federale spettante ai cantoni *111*

R

Recapito **132, 138** *116, 135*
- Ai coniugi **123a** *113, 117*
- All'Amministrazione federale delle contribuzioni *131, 135, 143*
- Ai rappresentanti **123b, 123c** *117, 118*
- Pubblicazione **132** *116*

Reclamo **137, 138** *132 segg.*
- Contro una decisione di accertamento **136**
- Contro decisioni di diritto di pegno **137**
- Contro decisioni penali **179** *182*

Reddito
- Generale **16** *16*
- Imposizione secondo il dispendio **14 seg., 16** *14*
- Attività lucrativa **17, 18** *17, 18*
- Economia forestale **18** *18*
- Utili di capitale: sostanza commerciale **18** *18*
- Reddito dei figli **10** *9*
- Agricoltura **18, 19** *18*
- Compenso per contribuzione alle spese domestiche **30**
- Provento da rendite **21, 13** *22*
- Entrate non imponibili **30** *24*
- Restanti entrate **29** *23*
- Utili patrimoniali, proventi da sostanza **21, 22** *20, 21*
- Previdenza **23** *22*

Reddito dei figli **10** *9*

Reddito della sostanza **21 seg.** *20 seg.*

Reddito netto *25*

Reddito sostitutivo **29** *23*

Reformatio in peius
- Procedura di reclamo **138** *135*
- Procedura di ricorso **140**
- Procedura di gravame *143*

Regali per anzianità di servizio **17** *17*

Regime dei beni **10** *9*
- Imposta sulle successioni **106**

Regole di ripartizione *6, 52*

Rendita vitalizia cfr. rendite

Rendite
- Deducibilità della prestazione **36** *33*
- Assoggettamento **8, 21** *5, 22*
- Estensione dell'imposizione **23** *22*

Responsabilità dei liquidatori **77** *55*

Responsabilità per debiti fiscali
- Comunioni a mani riunite **13** *13*
- Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **45**
- Persone giuridiche **77** *55*
- Persone fisiche **12 seg.** *12 seg.*
- Imposta sulle successioni **115**
- Imposta alla fonte **104** *88, 100*
- Imposta sulle donazioni **115**
- Imposta penale **178** *179*

Restituzione di imposte pagate **157** *168*
- Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **44**

Restituzione di un termine **124** *133*

Retribuzioni corruttive **32, 81** *27, 59*

Rettifica: errori di scrittura e di calcolo **144** *150*

Revisione **141 seg.** *147 segg.*

ricerca e sviluppo **32a, 81a** *29, 63*

Ricorso cfr. rimedi giuridici

Ricorso omisso medio **137a** *132*

Ricupero d'imposta **145 segg.** *151 segg.*

Ricusa **172** *109*

Rimanenti persone giuridiche **74, 87, 90, 91** *49, 71*

Rimborso del debito cfr. ammortamento del debito

Rimborso: imposta sugli utili da sostanza immobiliare **44**

Rimedi giuridici, rimedi legali
- Gravame *140 segg.*
- Reclamo **137, 138** *132 segg., 139*
- Ricorso **139 seg.**
- Revisione **141 seg.,** *147 segg.*

Rimedi giuridici, rimedi legali contro
- Decisioni di reclamo **139** *140*
- Decisioni di condono **139**
- Decisioni di ricupero d'imposta **147** *153*
- Imposta alla fonte **139**
- Decisioni di revisione **142** *149*
- Decisioni di garanzia **158** *169*
- Decisioni penali **179** *182*
- Decisione conc. la facilitazione del pagamento **143**

Risanamento **34, 86** *31, 67*

Risarcimenti per pregiudizi **29, 47**

Risarcimento danni **29** *23*

Riscossione delle imposte **151 segg.** *162 segg.*
- Autorità **165, 169** *160*
- Imposta sulle successioni **115**

Riserve di crisi **186**

Riserve per la ricerca **32, 81** *29, 63*

Ristrutturazione **20, 83** *19, 61*

Ritiro di un reclamo **138** *134*

Rivalutazioni **18, 20, 79, 83** *18, 58, 61*

S

Sanzioni pecuniarie **32, 81** *27, 59*

Scadenza dell'imposta **151** *161*

Scissione **20, 83** *19, 61*

Scissione di imprese **20, 83** *19, 61*

Segretezza **122** *110*

Segreto d'ufficio, segreto professionale **122** *110*

Segreto fiscale **122** *110*

Sequestro **158a** *170*

Servizio militare, soldo **30** *24*

Servizio pompieri, soldo **30** *24*

Sigillo, apposizione dei sigilli **148, 150** *156, 159*

Società anonime **74 segg.** *49 segg.*

Società cooperativa **74** *49 segg.*

Società di domicilio **92**

Società di persone **11** *10*
- Responsabilità solidale **13** *13*

società holding **92**

Società immobiliare **187a** *207*

Società in accomandita **11** *10*

Società in nome collettivo **11** *10*

Società mista **92**

Società semplice **11** *10*

Soggetto fiscale, soggetto d'imposta
- Fondi d'investimento **74** *49*
- Creditori ipotecari **102** *94*
- Persone giuridiche **74 seg.** *49 segg.*
- Artisti **100** *92*
- Persone fisiche **6 segg., 98 segg.** *3 segg., 83, 91 segg.*
- Beneficiari di rendite **103** *95 seg.*
- Sportivi **100** *92*
- Comunità di comproprietari per piani **11**
- Consigli di amministrazione **101** *93*
- Notifica preliminare conc. l'assoggettamento **136**

Soldo **30** *24*

Sostanza commerciale
- Delimitazione dalla sostanza privata **18** *18*
- Prelevamento a titolo personale **18** *18*

Sostanza privata
- Delimitazione dalla sostanza commerciale **18** *18*

Sostituzione di beni
- Imposta sul reddito **33** *30*

- Imposta sull'utile **84** *64*
- Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **44**
- Fondi agricoli **44** *30*

Sottrazione d'imposta **174 segg.** *175 segg.*
- Disposizioni transitorie **187**
- Tentativi **175** *176*

Spese a carico delle parti **138** *144*

Spese incrementanti il valore
- Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **46, 49**

Spese connesse con lo stato civile **37** *34*

Spese d'istruzione **32, 36** *33*
- Dei figli **38** 35
- Del contribuente **32, 36** *33*

Spese di conseguimento del reddito
- Persone giuridiche **79, 81** *59 seg.*
- Manutenzione di immobili **35** *32*
- Persone esercitanti attività lucrativa indipendente **32** *27 segg.*
- Persone esercitanti attività lucrativa dipendente **31** *26*
- Spese di gestione patrimoniale **35** *32*

Spese di cura **30, 36** *33*

Spese di gestione patrimoniale **35** *32*

Spese di malattia
- Esenzione fiscale delle prestazioni assicurative **30**
- Deduzione **36** *33*

Spese di perfezionamento **32, 36** 33

Spese di riqualificazione professionale *26*

Spese di sostentamento **37** *34*

Spese di viaggio **31** *26*

Spese mediche **30, 38** *33*

Spese ospedaliere **30**

Spese per infortunio **36** *33*

Spese procedurali
- Esame dei libri contabili **128** *123*
- Reclamo **138** *135*
- Gravame *144*
- Sottrazione d'imposta **179** *183*
- Procedura di tassazione **128** *123*

Spese professionali **31, 32 segg.** *26, 27 segg.*

Stabilimenti d'impresa **7, 75** *4, 51*
- Stabilimenti d'impresa esteri *52*
- Trasferimento **18, 79, 97** *18, 58, 79 seg.*

Stipendio, salario **17** *17*

Stralcio amministrativo **155**

Successione fiscale
- Persone giuridiche **77** *54*
- Persone fisiche **12** *12*

Suppellettili domestiche **58**

T

Tacitamento in capitale cfr. indennità in capitale

Tariffa
- Imposta sul reddito **39** *214*
- Imposta sull'utile **87** *68, 71 seg.*
- Imposta sugli utili da sostanza immobiliare **52**
- Imposta sul capitale **91, 92**
- Imposta sulle successioni **114**
- Imposta alla fonte **99 segg**. *85 seg., 92 segg.*
- Imposta sulle donazioni **114**
- Imposta sulla sostanza **64**

Tariffa fiscale cfr. tariffa

Tariffa per coniugi **39** *214*

Tassazione **126a segg.** *122 segg.*
- Compiti dei comuni **169 seg**. *122*
- Esecuzione **130a segg.** *130 seg.*
- Indennità elargita ai comuni **171**
- Autorità di tassazione **165** *104*
- Luogo di tassazione *107 seg., 216 seg.*

Tassazione postnumerando
- Persone giuridiche **96** *79*
- Persone fisiche **66** *41, 209*

Tassazione secondo apprezzamento **131** *130*

Tassazione zero **156a**

Tasso d'imposta, tasso fiscale **3**

Tentativo di sottrazione d'imposta **175** *176*
- Prescrizione **181** *184*

Termine di rigore, termine perentorio
- Procedura di ricorso **139** *140*

Termini **124** *119*
- Ricupero d'imposta **146** *152*

- Rimedi legali, giuridici **137, 139, 143** *133, 140 seg.*
- Revisione **142** *148*
- Restituzione **124** *133*

Termini di pagamento **153** *163*

Terzo pilastro cfr. LPP

Titolari di rendite cfr. beneficiari di rendite

Trapassi di proprietà
- Obbligo di notifica degli uffici del registro fondiario **123**

Trasferimento
- Dalla sostanza commerciale alla sostanza privata **18** *18*
- Dalla sostanza privata alla sostanza commerciale **47**

Trasferimento della sede **79, 97** *8, 54 seg., 60, 79 seg.*

Trasformazione **20, 83** *19, 61*

Trasmissione elettronica **123a**

Trasposizione **21b** *20a*

Trasporti internazionali
- Imposta alla fonte **98** *97*
- Assoggettamento **8** *5*

U

Usufrutto
- Reddito **21, 22** *20, 21*
- Imposta sulle successioni **111**
- Assoggettamento **7 seg., 75** *4 seg., 51*
- Sostanza **54**

Utili da diritti di superficie **22** *21*

Utili di capitale su sostanza privata
- Disposizioni transitorie **188b**

Utili di capitale: sostanza commerciale **18, 79** *18, 58*

Utili di liquidazione **21, 97** *20, 80*

V

Valore di reddito
- Imposta sulle successioni **110**
- Imposta sulla sostanza **56 seg.**

Valore locativo proprio **22** *21*
- Locazione a prezzo di favore per persone
- con le quali s'intrattengono stretti rapporti **22**

Valutazione
- Ricupero d'imposta **110 seg.**
- Imposta sulla sostanza **55 segg.**

Variazione del valore monetario cfr. indicizzazione

Versamenti in capitale
- Da Assicurazioni **16, 29** *16, 20, 23*

Visione degli atti **122** *114*

Vitto e alloggio **16** *16*

Vitto lontano dal domicilio 31 26

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

del 8 giugno 1986 (stato 1 gennaio 2022)

accettata dal Popolo l'8 giugno 1986[1)]

Introduzione

Art. 1 * I. Oggetto della legge

[1] Il Cantone riscuote secondo le disposizioni della presente legge: *****

a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza dalle persone fisiche nonché un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche esonerate dalle imposte;

b) ***** un'imposta sugli utili e sul capitale dalle persone giuridiche per il Cantone e per i comuni;

c) ***** un'imposta alla fonte dalle persone fisiche e giuridiche per il Cantone, i comuni e per le Chiese riconosciute dallo Stato con i loro comuni parrocchiali;

d) ***** un'imposta sull'eredità e un'imposta sulle donazioni dalle persone fisiche e giuridiche;

e) ***** …

f) ***** un'imposta di culto a favore delle Chiese riconosciute dallo Stato.

[2] Il Cantone attua i compiti che gli vengono assegnati dalla legge federale sull'imposta federale diretta[2)] e dalla legge federale sull'imposta preventiva[3)]. *****

Art. 1a * II. Parificazione dei sessi

[1] Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge e negli atti legislativi accessori si riferiscono ad ambo i sessi, ove dal senso delle disposizioni non risulti altrimenti.

Art. 1b * III. Unione domestica registrata

[1] I partner registrati secondo la legge sull'unione domestica registrata[4)] sono equiparati ai contribuenti sposati.

---

1) M del 5 mar. 1985, pag. 93, fascicolo 3 e 3a; PGC 1985/86, 336 (1a lettura), 750 (2a lettura)

2) Legge federale del 14 dic. 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), RS 642.11

3) Legge federale del 13 ott. 1965 sull'imposta preventiva (LIP), RS 642.21

4) Legge federale del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD; RS 211.231)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 2 IV. Applicazione della legge *

[1] Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri i contribuenti e le autorità fiscali devono attenersi al principio della buona fede.

[2] Se per la stipulazione di negozi giuridici vengono scelte forme giuridiche in evidente contrasto con la fattispecie economica, le imposte vanno riscosse in base a quest'ultima.

[3] Non si riconoscono strutture giuridiche che servono all'evasione fiscale.

Art. 3 V. Imposta cantonale semplice e tasso fiscale *

[1] L'imposta calcolata secondo i tassi fiscali legali sul reddito, sulla sostanza, sull'utile e sul capitale nonché l'imposta alla fonte conformemente all'articolo 99 costituiscono l'imposta cantonale semplice. *

[2] Il Gran Consiglio fissa annualmente il tasso fiscale in percentuale dell'imposta cantonale semplice: *

a) per l'imposta sul reddito, sulla sostanza e alla fonte del Cantone;
b) per l'imposta sugli utili e sul capitale del Cantone;
c) * per l'imposta sugli utili e sul capitale dei comuni; esso ammonta almeno al 90 per cento e al massimo al 110 per cento;
d) per l'imposta di culto; esso ammonta almeno al 9 per cento e al massimo al 12 per cento;
e) per le imposte alla fonte dei comuni;
f) per le imposte alla fonte delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali.

[3] … *

[4] Per l'imposta sugli utili e sul capitale è determinante il tasso fiscale valido alla fine del periodo fiscale. *

[5] Se i tassi fiscali non vengono fissati entro la fine della sessione di dicembre, i tassi fiscali per le imposte alla fonte dell'anno in corso fanno stato anche per l'anno seguente. *

[6] … *

Art. 4 VI. Compensazione degli effetti della progressione a freddo *

[1] Se nel luglio di un anno civile l'indice nazionale dei prezzi al consumo varia del tre per cento o del relativo multiplo rispetto alla situazione di fine dicembre 2005, gli importi fissati in franchi nell'articolo 31 lettera c, nell'articolo 35 capoverso 3, nell'articolo 36 lettere h e l, nell'articolo 38, nell'articolo 39, nell'articolo 40a, nell'articolo 52 capoversi 1 e 3, nell'articolo 63 capoverso 1, nell'articolo 64 capoverso 1, nell'articolo 87, nell'articolo 91 e nell'articolo 114 capoverso 1 per il prossimo anno fiscale, rispettivamente anno civile variano del tre per cento oppure del relativo multiplo. Le deduzioni devono essere arrotondate per eccesso a 100 franchi, gli importi nell'articolo 35 capoverso 3 e nell'articolo 63 capoverso 1 a 1 000 franchi. *

[2] Per le persone giuridiche fanno stato gli importi validi alla fine del periodo fiscale.

[3] Se la variazione dopo aver raggiunto il valore soglia di cui al capoverso 1 torna ad essere inferiore, la correzione dell'indice dell'anno in corso permane. *

Art. 5 VII. Agevolazioni fiscali *

[1] Nell'interesse dell'economia pubblica grigione il Governo, dopo aver ascoltato i comuni interessati, può concedere agevolazioni fiscali per un periodo al massimo di dieci anni:

a) a nuove imprese;
b) * a imprese esistenti per una modifica sostanziale dell'attività aziendale.
c) * …
d) * …

[2] La decisione del Governo è definitiva. *

1. Le imposte delle persone fisiche

1.1. ASSOGGETTAMENTO

Art. 6 I. Assoggettamento illimitato

[1] Le persone fisiche sono imponibili in misura illimitata in forza di appartenenza personale, se hanno il loro domicilio o la loro dimora fiscale nel Cantone. *

[2] Una persona ha domicilio fiscale dove dimora con l'intenzione di restarvi durevolmente o dove il diritto federale le assegna un domicilio legale.

[3] Una persona ha dimora fiscale, non tenuto conto di interruzioni temporanee, se:

a) soggiorna nel Cantone almeno 30 giorni ed esercita in Svizzera un'attività lucrativa,
b) soggiorna nel Cantone almeno 90 giorni senza esercitare in Svizzera un'attività lucrativa.

[4] Non costituisce domicilio fiscale o dimora fiscale quella persona che soggiorna nel Cantone solo per frequentare un istituto scolastico o a scopo di cura e riposo e ha il proprio domicilio altrove.

Art. 7 II. Assoggettamento limitato
1. Aziende commerciali, stabilimenti d'impresa e fondi

[1] Le persone fisiche senza domicilio o dimora nel Cantone sono imponibili in misura limitata in forza di appartenenza economica se:

a) sono titolari, socie o usufruttuarie di aziende commerciali nel Cantone,
b) conducono stabilimenti d'impresa nel Cantone,
c) hanno proprietà, usufrutto o simili diritti su fondi nel Cantone,
d) * commerciano con fondi situati nel Cantone.

[2] Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. *

Art. 8 2. Altri valori imponibili

[1] Le persone fisiche senza domicilio o dimora in Svizzera sono imponibili in forza di appartenenza economica se:

a) esercitano nel Cantone un'attività personale e ne ricevono indennità,
b) * percepiscono tantième, gettoni di presenza, indennità fisse, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore o simili compensi per la loro attività quali membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi la sede o uno stabilimento d'impresa nel Cantone,
c) sono beneficiarie o usufruttuarie di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone o da titoli di pegno immobiliare posti sugli stessi,
d) godono di pensioni, rendite o altri compensi versati in base ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza avente la sede o uno stabilimento d'impresa nel Cantone,
e) * ricevono prestazioni da istituzioni della previdenza professionale svizzere di diritto privato o da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata,
f) * quali lavoratori dipendenti ricevono da un datore di lavoro avente la sua sede o il suo stabilimento d'impresa nel Cantone uno stipendio o altri compensi per lavoro svolto nei trasporti internazionali;
g) * …
h) * fungono da intermediari di fondi situati nel Cantone.

[2] Se le retribuzioni non spettano alle persone suddette bensì a terzi, questi ultimi sono imponibili per esse.

Art. 8a * III. Esenzione dall'assoggettamento

[1] Sono fatti salvi i privilegi fiscali concessi in base all'articolo 2 capoverso 2 legge sullo Stato ospite[1)].

Art. 8b * IV. Estensione dell'assoggettamento e ripartizione fiscale

[1] L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone.

[2] L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per cui sussiste un assoggettamento nel Cantone secondo l'articolo 7 e l'articolo 8. I contribuenti domiciliati all'estero devono assoggettare a imposizione almeno il reddito conseguito nel Cantone e la sostanza situata nel Cantone.

---

1) Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; RS 192.12)

[3] Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se questo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette esercizi seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso, le perdite subite da questo stabilimento d'impresa sono prese in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta.

Art. 9 * V. Calcolo d'imposta *****

[1] I contribuenti parzialmente assoggettati all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi e delle loro sostanze; importi esenti dall'imposta sono loro accordati in misura proporzionale.

[2] Contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi nel Cantone almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera e alla sostanza giacente in Svizzera.

Art. 10 VI. Condizioni speciali
1. Coniugi e figli *****

[1] Il reddito e la sostanza dei coniugi viventi di fatto e di diritto in costanza di matrimonio vengono addizionati senza tener conto del regime dei beni.

[2] … *****

[3] … *****

[4] … *****

[5] Il reddito e la sostanza del figlio soggetto all'autorità parentale o alla custodia, ad eccezione del reddito proveniente da attività lucrativa e sostitutivo nonché degli utili da sostanza immobiliare, vengono aggiunti al titolare dell'autorità parentale o della custodia fino al termine del periodo fiscale che precede l'entrata nella maggiore età. *****

[6] In caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta il Governo disciplina l'aggiunta dei fattori fiscali del figlio. *****

Art. 11 2. Unioni di persone senza personalità giuridica

[1] Il reddito e la sostanza delle comunioni ereditarie, delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone senza personalità giuridica vengono aggiunti proporzionalmente a quelli dei partecipanti.

[2] Se le partecipazioni sono incerte o non comprovabili, il reddito e la sostanza vengono imposti come un tutto secondo le regole valide per le persone fisiche.[1)]

[3] … *****

[1)] Art. 2 DELIG; CSC 720.015

[4] Le società commerciali estere e altre unioni di persone straniere senza personalità giuridica, che sono imponibili in forza della loro appartenenza economica, versano le imposte secondo le disposizioni valide per le persone giuridiche.

Art. 12 3. Successione nell'obbligo fiscale

[1] Se il contribuente muore, i suoi eredi gli succedono nei diritti e negli obblighi.

[2] Gli eredi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal testatore fino all'ammontare della loro sostanza acquisita compresi gli anticipi sull'eredità.

[3] Il coniuge superstite risponde con la sua parte dell'eredità e con la parte dell'aumento o dei beni comuni che eccede ciò che egli ottiene in base al diritto dei beni matrimoniali. *

Art. 13 * 4. Responsabilità e corresponsabilità fiscale

[1] Per i periodi fiscali in cui vengono tassati in comune, i coniugi rispondono solidalmente per l'imposta complessiva. Ogni coniuge risponde tuttavia solo per la sua quota dell'imposta complessiva, se l'altro coniuge è insolvente.

[2] I titolari dell'autorità parentale rispondono solidalmente per quella quota dell'imposta complessiva che risulta dal reddito e dalla sostanza del figlio. *

[3] Rispondono solidalmente con il contribuente:

a) * i figli soggetti all'autorità parentale fino all'ammontare della quota dell'imposta complessiva che li concerne,
b) i soci abitanti in Svizzera di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita delle imposte dei soci o degli usufruttuari non abitanti in Svizzera, fino all'ammontare delle loro quote sociali,
c) i partecipanti abitanti in Svizzera di altre unioni di persone senza personalità giuridica delle imposte dei partecipanti o degli usufruttuari non abitanti in Svizzera, fino all'importo delle loro quote sociali,
d) le persone incaricate dello scioglimento di aziende commerciali o stabilimenti d'impresa nel Cantone, dell'alienazione o della realizzazione di fondi situati nel Cantone e di crediti garantiti da tali fondi del ricavo netto,
e) l'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario fino all'ammontare dell'eredità netta,
f) * giusta l'articolo 176 il terzo partecipante per il ricupero d'imposta fino a concorrenza dell'imposta sottratta,
g) * i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone, fino a concorrenza del tre per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimo non ha domicilio fiscale in Svizzera.

Art. 14 * 5. Imposizione secondo il dispendio
a) Presupposti

[1] Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio se: *

a) * non hanno la cittadinanza svizzera; e

b) * per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 6); e
c) * non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

[2] I coniugi tassati congiuntamente devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1. *

Art. 15 b) Computo

[1] L'imposta secondo il dispendio viene riscossa sulla base delle spese annuali corrispondenti alle spese per il tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, e in più sulla sostanza che corrisponde alle spese capitalizzate per il tenore di vita o ai ricavi. Le spese per il tenore di vita corrispondono almeno all'importo più elevato tra quelli seguenti: *

a) * un importo minimo fissato dal Governo;
b) * per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera b;
c) * per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 6.

[2] L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria dell'imposta sul reddito e sulla sostanza. *

a) * …
b) * …
c) * …
d) * …
e) * …
f) * …

[3] … *

[3'] L'imposta secondo il dispendio deve essere complessivamente almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo i tassi fiscali ordinari sull'insieme degli elementi lordi seguenti: *

a) sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi;
b) beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
c) capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
d) diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
e) assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
f) proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

[4] In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta non colpisce soltanto i proventi di cui al capoverso 3, ma anche tutti gli elementi del reddito provenienti dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione. *

1.2. IMPOSTA SUL REDDITO

Art. 16 I. Entrate imponibili
1. In genere

[1] Sono soggette all'imposta sul reddito tutte le entrate ricorrenti e una tantum.

[2] Sono imponibili anche le entrate in natura, soprattutto il vitto e l'alloggio gratuiti, e il valore di prodotti e merci della propria azienda consumati in proprio; esse vengono valutate in base al loro valore di mercato. *

[3] Il reddito viene stimato per lo meno secondo il dispendio delle persone che ne vivono. Al contribuente resta riservata la prova che il dispendio è stato finanziato da entrate esenti da imposta o da sostanza.

Art. 17 * 2. Da attività lucrativa dipendente
a) Principio

[1] Sono soggette all'imposta tutte le entrate derivanti da un rapporto di lavoro comprese le entrate accessorie quali le indennità per prestazioni speciali, le provvigioni, i supplementi, i regali per anzianità di servizio e ricorrenze, le gratifiche, le mance, i tantième, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

[2] Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1. *

Art. 17a * b) Partecipazioni di collaboratore

[1] Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

a) le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
b) le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

[2] Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

Art. 17b * c) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore

[1] I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.

[2] Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.

[3] I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

Art. 17c * d) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore

[1] I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore (art. 17a cpv. 2) sono imponibili al momento in cui si realizzano.

Art. 17d * e) Imposizione proporzionale

[1] Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 17b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 18 3. Da attività lucrativa indipendente
a) Principio

[1] Sono soggette all'imposta tutte le entrate derivanti dall'esercizio di un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola e forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

[2] Sono considerate entrate derivanti da attività lucrativa indipendente anche tutti gli utili in capitale[1)] ottenuti con l'alienazione, la realizzazione o la rivalutazione contabile della sostanza commerciale. Sono parificati all'alienazione il trasferimento di sostanza commerciale nella sostanza privata e lo spostamento intero o parziale dell'attività lucrativa fuori dalla Svizzera. Vengono considerate sostanze commerciali tutti i valori patrimoniali che servono del tutto o prevalentemente all'attività lucrativa indipendente; lo stesso vale per partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di una società di capitali o società cooperativa per quanto il proprietario le dichiari quale sostanza commerciale al momento dell'acquisto. *

[3] … *

---

1) Art. 3 DELIG; CSC 720.015

[4] È considerata attività lucrativa indipendente anche l'alienazione di beni, segnatamente di titoli e immobili, nella misura in cui l'alienazione non avvenga nel quadro della semplice amministrazione della propria sostanza. *

[5] Per i contribuenti che tengono una contabilità regolare fa stato per analogia l'articolo 79. *

Art. 18a * b) Imposizione parziale nella sostanza commerciale

[1] Al fine di attenuare la doppia imposizione economica in caso di partecipazioni determinanti, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

[2] L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

Art. 18b * c) Fattispecie che giustificano un differimento

[1] Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.

[2] L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

[3] Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 18c * d) Redditi da brevetti e diritti analoghi

[1] Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 79a e 79b.

Art. 19 * e) Agricoltura *

[1] Il reddito agricolo deve essere tassato secondo il risultato della contabilità o in base a distinte ai sensi dell'articolo 127 capoverso 3.

[2] … *

[3] Gli utili provenienti dall'alienazione, realizzazione e rivalutazione contabile di fondi agricoli e forestali vengono aggiunti alle entrate imponibili solo fino all'ammontare dei costi d'investimento.

Art. 20 * f) Ristrutturazioni *****

[1] Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l'impresa rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi:

a) in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;
b) in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.

[2] Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 145 e segg., se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

[3] Se riserve occulte vengono trasferite ad un'impresa esente da imposta, l'imposizione avviene tramite le riserve occulte. Fanno eccezione le riserve occulte sugli immobili. *****

Art. 21 4. Da sostanza mobile
a) In generale *****

[1] Sono imponibili i proventi derivanti da sostanza mobile e specialmente:

a) ***** gli interessi su averi incluso il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero), versato al portatore,
b) ***** i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione e i vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di ogni genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.). Un reddito patrimoniale conseguito al momento della resa di diritti di partecipazione giusta l'articolo 4a LIP alla società di capitali o società cooperativa è considerato realizzato nell'anno in cui sorge il credito dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP);
c) le entrate derivanti da locazione, affitto, usufrutto o altra utilizzazione di cose mobili o di diritti sfruttabili,
d) le entrate derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio,
e) le entrate derivanti da beni immateriali,

f) * i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale conformemente alla legge sugli investimenti collettivi, nella misura in cui la totalità dei proventi dell'investimento collettivo di capitale supera i proventi del possesso fondiario diretto.

[2] … *

Art. 21a * b) Imposizione parziale nella sostanza privata

[1] Al fine di attenuare la doppia imposizione economica in caso di partecipazioni determinanti, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. *

Art. 21b * c) Liquidazione parziale indiretta e trasposizione

[1] È considerato reddito da sostanza anche:

a) il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale. Ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento. La sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 145 e segg.;

b) * il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione di almeno il 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma tra valore nominale della partecipazione trasferita e le riserve da apporti di capitale secondo l'articolo 21c. Questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

[2] Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.

Art. 21c * d) Principio dell'apporto di capitale

[1] Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 2.

[2] Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

[3] Il capoverso 2 non è applicabile alle riserve da apporti di capitale:

a) costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 lettera d;
b) già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
c) in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

[4] I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

[5] Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

[6] Il capoverso 1 si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s segg. del Codice delle obbligazioni (CO)[1)] per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale[2)].

---

1) RS 220

2) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 7b cpv. 6 LAID (RS 642.14); cfr. art. 4a cpv. 1 DELIG (CSC 720.015)

Art. 22 5. Da sostanza immobile

[1] Sono imponibili i proventi derivanti da sostanza immobile e specialmente:

a) le entrate da locazione, affitto, usufrutto o altra utilizzazione;
b) il valore locativo di fabbricati o parti di fabbricati che il contribuente riserva per uso proprio in qualità di proprietario o usufruttuario;
c) le entrate da contratti di diritto di superficie;
d) le entrate dallo sfruttamento di forze idriche, ghiaia, sabbia e altre componenti del suolo.

[2] Per valore locativo di fabbricati e di parti di fabbricati si intende l'importo che il proprietario o l'usufruttuario conseguirebbe in caso di locazione a terzi. *

[3] Per l'immobile abitato stabilmente al proprio domicilio viene calcolato il 70 per cento del valore locativo. Si deve tener conto di un'evidente sottoutilizzazione con una riduzione del valore locativo proprio. Il Governo disciplina i particolari.[1)] *

[4] Per i casi di rigore il Governo può prevedere una riduzione del valore locativo proprio dell'abitazione principale.[2)] *

[5] Il valore locativo giusta il capoverso 1 lettera b) è imponibile anche quando il fondo è dato in locazione o affitto ad una persona, con la quale s'intrattengono stretti rapporti, ad una pigione considerevolmente divergente dal valore locativo di mercato. *

Art. 23 * 6. Proventi da previdenza

[1] Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, da istituzioni di previdenza professionale e da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.

[2] Le rendite vitalizie nonché i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.

[3] … *

Art. 24 * …

Art. 25 * …

Art. 26 * …

Art. 27 * …

Art. 28 * …

---

1) Art. 5 segg. DELIG; CSC 720.015
2) Art. 10 DELIG; CSC 720.015

Art. 29 7. Altre entrate

[1] Sono imponibili quali altre entrate specialmente:

a) i versamenti in capitale da assicurazioni di persone, dopo deduzione di un eventuale valore di riscatto oppure della somma spettante al beneficiario di un'assicurazione con diritto di riscatto alla scadenza della stessa nonché delle partecipazioni alle eccedenze,

b) * i proventi da assicurazioni di capitali con premio unico suscettibili di riscatto in caso di sopravvivenza o di riscatto, tranne che se queste assicurazioni di capitale servono alla previdenza. Serve alla previdenza il versamento della prestazione assicurativa dopo i 60 anni compiuti dell'assicurato in base ad un rapporto contrattuale che dura da almeno cinque anni, il quale è stato contratto prima del compimento del 66esimo anno di età,

c) * i versamenti in capitale da altre assicurazioni, se la somma assicurata non serve da compenso per un danno patrimoniale subentrato,

d) * le prestazioni da istituzioni della previdenza professionale, da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata e da polizze di libero passaggio nonché da pagamenti dello stesso genere del datore di lavoro,

e) * tutte le altre entrate che sostituiscono quelle provenienti da attività lucrativa comprese le indennità per perdita di guadagno,

f) * le indennità per la cessazione o l'omissione di un'attività e per il non esercizio di un diritto,

g) * le entrate derivanti da concorsi, lotterie e manifestazioni simili a lotterie,

h) * gli alimenti che il coniuge separato o divorziato riceve per se stesso nonché gli alimenti che un genitore riceve per i figli sotto la sua autorità o custodia.

Art. 30 II. Entrate esenti da imposta

[1] Non sono soggetti all'imposta sul reddito:

a) il patrimonio ricevuto per eredità, legato, donazione o per liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi,

b) il ricavo da diritti d'opzione, ove i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata,

c) * le entrate da diritti di quote delle corporazioni,

d) * i pagamenti di assicurazioni e di casse assistenziali comprovatamente destinati a coprire le spese mediche, ospedaliere o di cura che vengono usati a tale scopo,

e) * i versamenti in capitale ricevuti al momento di assumere un nuovo impiego dal datore di lavoro o da un istituto di previdenza per il personale, se il beneficiario entro un anno li usa per riscattare l'adesione a un istituto di previdenza per il personale oppure per l'acquisto di una polizza di libero passaggio,

f) * gli aiuti ricevuti da fondi pubblici o privati necessari al sostentamento,

g) * le prestazioni per l'adempimento di obblighi legati al diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti giusta l'articolo 29 lettera h),

h) * il soldo per servizio militare e di protezione civile,

h^bis^) * il soldo dei pompieri di milizia fino all'importo di 5000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali del corpo pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi per salvataggio, lotta contro gli incendi, difesa generale dai danni, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri provocati da elementi naturali e simili); sono escluse le indennità forfetarie ai quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per servizi prestati volontariamente dal corpo pompieri,

i) * i compensi per la contribuzione alle spese e dei lavori domestici che non sono stati dedotti dai genitori o nonni nelle precedenti tassazioni ordinarie,

k) * i pagamenti di somme per riparazione morale,

l) * le entrate in base alla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché altre prestazioni complementari dell'ente pubblico,

m) * le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD)[1)] realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;

m^bis^) *le singole vincite fino a un milione di franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;

m^ter^) *le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;

n) * le singole vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1000 franchi;

o) i proventi in base alla legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani[2)].

Art. 31 III. Accertamento del reddito netto
1. In caso di attività lucrativa dipendente

[1] Chi svolge attività lucrativa dipendente può dedurre come spese professionali:

a) le spese necessarie di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa;

b) * le spese in più necessarie per il vitto e l'alloggio lontano dal luogo di domicilio e in caso di turni di lavoro pari all'importo delle forfetarie stabilite dal Governo[3)];

---

1) RS 935.51

2) RS 837.2; questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 7 cpv. 4 lett. n LAID (RS 642.14); cfr. art. 10c cpv. 1 DELIG (CSC 720.015)

3) CSC 720.015

c) * [1]le altre spese necessarie all'esercizio della professione in misura del dieci per cento delle entrate da attività lucrativa, al minimo 1300 franchi, al massimo comunque 3200 franchi; invece di questa deduzione il contribuente può far valere le effettive spese necessarie comprovandole.

d) * …

[2] Per i gettoni di presenza e simili entrate il Governo fissa un limite d'esenzione d'imposta nonché un importo forfettario a titolo di spese per conseguire gli utili.[2)]

Art. 32 2. In caso di attività lucrativa indipendente
a) In genere

[1] Chi svolge attività lucrativa indipendente può dedurre le spese aziendali o professionali motivate e specialmente:

a) gli ammortamenti comprovati per diminuzioni di valore della sostanza commerciale;

b) gli accantonamenti per impegni il cui importo non è ancora definito oppure per altri rischi di perdite imminenti esistenti durante l'esercizio commerciale;

c) * le riserve per future spese di ricerca e sviluppo nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo;[3)]

d) * le perdite di sostanza commerciale subentrate e contabilizzate;

e) * i contributi periodici e una tantum, versati nel quadro della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)[4)], a istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, per quanto sia escluso qualsiasi impiego contrario allo scopo;

f) * gli interessi su debiti commerciali nonché gli interessi relativi a partecipazioni giusta l'articolo 18 capoverso 2;

g) * le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale;

h) le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale[5)].

[2] Non sono deducibili retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatte a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri. *

[2] [6)]Non sono deducibili segnatamente:

a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

---

1) Tutti gli importi indicizzati al 1° gennaio 2023 (base dicembre 2005 = 100 punti, 31 luglio 2022 = 106.8 punti)

2) Art. 11 DELIG; CSC 720.015

3) Art. 12 segg. DELIG; CSC 720.015

4) RS 831.40

5) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 10 cpv. 1 lett. g LAID (RS 642.14); cfr. art. 14a cpv. 1 DELIG (CSC 720.015)

6) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 10 cpv. 1bis LAID (RS 642.14); cfr. art. 14a cpv. 2 DELIG (CSC 720.015)

b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
c) le multe e le pene pecuniarie;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

3 [1)]Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettera c e lettera d sono deducibili se:

a) sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 32a * b) Ricerca e sviluppo

1 Alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 81a.

Art. 33 c) Sostituzione di beni *

1 In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili. *

2 È escluso il trasferimento di riserve occulte dalla Svizzera. *

3 Se la sostituzione dei beni non viene effettuata nello stesso esercizio commerciale, può venir costituito un accantonamento nell'ambito delle riserve occulte, che di regola deve essere impiegato entro due anni[2)] per l'ammortamento del bene sostituito oppure accreditato al conto profitti e perdite.

4 Sono considerati necessari all'azienda solo gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono esclusi in particolare gli elementi patrimoniali che servono all'azienda unicamente come investimento patrimoniale o solo attraverso il loro reddito. *

Art. 34 d) Deduzione delle perdite *

1 Le eccedenze di perdite dei sette esercizi commerciali precedenti il periodo fiscale possono venir dedotte per quanto non abbiano potuto essere considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti. *

2 Con le prestazioni di terzi, fatte per pareggiare un bilancio passivo nell'ambito di un risanamento, possono venir compensate anche perdite risalenti a esercizi commerciali precedenti che fino allora non si potevano compensare con il reddito.

3 Il capoverso 1 si applica anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera. *

---

1) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 10 cpv. 1ter LAID (RS 642.14); cfr. art. 14a cpv. 3 DELIG (CSC 720.015)

2) Art. 15 DELIG; CSC 720.015

Art. 35 3. Per la sostanza privata

[1] Per la sostanza privata possono essere dedotte:

a) * le necessarie spese di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate;

b) * le spese di manutenzione di fondi, le spese di sistemazione degli immobili appena acquistati, i premi di assicurazione, le spese di amministrazione da parte di terzi e i canoni del diritto di superficie. Alle spese di manutenzione sono equiparati gli investimenti utili a risparmiare energia o a proteggere l'ambiente, per quanto questi siano deducibili ai fini dell'imposta federale diretta.

[1bis] Le spese d'investimento di cui al capoverso 1 lettera b seconda frase e le spese di smantellamento in relazione a un edificio sostitutivo sono deducibili nei due periodi fiscali seguenti se esse non possono essere considerate integralmente ai fini fiscali nel periodo fiscale in corso in cui le spese sono state sostenute. *

[2] Per i fondi sovredificati il contribuente può pretendere una deduzione globale fissata dal Governo in sostituzione di quella delle effettive spese d'amministrazione e di manutenzione.[1)] *

[3] La deduzione globale non è consentita per fabbricati in cui hanno sede ditte e uffici, nonché per fondi con un reddito lordo superiore ai 149 000 franchi[2)]. *

Art. 36 * 4. Deduzioni generali

[1] Si deducono dalle entrate:

a) * gli interessi passivi privati nella misura dell'utile patrimoniale imponibile giusta gli articoli 21, 21a e 22 con l'aggiunta di ulteriori 50 000 franchi,

b) 40 per cento delle rendite vitalizie pagate nonché gli oneri permanenti,

c) gli alimenti dovuti dal coniuge separato o divorziato e gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale o custodia, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia,

d) le quote dovute per legge all'assicurazione vecchiaia e superstiti, all'assicurazione invalidità, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'indennità per perdita di guadagno e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

e) i versamenti, premi e contributi, effettuati a norma di legge, statuto o regolamento per l'acquisizione di diritti da istituzioni della previdenza professionale,

f) i contributi per l'acquisizione di diritti da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata fino all'importo massimo giusta la LPP,

g) * le spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito netto nell'anno di computo,

---

1) Art. 16 e seg. DELIG; CSC 720.015

2) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c

g[bis]) * le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili[1)], al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo,

h) * i versamenti, premi e contributi del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede per l'assicurazione sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera d), contro gli infortuni nonché gli interessi dei capitali a risparmio sino a concorrenza di un ammontare complessivo di[2)]:
   1. 9000 franchi per coniugi non separati legalmente o di fatto,
   2. 4500 franchi per gli altri contribuenti,
   3. per contribuenti senza contributi giusta le lettere e) ed f) queste deduzioni aumentano di 2400 franchi per coniugi tassati congiuntamente e di 1200 franchi per gli altri contribuenti,
   4. le deduzioni aumentano di 1000 franchi per ogni figlio minorenne o in fase di formazione professionale,

i) * le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'assoggettamento fiscale in considerazione degli scopi pubblici o esclusivamente di pubblica utilità che perseguono (art. 78, cpv. 1, lett. a-d e lett. f), fino al 20 per cento del reddito netto,

k) i contributi dell'assicurato, versati giusta la legge e le disposizioni regolamentari e statuarie che su essa si fondano, per l'acquisto di anni di contribuzione a istituzioni riconosciute della previdenza professionale,

l) * le spese comprovate, tuttavia al massimo 10 600 franchi[3)], per la custodia da parte di terzi di ogni figlio che non ha ancora compiuto 14 anni e che vive nella stessa economia domestica del contribuente che si occupa del suo mantenimento, nella misura in cui queste spese si trovino in relazione causale diretta con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente. La deduzione può essere ripartita tra due contribuenti,

m) * le tasse sociali e le assegnazioni fino all'importo complessivo di 10 000 franchi a partiti politici che:
   1. sono iscritti nel registro dei partiti secondo l'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,
   2. sono rappresentati nel Parlamento cantonale o che
   3. nelle ultime elezioni del Parlamento cantonale hanno raggiunto almeno il 3 per cento dei suffragi,

n) * i costi delle poste giocate pari al 5 per cento, tuttavia al massimo 5000 franchi, delle singole vincite dalla partecipazione ai giochi in denaro non esentate dall'imposta conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettere m-n. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera m[bis] sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, tuttavia al massimo 25 000 franchi,

---

1) RS 151.3
2) Tutti gli importi indicizzati al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
3) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c

o) * le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino all'importo massimo di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera j della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)[1], purché il contribuente:
   1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
   2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.

Art. 37 5. Spese non deducibili

[1] Non sono deducibili le altre spese e specialmente:

a) le spese di sostentamento del contribuente e della sua famiglia;
b) * le spese connesse con lo stato sociale;
c) le spese per l'ammortamento di debiti;
d) le spese di acquisto, creazione o accrescimento del valore di beni patrimoniali;
e) * le imposte sul reddito e sulla sostanza e altre imposte non costituenti spese per conseguire gli utili.

Art. 38 IV. Deduzioni sociali

[1] Si deducono dal reddito netto:

a) * …
b) * 600 franchi[2] se entrambi i coniugi tassati congiuntamente conseguono un reddito da attività lucrativa;
c) * …
d) *
   1. 6400 franchi[3] per ogni figlio in età prescolare, al cui sostentamento il contribuente provvede in misura principale.
   2. 9600 franchi[4] per figli minorenni più grandi e per figli in formazione scolastica o professionale, al cui sostentamento il contribuente provvede in misura principale.
   3. La deduzione aumenta fino a 19 100 franchi[5] se il figlio soggiorna durante la settimana nel luogo di formazione;
e) * …
f) * 5300 franchi[6] per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. Questa deduzione non è ammessa per i coniugi e i concubini, nonché per i figli per i quali un genitore o un concubino può richiedere una deduzione per figli;
g) * …

---

1) RS 642.11
2) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
3) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
4) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
5) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
6) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c

h) * nel caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta o con figli maggiorenni in formazione, ad ogni genitore viene accordata la metà della deduzione per figli se entrambi i genitori contribuiscono al sostentamento. È possibile la trasmissione al concubino.
i) * …
k) * …
l) * …
m) * …
n) * …

2 Le deduzioni sociali vengono fissate in base alla situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. *

Art. 39 V. Calcolo dell'imposta
1. Tassi fiscali

1 L'imposta sul reddito comporta[1]: *

a) * 0,0 % per i primi fr. 16 430.–,
b) 2,5 % per ulteriori fr. 1060.–,
c) 4 % per ulteriori fr. 1060.–,
d) 5 % per ulteriori fr. 1060.–,
e) 6 % per ulteriori fr. 1060.–,
f) 6,5 % per ulteriori fr. 1060.–,
g) 7 % per ulteriori fr. 2120.–,
h) 8 % per ulteriori fr. 6360.–,
i) 8,5 % per ulteriori fr. 4240.–,
k) 9 % per ulteriori fr. 4240.–,
l) 9,5 % per ulteriori fr. 4240.–,
m) 10,3 % per ulteriori fr. 21 200.–,
n) 10,6 % per ulteriori fr. 21 200.–,
o) 10,7 % per ulteriori fr. 21 200.–,
p) 11,2 % per ulteriori fr. 106 000.–,
q) 11,3 % per ulteriori fr. 106 000.–,
r) 11,4 % per ulteriori fr. 106 000.–,
s) * 11,6 % per ulteriori fr. 334 430.–,
t) * 11,0 % per l'intero reddito imponibile, se questo supera fr. 758 960.–.

2 Per determinare l'aliquota d'imposta dei coniugi tassati congiuntamente il reddito imponibile viene diviso per 1,9. *

3 Lo sgravio secondo il capoverso 2 viene accordato anche ai contribuenti che vivono con figli o persone bisognose di assistenza al cui sostentamento essi provvedono in misura principale.[2] Il concubino non è considerato persona bisognosa di assistenza. *

4 … *

5 È determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. *

---

1) Tutti gli importi indicizzati al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
2) Art. 19 DELIG; CSC 720.015

Art. 39a * …

Art. 40 * 3. Tacitamenti in capitale
a) Per prestazioni ricorrenti *****

[1] Se il reddito comprende tacitamenti in capitale per prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata, tenendo conto delle altre entrate e delle deduzioni autorizzate, al tasso fiscale che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.

Art. 40a * b) Prestazioni da previdenza

[1] Le prestazioni in capitale giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettera d nonché le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente all'aliquota che risulterebbe, se al posto della prestazione in capitale venisse corrisposta una prestazione annuale pari a un quindicesimo della prestazione in capitale. Le prestazioni in capitale sono sempre soggette a un'imposta annuale intera. L'imposta annua viene riscossa almeno all'aliquota dell'1,5 per cento. L'onere massimo comporta il 2 per cento. *****

[2] Le deduzioni sociali e le deduzioni generali non vengono concesse.

[3] Le prestazioni in capitale corrisposte nel medesimo anno vengono addizionate.

[4] Le prestazioni in capitale inferiori a 6000 franchi[1)] non vengono tassate. *****

Art. 40b * c) Utili di liquidazione

[1] In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 36 lettera k sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 36 lettera k è calcolata allo stesso modo delle prestazioni in capitale dalla previdenza conformemente all'articolo 40a. Il rimanente utile da liquidazione viene imposto all'aliquota di un quinto di tale utile, almeno però al 2 per cento.

[2] Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene al più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

---

1) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c

1.3. IMPOSTA SUGLI UTILI DA SOSTANZA IMMOBILIARE

Art. 41 I. Oggetto dell'imposta

[1] Sono soggetti all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare:

a) gli utili realizzati con l'alienazione di fondi della sostanza privata,
b) gli utili realizzati dall'agricoltore con l'alienazione di fondi agricoli e forestali,
c) * gli utili realizzati con l'alienazione di fondi da parte di persone giuridiche ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 lettera e-lettera h nonché lettera j; le disposizioni dell'articolo 81 lettera e come pure dell'articolo 84 vengono applicate per analogia.

[2] I diritti a sé stanti e permanenti non intavolati nel registro fondiario vengono parificati ai fondi.

Art. 42 II. Alienazione
1. Alienazione causante l'imposizione

[1] Ogni alienazione concernente il trasferimento della proprietà di un fondo crea un assoggettamento.

[2] Sono parificati all'alienazione specialmente:

a) i negozi giuridici che dal profilo economico hanno il medesimo effetto di un'alienazione per quanto attiene al potere di disporre di fondi,
b) il trasferimento di fondi nella sostanza commerciale,
c) * l'aggravio di un fondo con servitù di diritto privato o restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se pregiudicano lo sfruttamento incondizionato o il valore di alienazione del fondo in modo duraturo e importante e per questo viene corrisposto un indennizzo;
d) * la fine dell'esenzione dall'assoggettamento di persone giuridiche conformemente all'articolo 78 capoverso 1 lettera e-lettera h nonché lettera j.

Art. 43 2. Alienazione rinviante l'imposizione

[1] L'imposizione è rinviata in caso di:

a) * trapasso di proprietà tramite successione (devoluzione dell'eredità, divisione, legato), anticipo sull'eredità o donazione;[1)]
b) * trapasso di proprietà tra coniugi nel contesto del regime dei beni nonché per indennizzo di contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC) e di diritti relativi alla legislazione sul divorzio, per quanto entrambi i coniugi siano d'accordo;
c) * ricomposizione particellare allo scopo di raggruppare terreni, arrotondare poderi agricoli, pianificare quartieri, rettificare confini o ricomporre particelle nella procedura d'espropriazione rispettivamente in caso di minaccia d'espropriazione;
d) * …

[1)] Art. 21 DELIG; CSC 720.015

e) * ristrutturazioni conformemente all'articolo 20 capoverso 1 e all'articolo 83 capoverso 1 e capoverso 3. La dilazione fiscale viene concessa a condizione che vengano rispettati i termini di divieto di cui all'articolo 20 capoverso 2 e all'articolo 83 capoverso 2 e capoverso 4.

Art. 44 III. Rimborso *

[1] Su domanda l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare viene rimborsata senza interesse, per quanto: *

a) il ricavato dall'alienazione del primo immobile abitato permanentemente nel proprio domicilio entro due anni venga impiegato per l'acquisto di un fondo sostitutivo situato in Svizzera e destinato allo stesso uso,

b) il ricavato dall'alienazione di un fondo agricolo o forestale entro due anni venga impiegato per l'acquisto di un fondo sostitutivo dello stesso genere, gestito in proprio e situato in Svizzera, oppure per migliorare i propri fondi agricoli o forestali gestiti in proprio e situati in Svizzera.

[2] Su domanda motivata il termine di due anni può essere adeguatamente esteso. *

[3] … *

Art. 45 IV. Soggetto fiscale

[1] L'alienante è soggetto all'obbligo fiscale.

[2] La moglie e i figli vengono imposti indipendentemente per i loro utili da sostanza immobiliare.

[3] I proprietari in comune versano le imposte in ragione delle loro aliquote con responsabilità solidale; se le aliquote non sono accertabili oppure non comprovabili, gli utili da sostanza immobiliare vengono imposti nel loro insieme.

Art. 46 V. Oggetto fiscale
1. Utile da alienazione

[1] Per utile da alienazione s'intende l'importo del ricavo che supera le spese d'investimento (prezzo d'acquisto e spese).

[2] Per il calcolo delle spese d'investimento fa stato l'ultima alienazione causante l'imposizione.

[3] In caso di alienazione di fondi per i quali è stato concesso un rimborso delle imposte giusta l'articolo 44, l'utile reinvestito deve essere dedotto dalle spese d'investimento.

Art. 47 2. Ricavo da alienazione

[1] Si considerano ricavo tutte le prestazioni dell'acquirente.

[2] … *

[3] I risarcimenti di pregiudizi comprovabili subiti nella procedura d'espropriazione o in caso di cessione volontaria di fondi gravati da un diritto d'espropriazione, non sono considerati ricavo, ma vengono imposti secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera e), per quanto sostituiscano delle entrate mancate.

Art. 48 3. Spese d'investimento
a) Prezzo d'acquisto

[1] È considerato prezzo d'acquisto il prezzo documentato della compra più tutte le altre prestazioni dell'acquirente. Le prestazioni fornite eludendo l'assoggettamento non vengono considerate.

[2] Se il prezzo d'acquisto non è accertabile, invece dello stesso si considera valore sostitutivo il valore imponibile della sostanza al momento dell'ultima alienazione causante l'imposizione.

[3] Se il fondo è stato trasferito dalla sostanza commerciale a quella privata, quale prezzo d'acquisto viene considerato il valore contabile determinante per il fisco al momento del trasferimento più gli utili per i quali si sono pagate le imposte all'atto del trasferimento.

Art. 49 b) Spese

[1] Sono considerate spese:

a) i costi di urbanizzazione, costruzione, modifiche edilizie e altri miglioramenti permanenti che hanno causato un aumento del valore del fondo,
b) i contributi dei proprietari fondiari, quali i contributi di comprensorio per la costruzione e la correzione di strade, migliorie fondiarie, arginature di fiumi e torrenti nonché ripari antivalangari,
c) * i costi connessi con l'acquisto e l'alienazione del fondo comprese le usuali provvigioni e tasse di mediazione,
d) * le tasse sul plusvalore conformemente alla legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC)[1)].

[2] Non si possono far valere le spese che hanno potuto essere dedotte dall'imposta sul reddito né il valore del proprio lavoro che non è stato imposto quale reddito.

[3] Vengono dedotti dalle spese d'investimento le prestazioni di assicurazioni, i sussidi federali, cantonali o comunali nonché le prestazioni di terzi per cui l'alienante non fornisce alcun risarcimento o rimborso.

Art. 50 c) Variazioni del valore monetario

[1] Se dall'ultima alienazione causante l'imposizione l'indice nazionale dei prezzi al consumo è variato di oltre il 10 per cento, le spese d'investimento devono essere adeguate in ragione della metà della variazione.

[2] Il valore monetario viene corretto secondo lo stato dell'indice al 1° gennaio dell'anno d'investimento e dell'anno d'alienazione. *

---

1) CSC 801.100

Art. 51 4. Deduzione delle perdite

[1] Si possono dedurre dagli utili imponibili derivanti da alienazione le perdite subentrate durante gli ultimi dieci anni a seguito dell'alienazione di fondi privati situati nel Cantone.

[2] Per il calcolo delle perdite derivanti da alienazione fanno stato per analogia gli articoli da 46 a 50.

Art. 52 VI. Tassazione
1. Aliquote d'imposta

[1] L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare comporta[1)]: *

a) 5 % per i primi fr. 9646.–,
b) 6 % per ulteriori fr. 9646.–,
c) 7 % per ulteriori fr. 9646.–,
d) 8 % per ulteriori fr. 9646.–,
e) 9 % per ulteriori fr. 9646.–,
f) 10 % per ulteriori fr. 9646.–,
g) 11 % per ulteriori fr. 9646.–,
h) 12 % per ulteriori fr. 9646.–,
i) 13 % per ulteriori fr. 9646.–,
j) 14 % per ulteriori fr. 9646.–,
k) 15 % per ulteriori fr. 9646.–,
l) 16 % per ulteriori fr. 9646.–,
m) 17 % per ulteriori fr. 9646.–,
n) 18 % per ulteriori fr. 9646.–,
o) 19 % per ulteriori fr. 9646.–,
p) 20 % per ulteriori fr. 9646.–,
q) 21 % per ulteriori fr. 9646.–,
r) 22 % per ulteriori fr. 9646.–,
s) 23 % per ulteriori fr. 9646.–,
t) 24 % per ulteriori fr. 9646.–,
u) 25 % per ulteriori fr. 9646.–,

e raggiunge l'aliquota massima del 15 per cento con 202 566 franchi.

[2] Se nello stesso anno civile si realizzano diversi utili o se questi risalgono alla stessa operazione, il loro totale è determinante per il tasso fiscale. Per gli utili già calcolati fiscalmente deve essere richiesta in aggiunta l'imposta dovuta in base al totale degli utili.

[3] Un totale degli utili inferiore a 4500 franchi[2)] all'anno è esente da imposta. *

---

1) Tutti gli importi indicizzati al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
2) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c

Art. 53 2. Riduzione e aumento

[1] Se durante più di dieci anni il fondo è stato di proprietà dell'alienante, l'importo fiscale per ogni ulteriore anno intero verrà ridotto dell'1.5 per cento, al massimo tuttavia del 51 per cento. *

[2] Se il fondo è rimasto per meno di due anni di proprietà dell'alienante, l'importo verrà aumentato del 2 per cento per ogni mese in meno.

[3] Nel caso di acquisto del fondo in seguito a trapasso di proprietà rinviante l'imposizione si calcolerà la durata della proprietà in base all'ultima alienazione causante l'imposizione. A tale trapasso di proprietà viene parificato il trasferimento di sostanza commerciale nella sostanza privata.

[4] … *

1.4. IMPOSTA SULLA SOSTANZA

Art. 54 I. Oggetto dell'imposta

[1] È soggetta all'imposta la sostanza netta.

[2] La sostanza gravata da un usufrutto o da un diritto di abitazione viene attribuita all'usufruttuario rispettivamente all'avente diritto di abitazione, se non viene versato un indennizzo periodico. *

[3] Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto. *

Art. 55 II. Attivi
1. In genere

[1] Sono imponibili tutti gli attivi mobili e immobili.

[2] Gli attivi vengono stimati al valore venale, ove non sia stabilito diversamente nelle norme che seguono.

Art. 56 2. Fondi
a) Regola

[1] È considerato valore fiscale dei fondi il loro valore venale, tenuti in debito conto il reddito e la capacità di reddito.

[2] Le case d'abitazione e quelle con negozi e uffici si stimano basandosi sulla media del valore venale e del doppio del valore di reddito degli ultimi tre anni.

[3] … *

[4] Edifici di importanza storica e degni di essere protetti quali monumenti storici, la cui conservazione richiede ai proprietari determinati sacrifici, sono tassati principalmente al valore reddituale. *

Art. 57 b) Fondi agricoli

[1] I fondi utilizzati per lunghi periodi a scopi agricoli o forestali vengono imposti secondo il loro valore di reddito. Lo stesso dicasi per i necessari edifici rurali e per l'abitazione facente parte dell'azienda agricola.

[2] Sono esenti da imposta quegli stabili di un'azienda agricola che durevolmente non possono venir usati né a scopo agricolo né altrimenti.

[3] I fondi acquistati a scopo di speculazione o d'investimento di capitali o che servono chiaramente a questi scopi vengono imposti secondo l'articolo 56.

Art. 58 3. Beni mobili e crediti

[1] I beni mobili e i crediti facenti parte della sostanza commerciale vengono imposti al valore determinante per l'imposta sul reddito.

[2] … *

[3] Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente sono esenti da imposta. *

Art. 59 4. Cartevalori e partecipazioni
a) Principio *

[1] Per cartevalori che costituiscono l'oggetto di regolari transazioni, quale valore fiscale fa stato il valore del corso del giorno di riferimento determinante per l'imposta sulla sostanza. *

[2] Per titoli, quote di cooperative e altri diritti di partecipazione non negoziati in continuazione il valore venale deve essere accertato in base al loro valore intrinseco. *

[3] Cartevalori e diritti di partecipazione che appartengono alla sostanza commerciale del contribuente vengono valutati al valore determinante per l'imposta sul reddito. *

[4] I diritti di quote delle corporazioni sono esenti da imposta. *

Art. 59a * b) Stima delle partecipazioni di collaboratore

[1] Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 17b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Su richiesta, eventuali termini di attesa vengono adeguatamente considerati.

[2] Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 17b capoverso 3 e 17c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

Art. 60 5. Beni immateriali

[1] I beni immateriali quali i diritti d'autore, i diritti su brevetti, campioni e modelli, sono imponibili come sostanza se acquistati contro pagamento.

[2] I beni immateriali facenti parte della sostanza commerciale vengono imposti al valore determinante per l'imposta sul reddito.

Art. 61 6. Diritti derivanti da assicurazioni e da istituti di risparmio

[1] Le assicurazioni di capitali e di rendita sono soggette all'imposta sulla sostanza per il loro valore di riscatto.

[2] I depositi in istituti aziendali di previdenza o di risparmio non vengono imposti finché sono vincolati secondo le norme di questi istituti.

Art. 62 III. Passivi

[1] Si tiene conto interamente dei debiti di cui il contribuente risponde da solo, mentre altri debiti, ad esempio debiti solidali e di fideiussione, sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente debba onorarli.

[2] L'obbligo di versare una rendita viene considerato alla stregua di debito, basandosi sul suo valore in contanti del momento, a meno che essa non sia stata assegnata a titolo gratuito e in adempimento di obblighi familiari previsti dalla legge.

Art. 62a * IV. Riduzione dell'imposta su brevetti

[1] Il patrimonio commerciale netto si riduce in misura pari al rapporto tra i brevetti e i diritti analoghi secondo l'articolo 18c rispetto al patrimonio commerciale complessivo.

Art. 63 V. Calcolo dell'imposta
1. Importi esenti *

[1] Nel calcolo dell'imposta si deducono dalla sostanza netta[1)]: *

a) per coniugi viventi in costanza di matrimonio globalmente: fr. 134 000.–,
b) per ogni figlio per cui viene chiesta una deduzione per figli: fr. 27 000.–,
c) per tutti gli altri contribuenti: fr. 67 000.–.

[2] … *

[3] Gli importi esenti da imposta vengono stabiliti in base alle condizioni esistenti alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. *

[4] In caso di assoggettamento parziale l'esenzione viene concessa pro rata.

Art. 64 2. Tassi fiscali *

[1] L'imposta sulla sostanza comporta[2)]: *

a) 0,9 ‰ per i primi fr. 74 200.–,
b) 1,1 ‰ per ulteriori fr. 44 520.–,
c) 1,4 ‰ per ulteriori fr. 44 520.–,
d) 1,5 ‰ per ulteriori fr. 59 360.–,
e) 1,6 ‰ per ulteriori fr. 74 200.–,
f) 1,85 ‰ per ulteriori fr. 148 400.–,

---

1) Tutti gli importi indicizzati al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
2) Tutti gli importi indicizzati al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c

g) 2,15 ‰ per ulteriori fr. 214 120.–,
h) 1,7 ‰ per l'intera sostanza imponibile se questa supera fr. 659 320.–.

[2] … *

[3] … *

1.5. TESTATICO

Art. 65 * …

1.6. BASI TEMPORALI

Art. 66 * I. Periodo fiscale

[1] Le imposte sul reddito e la sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale. Ciò vale anche per l'imposta federale diretta. *

[2] Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

[3] Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici non sono convertiti per la fissazione dell'aliquota.

[4] Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, le deduzioni sociali e le deduzioni limitate e stabilite in ragione dell'importo per le spese periodiche sono accordate solo in misura proporzionale; per la determinazione dell'aliquota fiscale vengono computate interamente.

Art. 67 * II. Determinazione del reddito

[1] Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.

[2] Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

[3] I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni anno civile. È inoltre necessaria una chiusura dei conti se l'assoggettamento si estingue oppure se cessa l'attività lucrativa indipendente. In caso di assunzione dell'attività lucrativa indipendente dopo il 30 giugno non si deve procedere ad alcuna chiusura dei conti.

Art. 68 * III. Determinazione della sostanza

[1] La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. In caso di modifiche della ripartizione intercantonale o internazionale d'imposta resta riservata un'imposizione pro rata.

[2] Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.

[3] Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, è prelevata l'imposta corrispondente a questa parte. E' fatto salvo l'articolo 70 capoverso 2. *

[4] Se il contribuente eredita della sostanza nel corso del periodo fiscale, fa stato per analogia il capoverso 3.

Art. 69 * IV. Determinazione per coniugi

[1] In caso di matrimonio i coniugi sono tassati congiuntamente per tutto il periodo fiscale.

[2] In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale.

[3] Se uno dei coniugi muore, sino al giorno del decesso i due coniugi sono tassati congiuntamente. Il decesso fa stato quale conclusione dell'assoggettamento di entrambi i coniugi e quale inizio dell'assoggettamento del coniuge superstite.

Art. 70 * V. Modifica dell'assoggettamento

[1] In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale in corso nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 40a della legge sono tuttavia imponibili nel Cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. *

[2] L'assoggettamento in un cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionalmente alla durata dell'appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.

Art. 71 * VI. Disposizioni esecutive

[1] Il Governo regola i dettagli circa le basi temporali.

1.7. IMPOSTA PREVENTIVA *

Art. 72 * Rimborso

[1] Il rimborso dell'imposta preventiva avviene interamente in contanti.

[2] Laddove particolari condizioni lo giustificano, l'Amministrazione cantonale delle imposte è autorizzata al computo con le imposte federali, cantonali, comunali e di culto provvisorie o definitive.

Art. 73 * …

2. Imposta sugli utili e sul capitale *

2.1. ASSOGGETTAMENTO

Art. 74 * I. Assoggettamento illimitato

[1] Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le rimanenti persone giuridiche sono assoggettate all'imposta, se la loro sede o la loro effettiva amministrazione si situa nel Cantone. *

[1bis] La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in entrambi i cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione ai sensi dell'articolo 165 della legge è quella del cantone della sede e dell'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale. *

[2] Sono assimilati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 LICol[1)]. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali. *

[3] Le persone giuridiche e le società commerciali estere nonché le collettività di persone straniere contribuenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 sono parificate a quelle persone giuridiche indigene a cui assomigliano di più di fatto o di diritto.

[4] L'assoggettamento in un cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva in virtù dell'appartenenza economica giusta l'articolo 75 capoverso 1 della legge vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo fiscale. *

[5] L'utile e il capitale sono ripartiti fra i cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia. *

Art. 75 II. Assoggettamento limitato

[1] Le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'effettiva amministrazione nel Cantone sono soggette all'obbligo fiscale se:

a) sono titolari, socie o usufruttuarie di aziende commerciali nel Cantone,

---

[1)] Legge federale del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol; RS 951.31)

b) conducono nel Cantone stabilimenti d'impresa,
c) * hanno proprietà fondiarie nel Cantone, sono titolari di diritti di godimento reali limitati o diritti di godimento personali economicamente equivalenti a questi,
d) * da sole o insieme a terzi alienano diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone,
e) * commerciano con fondi situati nel Cantone.

[2] Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre soggette all'obbligo fiscale se: *

a) * sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone;
b) * …
c) * fungono da intermediari di fondi situati nel Cantone.

[3] Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. *

Art. 75a * III. Estensione dell'assoggettamento e ripartizione fiscale *

[1] L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone. *

[2] L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte dell'utile e del capitale per cui sussiste un assoggettamento nel Cantone conformemente all'articolo 75. Persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva all'estero devono assoggettare a imposizione almeno l'utile conseguito nel Cantone e il capitale situato nel Cantone. *

[3] Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. *

Art. 76 * IV. Calcolo delle imposte

[1] Le persone giuridiche imponibili nel Cantone solo per una parte del loro capitale versano l'imposta per il capitale imponibile nel Cantone secondo il tasso fiscale che corrisponde all'intero capitale imponibile.

[2] Le persone giuridiche non aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera versano le imposte sugli utili e sul capitale per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi situati nel Cantone almeno in base al tasso fiscale determinante per gli utili imponibili nel Cantone e per il capitale imponibile nel Cantone.

Art. 77 V. Corresponsabilità *

[1] Delle imposte di una persona giuridica risponde solidalmente fino all'importo:

a) della sostanza netta, chi al termine dell'obbligo fiscale è incaricato dell'amministrazione o della liquidazione,
b) del ricavo netto, chi è incaricato della liquidazione di aziende commerciali o stabilimenti d'impresa oppure chi è incaricato dell'alienazione o della realizzazione di fondi o di crediti garantiti con pegno immobiliare nel Cantone.

[2] La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 sussiste solo se esse non hanno fatto tutto quanto era pretendibile per l'accertamento e il pagamento del credito fiscale.

[3] Delle imposte rispondono solidalmente inoltre:

a) i soci di società commerciali estere o di altre collettività di persone straniere senza personalità giuridica,
b) * la direzione di un fondo d'investimento con possesso fondiario diretto.
c) * i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone, fino a concorrenza del tre per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimo non ha domicilio fiscale in Svizzera.

[4] Se una persona giuridica trasferisce attivi e passivi ad un'altra persona giuridica, le imposte da essa dovute sono da versare dalla persona giuridica che se li assume.

Art. 78 VI. Esenzione dall'assoggettamento *

[1] Sono esenti dall'assoggettamento:

a) la Confederazione e i suoi istituti e stabilimenti secondo il diritto federale,
b) il Cantone e i suoi istituti e stabilimenti,
c) * le regioni e i comuni del Cantone e i loro istituti e stabilimenti,
d) i beni di prebenda ed ecclesiastici delle due Chiese di Stato e dei loro comuni parrocchiali,
e) * le altre persone giuridiche che nell'interesse cantonale o nazionale perseguono scopi di culto, limitatamente all'utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi,
f) le persone giuridiche con sede in Svizzera che nell'interesse cantonale o nell'interesse comune svizzero perseguono scopi pubblici o di esclusiva utilità pubblica, limitatamente all'utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi,
g) * le casse svizzere d'assicurazione sociale e di compensazione e soprattutto le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie, per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, per quanto previsto dal diritto federale,
h) gli istituti di previdenza di imprese con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera e di imprese aventi stretti rapporti con gli stessi, per quanto le loro entrate e il loro valori patrimoniali servano permanentemente ed esclusivamente alla previdenza professionale, fatta eccezione per i plusvalori risultanti dall'alienazione di immobili,

i) * gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali esentati dall'assoggettamento conformemente all'articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite per immobili di proprietà dei beneficiari istituzionali che vengono utilizzati dai loro uffici,

j) * gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente casse svizzere d'assicurazione sociale e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera g o istituti di previdenza professionale esentati dall'imposta conformemente alla lettera h.

k) * le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.

[2] Le persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere e-h e j sottostanno nondimeno all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare secondo l'articolo 41 e segg., se il diritto federale lo consente. *

3 [1)]

[4] L'elenco delle istituzioni esentate dall'assoggettamento viene pubblicato. La persona giuridica interessata può impedire la pubblicazione mediante comunicazione scritta all'Amministrazione delle imposte. *

2.2. IMPOSTA SULL'UTILE

Art. 79 I. Oggetto fiscale
1. Calcolo dell'utile netto in genere

[1] L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto. Esso si compone

a) del saldo del conto profitti e perdite,

b) di tutte le parti del risultato d'esercizio, prelevate prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non usate per coprire le spese giustificate dall'uso commerciale, quali in particolare
   1. le spese sostenute per l'acquisto, la fabbricazione o l'aumento del valore di beni patrimoniali investiti,
   2. gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale,
   3. i depositi versati a fondi di riserva,

[1)] Il 15 giugno 2009 il Gran Consiglio ha deciso la legge mantello sulla NPC grigionese. Con la legge mantello, nell'art. 78 è stato tra le altre cose introdotto un nuovo cpv. 3. Contro l'atto legislativo della legge mantello è stato lanciato un referendum. La legge mantello sulla NPC grigionese è stata respinta nella votazione del 7 marzo 2010.

4. i versamenti al proprio capitale con mezzi appartenenti alla persona giuridica, in quanto essi non provengono da riserve per cui sono state versate delle imposte,
5. le distribuzioni dichiarate o dissimulate di utili,
6. i trasferimenti di utili,
7. gli anticipi sugli utili,
8. le assegnazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale,

c) * dei proventi non accreditati al conto profitti e perdite compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione.

d) * …

[2] Le prestazioni a favore di soci o di persone con le quali esistono stretti rapporti personali, devono essere stimate secondo il loro valore reale.

[3] Le prestazioni che imprese miste d'interesse pubblico procurano in prevalenza a persone loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo con l'aggiunta di un margine adeguato oppure al loro prezzo di vendita finale dedotto un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa deve essere conformemente rettificato. Il Governo può emanare le relative disposizioni esecutive.[1)] *

Art. 79a * 2. Brevetti e diritti analoghi: definizioni

[1] Sono considerati brevetti:

a) brevetti secondo la Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, nella versione riveduta del 29 novembre 2000[2)], con designazione «Svizzera»;
b) i brevetti secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti[3)];
c) i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a o b.

[2] Sono considerati diritti analoghi:

a) i certificati protettivi complementari secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti e la loro proroga;
b) le topografie protette secondo la legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie[4)];
c) le varietà vegetali protette secondo la legge federale del 20 marzo 1975[5)] sulla protezione delle novità vegetali;
d) i documenti protetti secondo la legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici[6)];
e) le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura[7)];
f) i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a–e.

---

1) Con DG del 19 ago. 1997 il Governo ha posto in vigore con effetto retroattivo al 1o gen. 1997 l'art. 79 cpv. 3. Con l'entrata in vigore viene abrogato l'art. 191.
2) RS 0.232.142.2
3) RS 232.14
4) RS 231.2
5) RS 232.16
6) RS 812.21
7) RS 910.1

Art. 79b * 3. Brevetti e diritti analoghi: imposizione

[1] Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile.

[2] L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del 6 per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

[3] L'imposizione ad aliquota ridotta dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi avviene dopo l'ingresso di questi diritti nel patent box solo se tale utile supera le spese di ricerca e sviluppo sostenute complessivamente fino all'ingresso e dedotte fiscalmente per tali diritti nonché un'eventuale deduzione secondo l'articolo 81a, per quanto questa sia effettivamente ammissibile. Nel quinto anno dall'ingresso nel patent box occorre conteggiare le spese di ricerca e sviluppo non ancora compensate nonché un'eventuale deduzione secondo l'articolo 81a. Il contribuente ha il diritto di addizionare in qualsiasi momento le spese di ricerca e di sviluppo non compensate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all'importo addizionato.

[4] Se entro cinque anni il contribuente trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva all'estero o in un Cantone che prevede un'imposizione divergente da quella prevista dal capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo non ancora compensate, ivi compresa la deduzione secondo l'articolo 81a, vengono addizionate all'utile netto imponibile.

[5] Sono applicabili le ulteriori disposizioni del Consiglio federale conformemente all'articolo 24b capoverso 4 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni[1)].

Art. 80 4. Interessi su capitale proprio dissimulato *****

[1] Fanno parte dell'utile imponibile delle società di capitali e delle cooperative anche gli interessi passivi di quella parte del capitale di terzi che deve essere considerata capitale proprio.

Art. 80a * 5. Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

[1] In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

[2] Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 78 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

---

1) RS 642.14

Art. 81 * 6. Spese giustificate dall'uso commerciale *****

[1] Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale specialmente:

a) * le imposte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, eccettuate le imposte penali e le multe fiscali,

a) le imposte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni[1)],

b) gli ammortamenti comprovati per diminuzione di valore della sostanza commerciale,

c) gli accantonamenti per gli impegni il cui ammontare non è ancora stato stabilito oppure per altri imminenti rischi di perdite esistenti durante l'esercizio commerciale[2)],

d) gli accantonamenti per future spese di ricerca e sviluppo nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo,[3)]

e) le perdite sulla sostanza commerciale, per quanto siano state contabilizzate,

f) * i contributi periodici e una tantum, versati nel quadro della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)[4)], a istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, per quanto sia escluso qualsiasi impiego contrario allo scopo,

g) * le prestazioni volontarie in denaro e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica (art. 78 lett. a-d nonché lett. f) fino al 20 per cento dell'utile netto imponibile,

h) i ribassi, gli sconti, gli abbuoni sulla cifra d'affari e i rimborsi sul pagamento per forniture e prestazioni nonché le eccedenze di compagnie d'assicurazione destinate alla ripartizione fra gli assicurati,

i) * le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale,

j) le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale[5)]

[2] Rettifiche del valore, nonché ammortamenti sulle spese di produzione di partecipazioni che soddisfano i presupposti dell'articolo 88a capoverso 1 lettera b vengono aggiunti all'utile imponibile, per quanto non siano più giustificati. *

[3] Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono le retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatte a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri. *

[3] [6)]Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;

---

1) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 25 cpv. 1 lett. a LAID (RS 642.14); cfr. art. 23b cpv. 1 DELIG (CSC 720.015)

2) Testo giusta decreto popolare del 13 giu. 1999; vedi nota all'art. 1 lett. b

3) Art. 12 segg. DELIG; CSC 720.015

4) RS 831.40

5) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 25 cpv. 1 lett. f LAID (RS 642.14); cfr. art. 23b cpv. 1 DELIG (CSC 720.015)

6) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 25 cpv. 1[bis] LAID (RS 642.14); cfr. art. 23b cpv. 2 DELIG (CSC 720.015)

b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
c) le multe;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

3bis [1] Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettera c e lettera d sono deducibili se:

a) sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 81a * 7. Deduzione supplementare delle spese di ricerca e sviluppo

1 Su richiesta è permessa la deduzione in via aggiuntiva del 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.

2 Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione[2].

3 Una deduzione superiore è ammessa per:

a) le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;
b) l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

4 Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

Art. 81b * 8. Limitazione dello sgravio fiscale

1 La riduzione fiscale complessiva secondo l'articolo 79b capoversi 1 e 2 e l'articolo 81a nonché in base agli ammortamenti secondo l'articolo 189d capoverso 3 non può eccedere il 55 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente agli articoli 88 e 88a, e prima della deduzione delle riduzioni effettuate.

2 Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

3 Eventuali riduzioni devono essere effettuate secondo il seguente ordine:

a) deduzione supplementare per spese di ricerca e sviluppo (art. 81a);
b) ammortamenti delle riserve occulte dichiarate (art. 189d cpv. 3);
c) riduzione per redditi da brevetti e diritti analoghi (art. 79b).

---

1) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 25 cpv. 1ter LAID (RS 642.14); cfr. art. 23b cpv. 3 DELIG (CSC 720.015)
2) RS 420.1

Art. 82 9. Operazioni senza influenza sul risultato *

[1] Non costituiscono utile imponibile:

a) gli apporti dei soci di società di capitali e di cooperative, compresi gli aggi,
b) gli aumenti di capitale in seguito a eredità, legato e donazione.

Art. 82a * 10. Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

[1] Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

[2] Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 78 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

[3] Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

[4] Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Art. 83 * 11. Ristrutturazioni *

[1] Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se la persona giuridica rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengono ripresi:

a) in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
b) in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, se vengono trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;
c) in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
d) in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.

[2] In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 145 e segg., nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.

[3] Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. È fatto salvo il trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d.

[4] Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 145 e segg. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.

[5] Se riserve occulte vengono trasferite ad un'impresa esente da imposta, l'imposizione avviene tramite le riserve occulte. Fanno eccezione le riserve occulte sugli immobili, nonché le partecipazioni secondo l'articolo 88a. *

[6] La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.

Art. 84 12. Sostituzione di beni *

[1] In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili. *

[2] È escluso il trasferimento di riserve occulte fuori dalla Svizzera. *

[3] Se la sostituzione dei beni non viene effettuata nel corso dello stesso esercizio commerciale può essere costituito un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. L'accantonamento è da utilizzare di regola entro due anni[1)] per l'ammortamento del bene sostituito o da stornare a favore del conto profitti e perdite.

[4] Sono considerati necessari all'azienda solo gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono esclusi in particolare gli elementi patrimoniali che servono all'azienda unicamente come investimento o soltanto tramite il loro reddito. *

[5] In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata soddisfa i presupposti dell'articolo 88a capoverso 1 lettera b. *

---

1) Art. 15 DELIG; CSC 720.015

Art. 85 13. Prescrizioni speciali per associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale *

[1] Le quote sociali pagate a un'associazione secondo il suo statuto e gli apporti al patrimonio di una fondazione non vengono aggiunti all'utile imponibile.

[2] Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli, le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri. *

[3] Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto. *

Art. 86 * 14. Compensazione delle perdite *

[1] Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite dei sette periodi d'esercizio precedenti il periodo fiscale, per quanto esse non abbiano ridotto l'utile netto imponibile dei periodi precedenti.

[2] Con prestazioni a pareggio di un bilancio passivo nel quadro di un risanamento che non siano apporti ai sensi dell'articolo 82 lettera a), si possono compensare anche perdite sorte in periodi d'esercizio precedenti che non hanno potuto essere compensate con utili.

[3] I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera. *

[4] Le società tassate secondo gli articoli 89-89b del diritto anteriore hanno diritto a compensare le perdite solo nella misura in cui risultati positivi sarebbero stati tassati come utili. *

Art. 87 II. Calcolo delle imposte
1. In generale

[1] L'imposta sull'utile ammonta al 4,5 per cento. *

[2] Le persone giuridiche che perseguono scopi ideali non sono assoggettate all'imposta sugli utili a condizione che i loro utili imponibili non superino il limite di cui all'articolo 66a della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)[1)] e siano esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali scopi. *

[3] Se una società di capitali o una società cooperativa fa parte di un gruppo internazionale, su richiesta l'aliquota d'imposta viene alzata nella misura necessaria affinché insieme all'imposta federale diretta venga raggiunto l'onere fiscale minimo accettato dallo Stato estero. *

---

1) RS 642.11

Art. 88 * 2. Società con partecipazioni
a) Principio

[1] Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo. *

[2] Il ricavato netto corrisponde al provento di queste partecipazioni dedotte le rispettive spese di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; resta riservata la comprova delle effettive spese amministrative. Sono considerate spese di finanziamento gli interessi passivi nonché ulteriori dispendi economicamente equiparabili agli interessi passivi. *

[3] Non sono considerati proventi da partecipazioni specialmente:

a) * …
b) i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale per la società o la cooperativa debitrice,
c) * gli utili di rivalutazioni,
d) * …

[4] Il provento da una partecipazione non viene considerato nel calcolo della riduzione, quando un ammortamento legato alla distribuzione degli utili è effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile.

[5] Riguardo alle società madri delle banche di rilevanza sistemica secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR)[1)] per il calcolo del ricavato netto secondo il capoverso 2 non sono considerati né i costi di finanziamento né i crediti iscritti a bilancio derivanti dal trasferimento interno al gruppo di risorse, relativi ai prestiti seguenti: *

a) prestiti obbligatoriamente convertibili e prestiti con rinuncia al credito di cui all'articolo 11 capoverso 4 LBCR; e
b) strumenti di debito a copertura delle perdite in caso di misure per insolvenza ai sensi degli articoli 28-32 LBCR.

Art. 88a * b) Utili in capitale su partecipazioni

[1] Appartengono al provento da partecipazioni anche gli utili in capitale: *

a) se il ricavo dell'alienazione supera le spese di produzione e

---

1) RS 952.0

b) se la partecipazione alienata era pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto se i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

[2] Le spese di produzione vengono ridotte nella misura degli ammortamenti attuati, per quanto essi abbiano comportato un taglio della riduzione giusta l'articolo 88 capoverso 4.

[3] Per partecipazioni che sono state iscritte a valore contabile all'atto di una ristrutturazione neutra sul piano del profitto, ci si basa sulle spese di produzione originarie.

[4] La deduzione di partecipazione è esclusa se una società da sola o con terzi aliena diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone. *

Art. 89 * …

Art. 89a * …

Art. 89b * …

2.3. IMPOSTA SUL CAPITALE

Art. 90 I. Oggetto

[1] L'oggetto dell'imposta sul capitale è costituito dal capitale proprio.

[2] Il capitale proprio imponibile si compone:

a) * nelle società di capitali e nelle cooperative del capitale azionario o sociale liberato, degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2, delle riserve dichiarate e delle riserve occulte costituite dall'utile per il quale sono state pagate delle imposte;

b) nelle associazioni, nelle fondazioni e nelle rimanenti persone giuridiche della sostanza netta calcolata in base alle disposizioni per le persone fisiche.

[3] Il capitale proprio imponibile di società di capitali e cooperative viene aumentato della parte del capitale di terzi che dal punto di vista economico viene considerata capitale proprio.

[4] Il capitale proprio imponibile si riduce in misura pari al rapporto tra le partecipazioni secondo l'articolo 88, i diritti secondo l'articolo 79a e i mutui concessi a società del gruppo rispetto agli attivi complessivi. Tale riduzione non viene concessa a società con tassazione del capitale secondo l'articolo 92. *

Art. 90a * II. Imposta minima

[1] A partire dal quinto anno d'esercizio dopo la loro costituzione, invece dell'imposta sull'utile e sul capitale le società di capitali e cooperative versano un'imposta minima di 200 franchi, se le imposte sull'utile e sul capitale non raggiungono tale importo.

Art. 91 * III. Calcolo dell'imposta
1. In genere *

[1] L'imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative comporta[1)]:

a) 2,3 ‰ per i primi fr. 5 936 000.–;
b) 2,5 ‰ per l'importo rimanente.

[2] L'imposta sul capitale delle associazioni, delle fondazioni e delle altre persone giuridiche comporta[2)]:

a) 2,3 ‰ per i primi fr. 2 968 000.–;
b) 2,5 ‰ per ulteriori fr. 11 872 000.–;
c) 3,7 ‰ per ulteriori fr. 17 808 000.–;
d) 4,5 ‰ per ulteriori fr. 26 712 000.–;
e) 5,0 ‰ per ulteriori fr. 44 520 000.–;
f) 5,7 ‰ per l'importo rimanente.

[3] Dal capitale o dalla sostanza netta delle persone giuridiche di cui all'articolo 87 capoverso 2 vengono detratti 106 000 franchi[3)]. *

Art. 92 2. Società senza attività commerciale *

[1] Su richiesta persone giuridiche senza attività commerciale effettiva in Svizzera vengono assoggettate a un'imposta sul capitale più bassa. Si tratta di *

a) * persone giuridiche il cui scopo consiste nell'amministrazione durevole di partecipazioni, se le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi;
b) * persone giuridiche che svolgono una mera attività amministrativa in Svizzera al di fuori del settore immobiliare;
c) * persone giuridiche la cui attività commerciale è prevalentemente riferita all'estero e si limita a funzioni subordinate all'interno del gruppo.

[2] L'imposta cantonale semplice ammonta allo 0,05 per mille, tuttavia almeno a 200 franchi. *

[3] … *

---

1) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
2) Tutti gli importi indicizzati al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c
3) Indicizzato al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c

2.4. IMPOSTA MINIMA

Art. 93 * …

Art. 94 * …

Art. 95 * …

2.5. BASI TEMPORALI

Art. 96 I. Periodo fiscale

[1] Le imposte sull'utile e sul capitale vengono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale. *****

[2] Si considera periodo fiscale l'anno d'esercizio.

[3] In ogni anno civile, fatta eccezione per l'anno di fondazione, devono essere chiusi i conti e allestiti un bilancio e un conto profitti e perdite. La chiusura dei conti viene inoltre richiesta in caso di trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'azienda commerciale o di uno stabilimento d'impresa nonché alla chiusura della liquidazione. *****

Art. 97 II. Calcolo dell'utile netto e del capitale

[1] L'imposta sull'utile è calcolata in base all'utile netto conseguito nel periodo fiscale.

[1bis] Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale[1)].

[2] L'imposta sul capitale è calcolata in base alla situazione alla fine dell'esercizio commerciale. *****

[2bis] Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) durante il periodo fiscale[2)].

[3] Se un esercizio commerciale comprende più o meno 12 mesi:

a) ***** …
b) ***** l'imposta sul capitale viene calcolata per la durata effettiva del periodo fiscale.

---

1) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 31 cpv. 3bis LAID (RS 642.14); cfr. art. 24b cpv. 1 DELIG (CSC 720.015)

2) Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 31 cpv. 5 LAID (RS 642.14); cfr. art. 24b cpv. 2 DELIG (CSC 720.015)

[4] Se una persona giuridica viene sciolta o trasferisce all'estero la propria sede, l'amministrazione, un'azienda commerciale o uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite dall'utile netto non imposto vengono imposte assieme con l'utile netto dell'ultimo esercizio commerciale. *

[5] Se mutano le condizioni determinanti per la ripartizione fiscale intercantonale o internazionale, per la data del mutamento va effettuata una tassazione intermedia.

2.6. COMUNI *

Art. 97a' * III. Assegnazione dei mezzi

[1] Una volta pervenuto il pagamento, le imposte sugli utili e sul capitale riscosse per i comuni vengono trasmesse ai comuni aventi diritto, dedotto l'indennizzo secondo l'articolo 165a.

[2] L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.

3. … *

Art. 97a * …

Art. 97b * …

Art. 97c * …

Art. 97d * …

3a. Imposta di culto *

Art. 97e * I. Principio

[1] Per le Chiese riconosciute dallo Stato il Cantone riscuote l'imposta di culto sull'imposta sull'utile e sul capitale.

Art. 97f * II. Obbligo fiscale

[1] Sono assoggettati all'obbligo fiscale i contribuenti secondo gli articoli 74, 75, 78 e 187c.

[2] Sono esentati dall'obbligo fiscale i contribuenti con scopi confessionali che non perseguono scopi di lucro.

Art. 97g * III. Oggetto e riscossione

[1] L'imposta di culto viene riscossa in per cento dell'imposta cantonale semplice.

[2] La tassazione e la riscossione vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale.

[3] … *

Art. 97h * IV. Assegnazione dei mezzi

[1] Le imposte di culto incassate vengono assegnate alle due Chiese riconosciute dallo Stato in proporzione al numero di appartenenti alle rispettive Chiese secondo il registro fiscale delle persone fisiche. Le quote parti vengono conteggiate annualmente.

4. Imposta alla fonte

Art. 98 I. Contribuenti
1. Lavoratori
a) Senza permesso di residenza o con domicilio all'estero

[1] Sono soggetti all'imposizione alla fonte:

a) * i lavoratori stranieri senza un permesso di residenza della polizia degli stranieri, che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, per le loro entrate derivanti da attività lucrativa dipendente nonché per ogni reddito sostitutivo. Sono fatte salve le entrate tassate secondo l'articolo 99a;

b) * i lavoratori domiciliati all'estero che nel Cantone svolgono un'attività lucrativa dipendente per breve tempo oppure quali frontalieri o pendolari settimanali, per le entrate dalla loro attività e per ogni reddito sostitutivo. Sono fatti salvi i proventi tassati secondo l'articolo 99a;

c) * i lavoratori domiciliati all'estero che percepiscono un salario o altre indennità per lavoro nei trasporti internazionali per acqua, aria o terra da datori di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone; fa eccezione l'imposizione dei marittimi per il lavoro a bordo di una nave d'alto mare.

[2] I coniugi che vivono in costanza di matrimonio di diritto o di fatto sono tassati nella procedura ordinaria, se uno di essi possiede la cittadinanza svizzera o il permesso di residenza. *

Art. 99 b) Calcolo dell'imposta

[1] La ritenuta alla fonte è calcolata sui proventi lordi in ragione dei tassi fiscali validi per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; essa comprende le imposte federali, cantonali e comunali nonché le imposte delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali. *

[1bis] Sono imponibili: *

a) le entrate derivanti da attività lucrativa dipendente secondo l'articolo 98 capoverso 1, i redditi accessori come vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura, tuttavia non le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 2; e

b) proventi compensativi.

[2] Le prestazioni in natura e le mance vengono valutate in base alle aliquote valide per l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti.

[3] Nel determinare le tariffe fiscali si tiene conto della situazione familiare (art. 39), degli importi globali per le spese professionali (art. 31), dei premi d'assicurazione (art. 36 lett. d, lett. e e lett. h), nonché delle deduzioni per gli oneri familiari (art. 38 cpv. 1 lett. d). L'Amministrazione delle imposte pubblica i singoli importi globali. *

[4] L'imposta per coniugi viventi in costanza di matrimonio ed esercitanti entrambi attività lucrativa viene calcolata in base a una tariffa dei doppi redditi coniugali che tiene conto del secondo reddito, il quale aumenta la progressione, degli importi globali e delle deduzioni ai sensi del capoverso 3, nonché della detrazione per doppio reddito coniugale (articolo 38 lettera b). *

[5] … *

[5bis] Sono applicabili i criteri definiti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in virtù dell'articolo 33 capoverso 4 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni[1)] riguardo alla considerazione delle tredicesime mensilità, delle gratifiche, dell'occupazione irregolare, del lavoro rimunerato su base oraria, del reddito derivante da un'attività lucrativa a tempo parziale o accessoria e degli elementi determinanti l'aliquota nonché regole inerenti il cambiamento di tariffa, l'adeguamento o la correzione retroattivi dei salari e prestazioni fornite prima dell'inizio o dopo il termine dell'impiego. *

Art. 99a * c) Procedura di conteggio semplificata

[1] Per le piccole remunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota del 4,5 per cento senza tener conto di deduzioni; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta secondo gli articoli 2 e 3 della legge federale contro il lavoro nero[2)]. Le imposte sul reddito di Cantone, comuni e Chiesa risultano così saldate. Non viene riscosso un tasso fiscale.

[2] Il Governo regola l'attribuzione dell'imposta alle singole sovranità fiscali[3)].

[3] Il Governo può aumentare o ridurre l'aliquota d'imposta di al massimo due punti percentuali per raggiungere un'aliquota d'imposta unitaria in tutta la Svizzera.

---

1) RS 642.14

2) Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005 (LLN; SR 822.41)

3) Art. 45a DELIG; CSC 720.015

[4] Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS. Esso risponde per il versamento dell'imposta. Si applica per analogia l'articolo 37a LIFD[1)].

Art. 100 2. Artisti, sportivi e conferenzieri *

[1] I professionisti dello spettacolo residenti all'estero quali i musicisti, gli attori nonché gli sportivi e i conferenzieri vengono imposti alla fonte per le entrate dalla loro attività personale nel Cantone e per altre indennità ad essa congiunte. *

[2] La deduzione alla fonte si fa anche se le indennità non spettano all'artista, allo sportivo o al conferenziere, bensì a una terza persona. *

[3] L'organizzatore dello spettacolo nel Cantone risponde solidalmente dell'imposta.

[4] Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 6 per cento dei proventi imponibili. *

[5] Sono considerati proventi imponibili i proventi lordi, comprensivi di redditi accessori e indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento. Questi ultimi ammontano: *

a) * al 50 per cento dei proventi lordi per gli artisti;
b) * al 20 per cento dei proventi lordi per gli sportivi e i conferenzieri.

[6] L'imposta alla fonte non viene riscossa se i proventi lordi non raggiungono l'ammontare stabilito dal Dipartimento federale delle finanze in virtù dell'articolo 92 capoverso 5 della legge federale sull'imposta federale diretta[2)]. *

Art. 101 3. Consiglieri d'amministrazione

[1] I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone vengono imposti alla fonte per i tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e simili rimunerazioni percepite. Lo stesso vale se tali rimunerazioni sono versate a un terzo. *

[2] I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di imprese estere, che conducono nel Cantone stabilimenti d'impresa o aziende commerciali, vengono imposti alla fonte per i tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e simili rimunerazioni versate a carico degli stabilimenti d'impresa o delle aziende. *

[3] Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 10 per cento delle entrate lorde. *

---

1) Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11)
2) RS 642.11

Art. 102 * 4. Creditori ipotecari

[1] I titolari o gli usufruttuari residenti all'estero di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone o da diritti immobiliari di garanzia su tali fondi vengono imposti alla fonte per i proventi loro versati.

[2] Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 6 per cento dei proventi lordi.

Art. 103 * 5. Beneficiari di prestazioni di previdenza

[1] I beneficiari residenti all'estero di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni, versati in base ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico da un datore di lavoro o da una cassa di previdenza con sede nel Cantone, sono soggetti all'obbligo fiscale per tali prestazioni. *****

[2] I beneficiari residenti all'estero di prestazioni, versate da istituti di diritto privato della previdenza professionale o da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata con sede o rappresentanza stabile nel Cantone, sono soggetti all'obbligo fiscale per tali prestazioni.

[3] Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 6 per cento delle entrate lorde. *****

Art. 103a * 6. Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore

[1] Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa (art. 17b cpv. 3) vengono imposte alla fonte, conformemente all'articolo 17d, in base a una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.

[2] L'aliquota dell'imposta per Cantone e comuni è fissata al 10 per cento ciascuno del vantaggio valutabile in denaro.

Art. 104 II. Collaborazione del debitore della prestazione imponibile

[1] Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a: *****

a) ritenere sui versamenti in contanti l'importo fiscale dovuto e in caso di altre prestazioni (in particolare prestazioni in natura e mance) riscuotere l'imposta dovuta dal creditore della prestazione,

b) * compilare per il contribuente una distinta o una ricevuta della deduzione fiscale effettuata,

c) trasmettere periodicamente all'Amministrazione cantonale delle imposte secondo le istruzioni della stessa le imposte ritenute o riscosse, fare i conti con essa e darle visione di tutti i documenti per il controllo della riscossione,

d) * notificare all'autorità fiscale competente le persone soggette all'imposta alla fonte, entro 8 giorni dall'avvio dell'attività determinante l'imposta,

e) * versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

[2] La ritenuta alla fonte va fatta anche se il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro Cantone. *

[3] Il debitore della prestazione imponibile risponde del pagamento dell'imposta alla fonte.

[3bis] Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del due per cento dell'importo complessivo dell'imposta alla fonte in caso di conteggio elettronico e dell'uno per cento in caso di conteggio cartaceo. Per le prestazioni in capitale la provvigione di riscossione è pari all'uno per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte, ma al massimo a 50 franchi per ogni prestazione in capitale per quanto concerne l'imposta alla fonte di Confederazione, Cantone, Comune e di culto. *

[4] L'Amministrazione cantonale delle imposte può esigere del tutto o in parte le provvigioni di riscossione trattenute dal debitore della prestazione imponibile, se egli non adempie o non adempie in modo sufficiente i suoi obblighi di partecipazione conformemente al capoverso 1. *

Art. 105 * …

Art. 105a * III. Riserva della tassazione ordinaria
1. Domicilio in Svizzera
a) Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria *

[1] Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 98 capoverso 1 lettera a sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se: *

a) * il loro reddito lordo nel corso di un anno fiscale raggiunge o supera l'importo stabilito dal Dipartimento federale delle finanze in virtù dell'articolo 33a capoverso 2 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni[1)]; o

b) * dispongono di sostanza e di proventi non imponibili alla fonte.

[2] Se l'assoggettamento nel Cantone non è durato un anno civile intero, fanno stato le entrate lorde tassate alla fonte e convertite su dodici mesi.

[3] È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1. *

[4] Le persone che dispongono di sostanza e di proventi secondo il capoverso 1 lettera b devono chiedere la dichiarazione d'imposta all'Amministrazione cantonale delle imposte entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. *

[5] La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte. *

[6] L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi. *

---

1) RS 642.14

Art. 105a^bis * b) Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

[1] Le persone assoggettate all'imposta alla fonte conformemente all'articolo 98 capoverso 1 lettera a e che non soddisfano nessuna delle condizioni di cui all'articolo 105a capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore su richiesta.

[2] La richiesta concerne anche il coniuge non separato legalmente o di fatto del richiedente.

[3] La richiesta deve essere presentata all'Amministrazione cantonale delle imposte entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale. Per le persone che lasciano la Svizzera il termine per la presentazione della richiesta scade al momento della notificazione della loro partenza.

[4] Se la tassazione ordinaria ulteriore non è richiesta, l'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali, comunali e di culto sul reddito da attività lucrativa calcolate secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

[5] È applicabile l'articolo 105a capoverso 5 e capoverso 6.

Art. 105a^ter * 2. Domicilio all'estero
a) Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta

[1] Le persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera b o lettera c possono, entro il 31 marzo dell'anno successivo al corrispondente anno fiscale, richiedere una tassazione ordinaria ulteriore per ogni periodo fiscale se:

a) la parte preponderante dei loro proventi mondiali, compresi i proventi del coniuge, è imponibile in Svizzera;
b) la loro situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera; o
c) siffatta tassazione è necessaria per far valere deduzioni previste in convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

[2] L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

[3] Il Dipartimento federale delle finanze precisa, in collaborazione con i Cantoni, le condizioni menzionate nel capoverso 1 e disciplina la procedura.

Art. 105a^quater * b) Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio

[1] In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell'aliquota dell'imposta alla fonte, l'Amministrazione cantonale delle imposte può procedere a una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio a favore o a sfavore del contribuente.

[2] L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

[3] Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le condizioni di cui al capoverso 1 in collaborazione con i Cantoni.

Art. 105a[quinquies] * c) Imposta considerata

[1] Se non avviene nessuna tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 105a[ter] o l'articolo105a[quater], l'imposta alla fonte sostituisce le imposte federali, cantonali, comunali, delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali riscosse sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. Successivamente non sono concesse altre deduzioni supplementari.

Art. 105b * IV. Competenza territoriale *

[1] Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l'imposta alla fonte come segue: *

a) * per i lavoratori di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera a: secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;

b) * per le persone di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b e lettera c nonché all'articolo 101 - articolo 103a: secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l'amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d'impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un'impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell'imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa;

c) * per le persone di cui all'articolo 100: secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.

[2] Se il lavoratore di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. *

[3] Il debitore della prestazione imponibile versa l'imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1. *

[4] Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente: *

a) per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a: il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

b) per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: il Cantone in cui il contribuente esercitava l'attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento;

c) per i lavoratori di cui al capoverso 2: il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

Art. 105c * V. Relazioni intercantonali *

[1] Il Cantone competente secondo l'articolo 105b capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l'anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore senza interessi; è invece chiesto il pagamento senza interessi di quelle non ancora versate. *

[2] I Cantoni si prestano gratuitamente assistenza amministrativa e giudiziaria per la riscossione dell'imposta alla fonte. *

[3] … *

Art. 105d * VI. Quote dei comuni e dei comuni parrocchiali *

[1] Le quote dei comuni contenute nella deduzione fiscale vengono assegnate al comune in cui all'atto della scadenza della prestazione imponibile:

a) il lavoratore straniero assoggettato nel Cantone in misura illimitata all'imposta ha il proprio domicilio o dimora fiscale;
b) il datore di lavoro abitante all'estero ha domicilio, sede o stabilimento d'impresa;
c) l'artista, lo sportivo o il conferenziere domiciliato all'estero esercita la sua attività;
d) la persona giuridica o l'impresa estera, nella cui amministrazione o direzione è attivo un contribuente domiciliato all'estero, ha sede o stabilimento d'impresa;
e) è situato il fondo su cui è garantito da pegno immobiliare o manuale un credito di un creditore o usufruttuario domiciliato all'estero.

[1bis] Se il lavoratore di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera b è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a. *

[2] Le quote comunali delle imposte sulle prestazioni di previdenza vengono ripartite fra i comuni politici secondo il numero degli abitanti alla fine dell'anno precedente in base alla statistica federale annuale della popolazione.

[3] Per la suddivisione tra i comuni parrocchiali e le Chiese di Stato si applica per analogia il capoverso 1. *

[4] Il Governo disciplina la suddivisione delle imposte riscosse secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 99a[1)]. *

Art. 105e * VII. Comuni, Chiese riconosciute dallo Stato, comuni parrocchiali *

[1] Le imposte alla fonte riscosse per i comuni, rispettivamente per le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali, dedotto l'indennizzo netto secondo l'articolo 165a e l'articolo 171 capoverso 2 lettera b, vengono trasmesse agli enti pubblici aventi diritto una volta pervenuto il pagamento.

[2] L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.

[1)] Art. 45a DELIG; CSC 720.015

5. Imposta sull'eredità e sulle donazioni *

Art. 106 I. Oggetto dell'imposta
1. Imposta sull'eredità *

[1] Sono soggette all'imposta sull'eredità tutte le devoluzioni di sostanza (quote ereditarie e assegnazioni) in virtù del diritto successorio legale o in base a una disposizione a causa di morte. *

a) * …
b) * …
c) * …
d) * …
e) * …
f) * …
g) * …

[2] Sono imponibili in particolare le assegnazioni a seguito di istituzione d'erede o legato, donazione in caso di morte, costituzione di fondazioni fiscalmente riconosciute o trust e assegnazioni a fondazioni o a trust esistenti in caso di morte nonché a seguito di una sostituzione fedecommissaria. *

[3] Assegnazioni di prestazioni assicurative che divengono dovute al momento del decesso o dopo il decesso del testatore sono soggette all'imposta sull'eredità, per quanto esse non vengano assoggettate quale reddito. *

Art. 106a * 2. Imposta sulle donazioni

[1] È soggetta all'imposta sulle donazioni, indipendentemente dall'intenzione di donare, ogni assegnazione volontaria fra i vivi mediante la quale qualcuno arricchisce un altro con i propri beni senza controprestazione corrispondente.

[2] Risultano imponibili in particolare donazioni tra vivi, anticipi sull'eredità a titolo di computo dell'eredità futura, assegnazioni secondo contratto, per quanto le prestazioni reciproche presentino una sproporzione evidente, nonché assegnazioni per la costituzione di fondazioni fiscalmente riconosciute o di trust oppure a fondazioni o a trust esistenti. *

a) * …
b) * …
c) * …

[3] Assegnazioni di prestazioni assicurative che divengono dovute quando il donatore è ancora in vita sono soggette all'imposta sulle donazioni, per quanto esse non vengano assoggettate quale reddito. *

Art. 107 II. Assoggettamento
1. In generale *

[1] L'obbligo fiscale sussiste se: *

a) * il testatore aveva il proprio ultimo domicilio nel Cantone;

b) * il donatore al momento dell'assegnazione ha il proprio domicilio nel Cantone;
c) * sono oggetto di devoluzione fondi situati nel Cantone o diritti relativi a tali fondi.
d) * …
e) * …
f) * …

[2] Nel contesto internazionale l'obbligo fiscale sussiste inoltre quando sostanza mobile imponibile nel Cantone è oggetto di devoluzione. *

[3] … *

[4] … *

Art. 107a * 2. Soggetto fiscale

[1] Il destinatario dell'assegnazione è soggetto all'obbligo fiscale (erede, legatario, donatario, beneficiario o altro avente diritto).

[2] In caso di assegnazioni da usufrutti, altri diritti di godimento o da prestazioni ricorrenti è l'usufruttuario o il destinatario della prestazione a essere soggetto all'obbligo fiscale.

[3] In caso di assegnazioni a una società di capitali o a una cooperativa è il proprietario della partecipazione a essere soggetto all'obbligo fiscale.

[4] In caso di una sostituzione fedecommissaria sia l'erede istituito, sia l'erede sostituito sono soggetti all'obbligo fiscale.

Art. 107b * 3. Esenzione fiscale

[1] Sono esenti dall'assoggettamento:

a) i coniugi e i concubini;
b) i discendenti, i figliastri e i figli affiliati e i discendenti non comuni di coniugi e concubini nonché i loro rispettivi discendenti;
c) i genitori, il patrigno e la matrigna e i genitori affilianti;
d) le persone giuridiche secondo l'articolo 78 con sede nel Cantone, per quanto la sostanza assegnata serva allo scopo privilegiato fiscalmente e non possa essere sottratta allo stesso;
e) le persone giuridiche di fuori Cantone ai sensi dell'articolo 78 se previsto dal diritto federale o per quanto l'altro Cantone accordi la reciprocità o esista un accordo di reciprocità con un altro Stato.

[2] Il Governo può estendere l'esenzione fiscale a beneficiari fuori Cantone, se e nella misura in cui l'altro Cantone o Stato accordi la reciprocità.

[3] Fondazioni fiscalmente riconosciute e trust con irrevocabile beneficio della persona assegnante oppure di persone esenti dall'imposizione sono esentate dall'obbligo fiscale.

Art. 108 III. Diritto all'imposta *

[1] Il diritto all'imposta sorge al momento del trasferimento della sostanza, rispettivamente dell'assegnazione. *

[2] … *

[3] … *

[4] … *

Art. 109 * IV. Computo dell'imposta
1. Base di calcolo

[1] L'imposizione viene calcolata sulla base del valore della sostanza netta oggetto di trasferimento al momento della devoluzione della sostanza. *

[2] … *

Art. 110 2. Attivi
a) Principio *

[1] Gli attivi vengono valutati al loro valore venale.

[2] Vengono calcolati al valore di reddito:

a) * …
b) i fondi utilizzati per un lungo periodo per l'agricoltura o l'economia forestale. Lo stesso dicasi per i necessari edifici rurali e l'abitazione facente parte dell'azienda agricola;
c) * gli edifici di importanza storica o degni di essere protetti quali monumenti storici la cui conservazione esige dai proprietari determinati sacrifici.

[3] I fondi che servono all'investimento di capitali oppure alla speculazione vengono valutati in ogni caso al valore venale.

[4] Le azioni, le quote di cooperative e gli altri diritti di partecipazione non negoziati in continuazione vengono valutati in base all'articolo 59 capoverso 2. *

[5] Se i fondi valutati in base al capoverso 2 lettera b vengono sottratti entro dieci anni all'utilizzo agricolo o forestale, nella procedura di ricupero d'imposta la tassazione avviene al valore venale. *

Art. 111 b) Casi particolari *

[1] L'Amministrazione delle imposte e il contribuente possono chiedere una nuova stima per fondi. *

[2] Usufrutti, altri diritti di godimento, rendite e altre prestazioni ricorrenti vengono valutati secondo il loro valore capitalizzato. *

[3] In caso di una sostituzione fedecommissaria che non si limita alla parte residua, la sostanza che viene devoluta all'erede istituito viene valutata al valore capitalizzato dell'eredità istituita. *

[4] In caso di devoluzioni di sostanza da un contratto assicurativo, ai fini della valutazione risulta determinante il valore di riscatto o la prestazione assicurativa erogata. *

[5] Se l'imposta sull'eredità viene addebitata alla massa successoria oppure se l'imposta sulle donazioni viene assunta dal donatore, l'assegnazione imponibile aumenta dell'importo d'imposta corrispondente. *

Art. 112 3. Deduzioni

[1] Per il calcolo dell'imposta vengono dedotti: *

a) * debiti trasferiti con l'eredità o l'assegnazione tra vivi;
b) * usufrutti, diritti d'abitazione, altri diritti di godimento e obblighi di prestazione ricorrenti ed esistenti prima del decesso del testatore o gravanti l'oggetto dell'imposta sulle donazioni;
c) * spese di sepoltura e di manutenzione della tomba usuali nella località;
d) * spese per l'esecuzione della successione nonché spese dell'esecuzione testamentaria e della divisione ereditaria;
e) * spese giudiziarie e di avvocato per azioni di nullità, di riduzione o per petizioni d'eredità.

[2] In caso di assoggettamento parziale le deduzioni si fanno pro rata.

Art. 113 4. Assegnazioni esenti da imposta

[1] … *

[2] … *

[3] Sono esenti da imposta: *

a) le usuali prestazioni necessarie al sostentamento e alla formazione;
b) le assegnazioni tendenti a evitare un fallimento o un pignoramento;
c) il condono di debiti a debitori indigenti;
d) la cessione di edifici ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4 e i mezzi necessari alla manutenzione a una fondazione o un'associazione, se così facendo si mira alla conservazione degli oggetti.

Art. 114 * V. Calcolo dell'imposta

[1] Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti[1)]:

a) dalle assegnazioni a persone bisognose: fr. 14 900.–;
b) * …
c) da ogni altra assegnazione: fr. 7500.–.

[2] In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.

[3] L'imposta ammonta: *

a) * al 5 per cento per beneficiari della stirpe dei genitori;
b) * al 15 per cento per gli altri beneficiari.

[1)] Tutti gli importi indicizzati al 1° gennaio 2023; vedi nota all'art. 31 cpv. 1 lett. c

[3bis] Ai fini dell'attribuzione alla stirpe dei genitori, i figliastri e i figli affiliati e i discendenti non comuni di coniugi e concubini nonché i loro rispettivi discendenti vengono equiparati ai figli naturali e ai loro discendenti. *

[3ter] Per gli eredi sostituiti è determinante il rapporto di parentela con il testatore originario. *

[4] … *

Art. 114a * VI. Successione d'impresa

[1] L'imposta afferente la sostanza commerciale viene ridotta del 75 per cento se la sostanza commerciale viene trasferita gratuitamente ad un beneficiario che dirige la rispettiva impresa.

[2] La stessa riduzione viene concessa per una partecipazione di almeno il 40 per cento ad una persona giuridica che dirige un'azienda commerciale, se il beneficiario occupa una funzione direttiva.

[3] La riduzione viene meno successivamente se entro dieci anni i valori patrimoniali vengono sottratti all'azienda, se l'azienda viene ceduta o viene trasferita all'estero, se l'attività imprenditoriale direttiva viene abbandonata o la partecipazione viene ceduta. *

[4] L'importo di cui l'imposta è stata ridotta viene riscosso quale ricupero d'imposta. *

Art. 115 VII. Responsabilità *

[1] Per l'imposta sull'eredità dovuta da eredi e legatari con domicilio o sede all'estero gli eredi e i legatari rispondono solidalmente fino a concorrenza dell'importo che corrisponde al valore della sostanza a loro trasferita. Amministratori d'eredità, esecutori testamentari e altre persone incaricate della divisione dell'eredità che versano quote ereditarie prima che siano state versate le imposte sull'eredità dovute rispondono con tutto il loro patrimonio. *

[2] Il donatore risponde solidalmente insieme al contribuente per l'imposta sulle donazioni. *

[3] Per il resto fanno stato per analogia gli articoli 13 e 77.

6. … *

Art. 116 * …

Art. 117 * …

Art. 118 * …

Art. 119 * …

Art. 120 * …

Art. 121 * …

7. Diritto procedurale

7.1. CRITERI GENERALI DI PROCEDURA

Art. 122 I. Doveri d'ufficio
1. Segretezza

[1] Le autorità, i funzionari e gli impiegati del Cantone, delle regioni e dei comuni devono tenere strettamente segreto quanto vengono a sapere nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio. Essi rispondono delle contravvenzioni a norma di legge. *

[2] Gli atti fiscali non sono accessibili a terzi. Hanno diritto di prenderne visione le autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il diritto federale o cantonale lo prevede oppure nella misura in cui sussista un interesse pubblico preponderante. Entrambi i coniugi tassati in comune hanno il diritto di prendere visione dei loro atti fiscali. *

[3] Col consenso del contribuente si possono fornire a terzi su richiesta scritta informazioni dai registri delle imposte.

[4] Le disposizioni della legge sul principio di trasparenza non trovano applicazione in ambito fiscale. *

Art. 122a * 2. Assistenza fra le autorità fiscali

[1] Le autorità fiscali rilasciano gratuitamente alle autorità fiscali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni le informazioni necessarie e su richiesta accordano loro il diritto di prendere visione degli atti ufficiali. *

Art. 122b * Trattamento dei dati

[1] L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 122a si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 123 trasmettono alle autorità fiscali i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

[2] I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. Questa assistenza amministrativa è gratuita.

[3] Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

a) dati personali;
b) dati concernenti lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
c) gli atti giuridici;

d) le prestazioni di un ente pubblico.

Art. 122c * Impiego di dati fiscali

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte può accedere a dati fiscali mediante procedura di richiamo se intraprende azioni di incasso per conto di terzi o se amministra attestati di carenza di beni per conto di terzi.

Art. 122d * Registrazione e conservazione in forma elettronica di dati

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte può rilevare e conservare in forma elettronica tutti i dati inoltrati dal contribuente, nonché i dati e le informazioni provenienti da altre fonti, se questi possono essere in ogni momento resi leggibili e se non possono essere modificati.

[2] Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive in particolare in merito alla comunicazione, alla forza probatoria, alla durata della conservazione e alla cancellazione dei dati.

Art. 123 3. Assistenza di altre autorità

[1] Le autorità della Confederazione e del Cantone, nonché delle regioni e dei comuni su richiesta rilasciano, gratuitamente e incuranti dell'eventuale obbligo di segretezza, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge. Da parte loro esse possono informare queste autorità se suppongono che una tassazione sia incompleta. *****

[2] Gli uffici del registro fondiario notificano all'Amministrazione delle imposte ogni trapasso di proprietà entro il termine di un mese. Inoltre se la fattispecie fiscale non è chiara, essi trasmettono all'Amministrazione delle imposte una copia dell'atto contrattuale. *****

[3] La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad essa comunicati. *****

Art. 123a * II. Trasmissione elettronica senza firma *****

[1] Se la firma degli atti scritti del contribuente è prescritta per legge, in caso di trasmissione degli atti per via elettronica è possibile rinunciare alla firma. In questo caso il contribuente è tenuto a confermare i suoi dati per via elettronica. *****

[2] Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive. *****

[3] … *****

[4] … *****

Art. 123b * III. Posizione dei coniugi nei confronti dell'imposta sul reddito e sulla sostanza *****

[1] Coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano insieme i diritti e i doveri procedurali che in conformità alla presente legge spettano al contribuente. *****

[2] Essi firmano insieme la dichiarazione fiscale. Qualora la dichiarazione fiscale sia firmata da uno solo dei due coniugi, all'altro coniuge viene accordato un termine per farlo[1]. Una volta decorso inutilizzato il termine si presume la delega contrattuale tra coniugi. *

[3] I rimedi legali e altre istanze sono considerati inoltrati tempestivamente se un coniuge agisce entro il termine. *

[4] Tutte le comunicazioni delle autorità fiscali a contribuenti coniugati non separati legalmente o di fatto vengono indirizzate a entrambi i coniugi. Consegne a coniugi separati di fatto o di diritto avvengono singolarmente per ogni coniuge, nella misura in cui la separazione sia stata comunicata alle autorità fiscali. *

Art. 123c * IV. Delega contrattuale *

[1] Il contribuente può farsi rappresentare in via contrattuale dinanzi alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, se la sua personale collaborazione non è necessaria. *

[2] Quale rappresentante è ammesso chiunque possieda l'esercizio dei diritti civili. L'autorità può invitare il rappresentante a comprovare in forma scritta la sua procura. *

Art. 123d * V. Rappresentanza obbligatoria

[1] I contribuenti senza un recapito in Svizzera devono indicare, su richiesta dell'autorità di tassazione, una persona delegata residente in Svizzera.

[2] Più eredi devono designare un rappresentante entro un termine la cui determinazione spetta all'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 124 VI. Termini *

[1] I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

[2] Un termine fissato da un'autorità deve essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la richiesta è stata presentata entro la scadenza del termine.

[3] Per il calcolo, il rispetto e la restituzione dei termini fanno stato le norme della legge sulla giustizia amministrativa[2]. *

Art. 125 VII. Prescrizione
1. Prescrizione della tassazione *

[1] Il diritto di tassare cade in prescrizione, per imposte periodiche dopo cinque anni dalla fine del periodo fiscale, per imposte non periodiche dopo cinque anni dalla fine dell'anno in cui si è verificata la fattispecie causante l'imposizione. *

[2] La prescrizione non ha inizio o non decorre:

a) * per la durata di una procedura di reclamo, ricorso o revisione;
b) finché il credito fiscale è garantito o gode di una dilazione;

---

1) art. 47 DELIG; CSC 720.015
2) CSC 370.100

c) finché il contribuente non ha domicilio fiscale in Svizzera oppure se non se ne conosce la dimora.

[3] La prescrizione inizia da capo con: *

a) ogni operazione d'ufficio intesa ad accertare o a far valere il credito fiscale e notificata al contribuente o al corresponsabile;
b) ogni esplicito riconoscimento del credito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile;
c) l'inoltro della dichiarazione d'imposta o di una domanda di condono;
d) l'avvio di un'azione penale per sottrazione d'imposta consumata o a causa di un reato fiscale.

[4] Il diritto di eseguire una tassazione si prescrive in ogni caso 15 anni dopo la fine del periodo fiscale. *

Art. 126 2. Prescrizione dell'incasso

[1] Le imposte tassate cadono in prescrizione cinque anni dopo essere divenute esecutorie.

[2] Per l'impedimento e la sospensione della prescrizione fa stato l'articolo 125 capoverso 2. *

[3] La prescrizione inizia da capo con: *

a) ogni operazione d'ufficio intesa ad accertare o a far valere il credito fiscale e notificata al contribuente o al corresponsabile,
b) ogni riconoscimento esplicito del credito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile,
c) l'inoltro di una domanda di condono,
d) l'inizio di una procedura penale causa sottrazione d'imposta compiuta o abuso d'imposta alla fonte causa delitto fiscale.

[4] La prescrizione subentra in ogni caso 10 anni dopo la fine dell'anno civile in cui le imposte sono state fissate con effetto esecutivo. *

7.2. PROCEDURA DI TASSAZIONE

Art. 126a * I. Diritti procedurali del contribuente

[1] Il contribuente può prendere visione degli atti da lui inoltrati e firmati. Egli ha accesso agli altri atti dopo l'accertamento della fattispecie, per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati.

[2] Qualora a un contribuente venga negata la visione di un atto, ci si può basare su di esso a svantaggio del contribuente, solamente se l'autorità lo ha informato in forma orale o scritta del contenuto essenziale per la causa e se gli ha inoltre concesso la possibilità di esprimersi e di indicare i mezzi di controprova.

[3] Le prove esibite dal contribuente devono essere esaminate per quanto risultino adeguate per accertare i fatti rilevanti ai fini della tassazione.

Art. 127 II. Obblighi procedurali
1. Dichiarazione d'imposta

[1] I contribuenti sono invitati a presentare una dichiarazione d'imposta con un avviso pubblico o con l'invio del relativo modulo[1)]. Coloro che non ricevono il modulo devono chiederlo all'autorità fiscale comunale. Deve essere inoltrata una dichiarazione d'imposta anche al termine dell'assoggettamento. *

[2] Il contribuente deve compilare la sua dichiarazione d'imposta in modo veritiero e completo, firmarla validamente e inviarla con i documenti richiesti entro il termine stabilito. Il Governo può ammettere l'inoltro della dichiarazione d'imposta per via elettronica. *

[3] Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta i conti annuali sottoscritti (bilanci, conto profitti e perdite e allegato) del periodo di computo oppure, in caso di contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO, una distinta delle entrate e delle uscite, della situazione patrimoniale nonché dei prelievi e apporti privati. *

[4] I moduli compilati in modo difettoso vengono rispediti per essere completati, fissando un termine adeguato.

Art. 128 2. Informazioni, mezzi di prova

[1] L'autorità di tassazione designa il genere e il modo di dare informazioni nonché i documenti da inoltrare per l'esame, fissando un termine adeguato.

[2] Essa può ordinare in modo particolare l'esame dei libri contabili, effettuare sopralluoghi, far capo a perizie di esperti e chiedere di essere informata circa tutti i dati necessari a una tassazione esatta.

[3] Le spese per le operazioni giusta il capoverso 2 possono essere interamente o in parte addebitate al contribuente o a chiunque altra persona tenuta a fornire informazioni, la quale ha reso necessarie le spese a causa di una violazione colposa degli obblighi procedurali. *

[4] Le persone fisiche con un reddito derivante da un'attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche sono tenute a conservare per 10 anni libri contabili, distinte ai sensi dell'articolo 127 capoverso 3 e altri documenti che hanno un rapporto con la loro attività. Il tipo e il modo della tenuta e della conservazione si conformano alle disposizioni del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911[2)] (art. 957 – 958f). *

Art. 129 3. Obbligo di terzi di rilasciare attestazioni

[1] Sono tenuti a rilasciare attestazioni scritte al contribuente:

a) i datori di lavoro sulle prestazioni ai loro dipendenti,
b) i creditori e i debitori sull'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti,

---

1) Art. 48 DELIG; CSC 720.015
2) RS 220

c) gli assicuratori sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute che derivano dal rapporto assicurativo,
d) i fiduciari, gli amministratori di sostanze e altri mandatari, che hanno il possesso o l'amministrazione di beni appartenenti al contribuente, su questi beni e i loro proventi,
e) le persone che sono o erano in rapporti d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.

[2] Se il contribuente nonostante invito non presenta tali attestazioni, l'autorità fiscale può pretenderle direttamente da terzi. Resta riservato il segreto professionale tutelato dalla legge.

Art. 130 4. Obbligo di notifica a terzi

[1] Per ogni anno fiscale risp. per ogni periodo fiscale devono presentare un'attestazione alle autorità di tassazione: *

a) le persone giuridiche sulle prestazioni ai membri dell'amministrazione e di altri organi,
b) le fondazioni anche sulle prestazioni ai loro beneficiari,
c) le società di persone sulle quote di partecipazione dei loro soci al reddito e alla sostanza della società, sugli altri loro diritti verso la società stessa e su tutte le condizioni importanti per la tassazione dei soci,
d) * le istituzioni della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata in merito alle prestazioni effettuate a favore di assicurati o beneficiari,
e) [1)]
f) * gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sui rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi,
g) * i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la loro tassazione; fanno stato le disposizioni esecutive secondo il diritto federale.

Art. 130a * III. Tassazione in generale
1. Tassazione ordinaria

[1] L'autorità di tassazione esamina la dichiarazione d'imposta, emana direttive, richiede mezzi di prova, effettua le necessarie indagini e stabilisce le condizioni di fatto e di diritto determinanti ai fini di un'imposizione completa e corretta.

Art. 131 2. Tassazione secondo apprezzamento

[1] La tassazione è effettuata secondo doveroso apprezzamento, se:

a) il contribuente nonostante diffida e comminatoria di una valutazione secondo apprezzamento non ha ottemperato ai suoi obblighi procedurali,
b) i fattori fiscali non si sono potuti accertare esattamente per mancanza di documenti attendibili,

---

[1)] La lett. e verrà posta in vigore in un secondo momento

c) il risultato comprovato si scosta fortemente dai dati empirici e il contribuente non è in grado di giustificare sufficientemente tale fatto.

[2] La tassazione viene effettuata tenendo conto di tutti i fatti noti al momento della valutazione e deve essere motivata. In modo particolare si può tener conto dei dati empirici, dell'evoluzione della sostanza e del dispendio del contribuente. *

[3] … *

Art. 132 3. Notifica

[1] La decisione di tassazione deve essere notificata al contribuente per iscritto e munita di un'istruzione sui rimedi legali. Il Governo può ammettere la notifica elettronica. *

[2] La notifica deve indicare e motivare brevemente ogni singola divergenza dalla dichiarazione d'imposta. *

[3] Qualora i contribuenti senza recapito in Svizzera omettano, malgrado la richiesta dell'autorità di tassazione, di indicare una persona delegata residente in Svizzera, il recapito può essere sostituito, a spese del contribuente, con la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale. *

Art. 133 IV. Norme speciali
1. Imposta alla fonte

[1] Qualora i creditori o i debitori della prestazione imponibile non acconsentano alla deduzione d'imposta, l'Amministrazione cantonale delle imposte emana una decisione sulla sussistenza e l'estensione dell'assoggettamento.

[2] Finché tale decisione non ha acquistato effetto esecutivo, il debitore di una prestazione imponibile resta soggetto alla deduzione fiscale.

[3] Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione. Esso può stipulare con altri Cantoni accordi di reciprocità sulla riscossione dell'imposta alla fonte nei rapporti intercantonali.

Art. 134 2. Imposta sull'eredità e sulle donazioni *

[1] Gli eredi o i loro rappresentanti devono inoltrare all'Amministrazione delle imposte, entro 90 giorni dal decesso del testatore, tutti i documenti necessari all'accertamento dell'obbligo fiscale, come certificato ereditario, contratti di matrimonio, testamenti, ecc. *

[2] In caso di mancato invito da parte dell'Amministrazione delle imposte ogni beneficiario di un'assegnazione per atto fra vivi deve notificare, entro 90 giorni dal versamento dell'assegnazione, il relativo oggetto e il valore, nonché il rapporto di parentela con la persona assegnante. *

[3] Gli eredi, rispettivamente i beneficiari dell'assegnazione soggetti ad imposta devono inoltrare una dichiarazione d'imposta all'Amministrazione delle imposte in base alle direttive di quest'ultima, al più tardi però entro sei mesi dalla morte del testatore, rispettivamente dall'assegnazione. *

Art. 135 * …

Art. 135a * 4. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

[1] In mancanza di una sollecitazione, l'alienante deve presentare all'Amministrazione delle imposte una dichiarazione d'imposta entro sei mesi dall'alienazione giustificante l'imposta.

Art. 136 V. Decisione preliminare sull'assoggettamento soggettivo

[1] Una volta avviata la procedura di tassazione, il contribuente può pretendere dall'autorità di tassazione una decisione preliminare sulla sussistenza di un assoggettamento soggettivo.

[2] La decisione di accertamento in merito è parificata alle decisioni di tassazione e vale solo per il relativo periodo fiscale.

7.3. RIMEDI LEGALI E RETTIFICA

Art. 137 I. Reclamo
1. Presupposti

[1] Contro le decisioni definitive di tassazione il contribuente può presentare reclamo scritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione. Il Governo può ammettere l'inoltro del reclamo per via elettronica. *

[2] … *

[3] Se il reclamo non contiene una proposta, non è motivato o non vengono menzionati gli eventuali mezzi di prova, l'autorità di tassazione può invitare il contribuente a completare il suo reclamo entro un termine di 10 giorni. *

[4] Il contribuente può impugnare una tassazione secondo doveroso apprezzamento ai sensi dell'articolo 131 soltanto a causa di una palese inesattezza. Il reclamo va motivato e deve citare gli eventuali mezzi di prova. Qualora il reclamo non soddisfi questi requisiti, non si entra nel merito dello stesso. *

Art. 137a * 2. Ricorso omisso medio

[1] Se il reclamo è rivolto contro una decisione di tassazione motivata in modo esauriente, con l'approvazione del reclamante e dell'autorità di tassazione esso può essere trasmesso come ricorso al Tribunale amministrativo.

Art. 138 3. Procedura e decisione

[1] Nella procedura di reclamo le autorità di tassazione e i contribuenti hanno gli stessi diritti e doveri come nella procedura di tassazione. Il contribuente può inoltre pretendere un colloquio con l'autorità di tassazione.

[2] L'autorità di tassazione procede d'ufficio a tutti gli accertamenti del caso ed effettua quindi una nuova tassazione. Dopo aver ascoltato il contribuente essa può modificare la tassazione anche a svantaggio dello stesso. In ogni caso la decisione deve essere motivata, comunicata per iscritto e munita di un'istruzione sui rimedi legali.

[3] La procedura di reclamo è gratuita. Si possono tuttavia addebitare del tutto o in parte al reclamante le spese di speciali indagini da lui causate con grave trasgressione degli obblighi procedurali.

[4] Non si dà seguito al ritiro del reclamo, se giusta le circostanze si deve presupporre che la tassazione era errata. *

Art. 139 II. Ricorso
1. Presupposti

[1] Contro le decisioni di reclamo e le decisioni relative a condoni fiscali il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla notifica della decisione. *

[2] Il ricorso va presentato in due esemplari, deve contenere il petito, la fattispecie, una proposta quantificata nonché una breve motivazione e va firmato. Le prove vanno indicate con precisione e, se possibile, allegate. *

[3] … *

[4] … *

Art. 140 2. Procedura e decisione

[1] Entro il termine fissato per la presa di posizione la controparte può dichiarare ricorso di adesione e presentare per conto proprio proposte per la modifica della tassazione impugnata. *

[2] Nella procedura di ricorso il Tribunale amministrativo ha le medesime competenze dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione. Un dibattimento orale ha luogo solo eccezionalmente. *

[3] Il Tribunale, dopo aver sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio dello stesso.

Art. 141 * III. Revisione
1. Presupposti

[1] Le decisioni di tassazione nonché di reclamo e di ricorso cresciute in giudicato possono essere rivedute a favore del contribuente, a sua domanda o d'ufficio, se:

a) in un secondo tempo si scoprono fatti rilevanti o prove decisive,
b) l'autorità che ha deciso, ha trascurato fatti rilevanti o prove decisive che conosceva o doveva conoscere oppure violato in altro modo criteri di procedura,
c) un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

[2] È esclusa la revisione se il richiedente, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nella procedura ordinaria quello che adduce come motivo di revisione.

Art. 142 * 2. Procedura

[1] L'istanza di revisione si deve presentare entro 90 giorni da che si è scoperto il motivo di revisione, al più tardi tuttavia entro dieci anni dalla notifica della decisione.

[2] L'Amministrazione cantonale delle imposte è competente per giudicare le istanze di revisione di decisioni di tassazione e di reclamo, mentre la revisione di decisioni di ricorso spetta al Tribunale amministrativo.

[3] Le norme procedurali adottate per la precedente decisione sono applicabili per analogia. Le decisioni di revisione dell'Amministrazione delle imposte possono essere impugnate mediante ricorso entro 30 giorni.

Art. 143 * …

Art. 144 IV. Rettifica *

[1] Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni passate in giudicato sono da rettificare a richiesta o d'ufficio dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla loro notifica. *

[2] La rettifica o il rifiuto di rettifica si può impugnare con i medesimi rimedi legali di cui ci si è valsi contro la decisione.

7.4. RICUPERO D'IMPOSTA

Art. 145 I. Presupposti

[1] Se da fatti o da prove ignoti all'autorità di tassazione risulta che una tassazione è stata omessa ingiustamente o che una tassazione passata in giudicato è incompleta o che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità di tassazione, l'imposta non incassata verrà riscossa insieme con l'interesse a titolo di ricupero d'imposta. *

[2] Quale nuovo dato di fatto vale anche l'inosservanza del termine di blocco ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 83. *

[3] Il ricupero d'imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza, dell'utile netto o del capitale proprio e se l'autorità di tassazione ha accettato la valutazione. *

Art. 146 II. Perenzione

[1] Il diritto di avviare la procedura per il ricupero d'imposta si prescrive entro dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. *

[2] L'apertura di una procedura penale a causa di sottrazione d'imposta vale allo stesso tempo quale introduzione della procedura di ricupero d'imposta.

[3] Il diritto di stabilire un ricupero d'imposta si estingue dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale a cui esso si riferisce.

Art. 147 III. Procedura

[1] La procedura di ricupero d'imposta viene svolta dall'Amministrazione cantonale delle imposte. *

[2] L'avvio della procedura di ricupero d'imposta è comunicato per iscritto al contribuente, indicandone i motivi. Il contribuente ha il diritto di farsi interrogare e di prendere visione degli atti. *

[3] Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura di ricupero d'imposta, il contribuente è informato che un tale procedimento nei suoi confronti potrà essere avviato in un secondo momento. *

[4] Una procedura non ancora introdotta o terminata all'atto del decesso del contribuente viene introdotta o continuata nei confronti degli eredi. *

[5] Sono applicabili per analogia le prescrizioni sui principi procedurali generali, sulla procedura di tassazione e su quella di ricorso nonché le disposizioni sulla riscossione dell'imposta. *

Art. 147a * IV. Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi

[1] Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:

a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
c) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

[2] Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.

[3] Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.

[4] Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.

7.5. INVENTARIO

Art. 148 I. Obbligo d'inventario e misure cautelative

[1] Dopo il decesso di un contribuente si allestisce un inventario, a meno che non si possa presumere che esiste solo poca sostanza.

[2] L'inventario deve comprendere la sostanza del testatore, quella del coniuge vivente in costanza di matrimonio e quella dei figli minorenni soggetti alla sua autorità parentale, secondo l'ammontare esistente il giorno del decesso. *

[3] L'autorità d'inventario può ordinare un divieto di disporre limitato a 90 giorni, come pure l'apposizione dei sigilli.

Art. 149 II. Obbligo di collaborazione e di attestazione

[1] Gli eredi, i rappresentanti legali degli eredi, gli amministratori di eredità e gli esecutori testamentari sono obbligati a:

a) dare informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere importanti per l'accertamento dei fattori fiscali del testatore,
b) presentare tutti i libri, documenti, certificati e annotazioni che possono servire a chiarire la successione,
c) aprire tutti i locali e contenitori di cui disponeva il testatore,
d) informare l'autorità d'inventario e di cui essi sono venuti a conoscenza in un secondo tempo.

[2] Chi custodisce o amministra beni patrimoniali del testatore nonché eventuali suoi debitori è particolarmente obbligato a informare per iscritto gli eredi, che informeranno a loro volta l'autorità d'inventario.

Art. 150 III. Autorità

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte provvede all'inventario e all'apposizione dei sigilli. All'Amministrazione delle imposte va inviata una copia degli inventari ordinati dal tribunale regionale o dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti. *

[2] All'allestimento dell'inventario dovranno assistere almeno un erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale. *

[3] L'allestimento dell'inventario può essere affidato al competente notaio regionale contro versamento dell'usuale indennità. *

7.6. RISCOSSIONE E GARANZIA DELLE IMPOSTE

Art. 151 * I. Scadenza

[1] Le imposte hanno le seguenti scadenze:

a) le imposte sul reddito e sulla sostanza con la notifica del conteggio fiscale provvisorio o della decisione di tassazione; la fatturazione provvisoria avviene di principio a gennaio dell'anno successivo all'anno fiscale in questione,
b) l'imposta sull'utile e sul capitale con la notifica del conteggio provvisorio o della decisione di tassazione; la notifica deve essere effettuata al più tardi entro tre mesi dalla fine dell'esercizio commerciale,

c) le altre imposte e le multe con la notifica del conteggio fiscale provvisorio o della decisione di tassazione o di multa; un conteggio provvisorio può avvenire a partire dal momento in cui si è realizzata la fattispecie fiscale.

[2] Per l'inizio della decorrenza del termine d'iscrizione di due anni delle ipoteche legali conformemente alla legge d'introduzione al Codice civile svizzero ci si basa sulla notifica della decisione di tassazione.

[3] Le imposte e le multe scadono tuttavia immediatamente:

a) * se si estingue l'assoggettamento in Svizzera o è dichiarato il fallimento;
b) in caso di annuncio per la cancellazione di una persona giuridica dal registro di commercio;
c) per contribuenti stranieri in caso di rinuncia all'esercizio commerciale, alla partecipazione a un esercizio commerciale, allo stabilimento d'impresa, alla proprietà fondiaria o ai crediti garantiti da fondi.

Art. 152 II. Riscossione
1. Provvisoria e definitiva

[1] La fatturazione provvisoria avviene in base alla dichiarazione d'imposta, all'ultima tassazione esecutoria oppure in base al probabile importo dovuto. Il conteggio provvisorio non è impugnabile. *

[2] Se l'importo da versare risulta superiore a quello pagato, la differenza viene pretesa successivamente, se risulta inferiore, viene restituito con un interesse rimunerativo. *

[3] Il Dipartimento delle finanze fissa il tasso d'interesse per ogni anno civile. La decisione è definitiva. *

[4] Crediti del Cantone o averi dei contribuenti fino all'importo minimo di fatturazione vengono addebitati, risp. accreditati senza interesse sull'imposta sul reddito e sulla sostanza, nonché sull'imposta sugli utili e sul capitale dell'anno seguente. *

[5] Il Governo può ammettere la fatturazione elettronica. *

Art. 153 2. Pagamento

[1] Si devono pagare: *

a) le imposte sul reddito e sulla sostanza in due rate, la cui scadenza viene fissata dal Governo,[1)] rispettivamente entro 90 giorni dalla fatturazione;
b) le altre imposte e multe entro 90 giorni dalla fatturazione.

[2] In caso di imminente partenza all'estero, tutte le imposte e multe devono essere pagate subito. *

[3] Per pagamenti tardivi è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento delle finanze fissa l'interesse di mora per ogni anno civile; la decisione è definitiva. Le decisioni concernenti la determinazione degli interessi di mora sono equiparate a decisioni di tassazione ai sensi dell'articolo 137. *

[1)] Art. 49 DELIG; CSC 720.015

[4] Per i pagamenti dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare avvenuti prima della scadenza del termine di pagamento, fino al momento della fatturazione viene accreditato un interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati. Esso corrisponde all'interesse rimunerativo conformemente all'articolo 152. *

Art. 154 3. Facilitazioni di pagamento

[1] In circostanze particolari l'Amministrazione delle imposte può prolungare il termine di pagamento o autorizzare pagamenti rateali per imposte, interessi o multe dovuti. Essa può rinunciare a un interesse di mora. L'Amministrazione delle imposte decide in via definitiva. *

[2] Al riguardo possono essere pretese adeguate garanzie.

[3] Una volta avviata l'esecuzione non è più possibile entrare nel merito di una domanda di facilitazione di pagamento. *

[4] Le facilitazioni di pagamento concesse vengono annullate se vengono meno i loro presupposti o se le condizioni alle quali sono vincolate non sono soddisfatte. *

Art. 154a * 4. Diffida

[1] Se il credito non viene pagato alla scadenza del termine di pagamento, l'Amministrazione delle imposte invia una diffida con un termine di dieci giorni.

[2] Se il pagamento non perviene entro il termine, l'Amministrazione delle imposte invia una seconda diffida. Per la seconda diffida viene riscossa una tassa, il cui ammontare deve essere fissato dal Governo[1)]. Le decisioni concernenti la determinazione degli interessi di mora sono decisioni di tassazione ai sensi dell'articolo 137. *

Art. 155 5. Esecuzione forzata *

[1] Se su diffida l'ammontare dovuto non viene pagato, si deve avviare l'esecuzione. L'Amministrazione delle imposte riscuote una tassa d'esecuzione, il cui ammontare deve essere fissato dal Governo.[2)] *

[2] Qualora il debitore non sia domiciliato in Svizzera o sia stato disposto un sequestro, l'esecuzione può essere iniziata senza precedente diffida.

[3] Le tassazioni e le altre decisioni passate in giudicato sono parificate a sentenze giudiziarie esecutorie ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

[4] Le imposte, le spese o le multe, la cui riscossione appare improbabile fin da principio, devono essere stralciate dal punto di vista amministrativo. Gli stralci amministrativi vengono decisi: *

a) * dall'Amministrazione cantonale delle imposte fino all'importo di 10 000 franchi per anno fiscale;
b) dal Dipartimento delle finanze per importi superiori.

---

1) Art. 50 cpv. 1 DELIG; CSC 720.015
2) Art. 50 cpv. 2 DELIG; CSC 720.015

Art. 156 III. Condono
1. In generale *

[1] Le imposte, le spese o le multe possono venir condonate del tutto o in parte a contribuenti venuti a trovarsi nel disagio o ai quali il pagamento riuscirebbe oltremodo gravoso per altre ragioni.

[2] La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte. Non si può entrare nel merito di una domanda di condono presentata soltanto dopo l'avvio dell'esecuzione. Il Governo può ammettere l'inoltro della domanda di condono per via elettronica. *

[3] Decidono la domanda di condono relativa all'imposta cantonale *

a) l'Amministrazione cantonale delle imposte fino all'importo di 5000 franchi per anno fiscale;
b) il Dipartimento delle finanze per importi superiori fino a 50 000 franchi per anno fiscale;
c) il Governo per importi superiori.

[4] Per domande di condono concernenti l'imposta federale diretta decide l'autorità competente per il condono dell'imposta cantonale. Se si tratta di decidere solo in merito al condono dell'imposta federale diretta, si applica per analogia il capoverso 3. *

Art. 156a * 2. Casi particolari

[1] In casi particolari in cui una riscossione delle imposte pare impossibile e potrebbe essere concesso un condono fiscale, l'autorità di tassazione può emanare una tassazione zero.

[2] Il Governo disciplina i dettagli.[1)]

Art. 157 IV. Restituzione di imposte pagate

[1] Il contribuente può pretendere la restituzione con interessi di un'imposta o di una multa non dovuta o dovuta solo in parte e che egli ha pagato per errore. Le imposte e le multe passate in giudicato si considerano dovute.

Art. 158 V. Garanzia
1. Decisione di garanzia

[1] Se il contribuente non ha domicilio in Svizzera oppure il pagamento dell'imposta o della multa da lui dovuta sembra compromesso, l'Amministrazione cantonale delle imposte può pretendere in ogni momento una garanzia anche prima che l'accertamento dell'importo sia passato in giudicato. *

[2] La decisione deve precisare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata a una sentenza giudiziaria nel senso dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

---

1) Art. 51 DELIG; CSC 720.015

[2bis] La garanzia deve essere prestata in denaro, tramite il deposito di titoli sicuri e quotati, con pegno immobiliare o tramite fideiussioni. *

[3] La decisione di garanzia deve essere notificata al contribuente per iscritto e può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo. *

[4] Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione di garanzia. *

Art. 158a * 2. Sequestro

[1] La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento[1)]. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione.

[2] Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro previsto nell'articolo 278 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 159 3. Cancellazione dal registro di commercio

[1] Le persone giuridiche e le succursali di imprese estere possono essere cancellate dal registro di commercio soltanto con consenso dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

[2] Il consenso viene dato quando sono state pagate o garantite tutte le imposte ed eventuali multe.

Art. 160 * 4. Pegno legale

[1] Le imposte sull'aumento del valore di fondi sono garantite da pegno immobiliare a norma degli articoli 130 sgg LICC.

[2] L'acquirente può chiedere all'Amministrazione delle imposte un'informazione sulle imposte dovute e al venditore una rispettiva garanzia. Se il venditore non dà seguito a questo invito, l'acquirente può garantire le presumibili imposte con pegno sul prezzo d'acquisto.

[3] Il pubblico ufficiale rende esplicitamente attente le parti circa l'esistenza del pegno legale per le imposte sull'aumento del valore risultanti da trapassi di proprietà attuali e precedenti. Ciò deve essere fissato nel contratto di alienazione. *

Art. 161 * …

Art. 162 * …

Art. 163 VI. Associazioni per la riscossione di imposte

[1] Il Dipartimento delle finanze può concedere un abbuono ad associazioni per la riscossione di imposte e a simili organizzazioni che garantiscono l'incasso tempestivo e completo delle imposte di un gran numero di contribuenti.

---

1) RS 281.1

7.7. AUTORITÀ

Art. 164 * …

Art. 165 II. Amministrazione cantonale delle imposte
1. In generale *

[1] L'esecuzione della presente legge spetta all'Amministrazione cantonale delle imposte, se le disposizioni qui di seguito elencate non prevedono altrimenti. *

[2] Essa è responsabile anche per i compiti assegnati in base alle disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto per quanto le prescrizioni di seguito non dispongano altrimenti. *

[3] Dietro indennizzo, essa può procedere ad azioni di incasso per conto di terzi. *

Art. 165a * 2. Indennizzi

[1] Il Cantone riceve un indennizzo per la riscossione e il conteggio di imposte comunali e di culto. Esso consiste in:

a) una forfetaria per caso per l'imposta sul dispendio;
b) un indennizzo secondo l'articolo 30 capoverso 1 della legge sulle imposte comunali e di culto per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
c) * un indennizzo secondo l'articolo 30 capoversi 2 e 3 della legge sulle imposte comunali e di culto per l'imposta sugli utili e sulla sostanza delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali;
d) * un'indennità percentuale per l'imposta sugli utili e sul capitale;
e) un indennizzo percentuale per l'imposta di culto;
f) * un indennizzo in per cento delle imposte alla fonte riscosse per le imposte alla fonte;
g) * un indennizzo per contribuente per la scansione di atti fiscali, notifiche, corrispondenza, ecc.[1)];
h) * un indennizzo per contribuente per l'archiviazione elettronica[2)].

[2] L'ammontare degli indennizzi viene stabilito dal Governo.

Art. 166 * III. Attuazione del diritto federale

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte è l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva[3)] e l'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta ai sensi della legge federale sull'imposta federale diretta[4)].

---

1) Art. 60 cpv. 3 DELIG; CSC 720.015
2) Art. 60 cpv. 4 DELIG; CSC 720.015
3) Art. 35 cpv. 3 della legge federale del 13 ott. 1965 sull'imposta preventiva (LIP), RS 642.21
4) Art. 104 cpv. 2 e 3 della legge federale del 14 dic. 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD), RS 642.11

[2] La tassazione dell'imposta federale diretta viene eseguita insieme a quella dell'imposta cantonale dalle autorità competenti per quest'ultima.

[3] Il Tribunale amministrativo è commissione di ricorso ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva[1)], rispettivamente della legge federale sull'imposta federale diretta[2)].

[4] Le autorità penali sono competenti per il perseguimento e la valutazione di reati fiscali. *

Art. 167 * …

Art. 168 * …

Art. 169 IV. Comuni
1. Preparazione della tassazione

[1] I comuni sono tenuti a:

a) * eseguire, senza indennizzo, i lavori di preparazione prescritti dalle disposizioni esecutive del Governo;[3)]

b) * riscuotere e consegnare immediatamente le imposte e gli interessi di mora tassati dall'autorità competente, se ad essi è stato affidato dall'Amministrazione cantonale delle imposte l'incarico di riscuotere le imposte;

c) * provvedere alla tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza nonché riscuotere e consegnare senza indugio crediti fiscali pendenti nel caso in cui il contribuente secondo evidenza intende abbandonare definitivamente la Svizzera (articolo 151 capoverso 2 lettera a);

d) * tenere il loro registro per le persone assoggettate all'imposta alla fonte, nonché a registrare gli assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'articolo 100 e a notificarli all'Amministrazione cantonale delle imposte.

[2] Il capoverso 1 vale per analogia anche per l'imposta federale diretta. *

Art. 170 2. Collaborazione alla tassazione

[1] D'intesa con l'Amministrazione cantonale delle imposte il comune può collaborare alla tassazione.[4)] *

[2] L'estensione della collaborazione[5)] viene fissata dall'Amministrazione cantonale delle imposte su proposta del comune. *

---

1) Art. 35 cpv. 2 LIP
2) Art. 104 cpv. 3 LIFD
3) Art. 53 DELIG; CSC 720.015
4) Art. 54 DELIG; CSC 720.015
5) Art. 55 seg. DELIG; CSC 720.015

[3] Nell'ambito della sua collaborazione il comune può: *

a) emettere autonomamente decisioni di tassazione per la Confederazione, il Cantone, il comune, nonché per le Chiese riconosciute dallo Stato e per i comuni parrocchiali;
b) ordinare multe disciplinari;
c) emettere decisioni su opposizione.

[4] Nell'ambito della loro attività i collaboratori del comune sono autorizzati a firmare. Il capo dell'Amministrazione delle imposte disciplina i dettagli. *

Art. 171 * 3. Indennità

[1] Per la tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza il comune riceve un'indennità giusta le prescrizioni delle disposizioni esecutive emanate dal Governo[1)]. L'indennità va calcolata sulla base delle prestazioni effettive e in considerazione delle spese del comune. Il Governo può versare complessivamente per tutti i comuni al massimo il 2 per cento del gettito fiscale cantonale risultante dall'imposta sul reddito e sulla sostanza.

[2] Il comune riceve:

a) per l'incasso delle imposte a norma dell'articolo 169 capoverso 1 lettere b) e c) 1/2 per cento delle imposte fissate;
b) * per la tenuta corretta del registro dell'imposta alla fonte e per la notifica secondo l'articolo 169 capoverso 1 lettera d un indennizzo percentuale fissato dal Governo.

[3] Il capoverso 2 vale per analogia anche per l'imposta federale diretta. *

Art. 171a * 4. Accesso a dati fiscali

[1] Laddove il comune partecipa agli introiti fiscali, può essergli concesso il diritto di prendere visione degli atti fiscali e, nella procedura di richiamo, di accedere ai dati del sistema di tassazione e/o di riscossione dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

Art. 171b * 5. Imposta sugli utili e sul capitale

[1] Le quote parti vengono comunicate periodicamente al comune. Se il comune non è d'accordo con la ripartizione può richiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile.

[2] Le decisioni secondo il capoverso 1 sono equiparate alle decisioni di tassazione.

Art. 172 V. Ricusa

[1] I membri degli organi di tassazione si ricusano per l'intera durata della tassazione, se:

a) hanno un interesse personale;

---

1) Art. 59 DELIG; CSC 720.015

b) sono coniugati o fidanzati con il contribuente;
c) sono parenti in linea diretta o nella linea laterale fino al secondo grado oppure affini del contribuente;
d) hanno degli obblighi verso il contribuente oppure un rapporto di dipendenza con lo stesso.

[2] Il contribuente può chiedere la ricusa di un membro di un organo di tassazione, se egli rende credibile un'evidente inimicizia o una concorrenza in affari.

[3] Se la ricusa è controversa, decide il Dipartimento delle finanze.

8. Disposizioni penali

Art. 173 * I. Contravvenzioni
1. Violazione di obblighi procedurali

[1] Chi nonostante diffida viene meno intenzionalmente o per negligenza a un obbligo impostogli dalle norme della presente legge oppure a un invito rivoltogli in base alla stessa, viene punito con una multa fino a 1000 franchi, in casi gravi o di recidiva fino a 10 000 franchi.

Art. 174 * 2. Sottrazione d'imposta
a) Sottrazione consumata

[1] È punito con una multa:
a) il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia debitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
b) chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,
c) chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato.

[2] Di regola la multa è pari all'imposta sottratta. Essa può essere ridotta a un terzo in caso di lieve colpa e aumentata fino al triplo in caso di grave colpa.

[3] Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'avviare un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che: *****
a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) egli aiuti senza riserve l'autorità fiscale a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
c) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

[4] Per ogni ulteriore autodenuncia la multa viene ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, alle condizioni previste dal capoverso 3. *****

Art. 175 b) Tentativo di sottrazione

[1] Chi tenta di commettere una sottrazione d'imposta è punito con multa.

[2] La multa corrisponde a due terzi dell'importo che verrebbe stabilito se la sottrazione d'imposta intenzionale fosse stata consumata.

Art. 176 c) Partecipazione di terzi

[1] Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, intenzionalmente la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente.

[2] La multa va sino a 10 000 franchi e in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi. *

[3] Se una persona di cui al capoverso 1 si autodenuncia spontaneamente per la prima volta e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 174 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.[1)] *

Art. 176a * 3. Procedura d'inventario

[1] È punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente: *

a) chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario;
b) chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce.

[2] La multa va sino a 10 000 franchi e in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi.

[3] È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.

[4] Se una persona di cui al capoverso 1 si autodenuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'avviare un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario e per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che: *

a) l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
b) la persona aiuti senza riserve l'Amministrazione a correggere l'inventario.

Art. 177 4. Persone giuridiche
a) In generale *

[1] Se con effetto per una persona giuridica vengono violati obblighi di procedura, evase o tentato di evadere imposte, viene multata la persona giuridica.

[2] L'articolo 176 si applica se nell'esercizio dell'attività di una persona giuridica è stata consumata (istigazione, aiuto o partecipazione) sottrazione d'imposta commessa da un terzo. *

[3] Sono salve le pene inflitte agli organi e ai rappresentanti della persona giuridica in virtù dell'articolo 176. *

[4] I capoversi da l a 3 s'applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica. *

---

1) Cfr. articolo 13 capoverso 3 lettera f.

Art. 177a * b) Autodenuncia

[1] Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'avviare un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:

a) la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b) la persona giuridica aiuti senza riserve l'Amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
c) si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.

[2] L'autodenuncia esente da pena può essere sporta anche:

a) dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;
b) dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge sulla fusione[1)] dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;
c) dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (articolo 3 capoverso 1 lettera a LFus) o una separazione (articolo 29 lettera b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.

[3] L'autodenuncia esente da pena deve essere sporta dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.

[4] Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta la persona giuridica per una sottrazione d'imposta che non è nota ad alcuna autorità fiscale, si prescinde dall'avviare un procedimento penale nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri attuali e degli ex membri degli organi e di tutti gli attuali ed ex rappresentanti. La loro responsabilità solidale decade.

[5] Per ogni ulteriore autodenuncia la multa viene ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, alle condizioni previste dal capoverso 1.

[6] Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.

Art. 178 5. Responsabilità degli eredi

[1] … *

[2] … *

[3] … *

[1)] Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus; RS 221.301)

Art. 178a * 6. Coniugi

[1] Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È salvo l'articolo 176.

[2] Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 176. *

Art. 179 7. Procedura

[1] L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per iscritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni e di prendere visione degli atti; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento. *

[2] I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (articolo 131) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 137 capoverso 4, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali. *

[3] Terminata l'inchiesta l'autorità emana una decisione penale o di abbandono e ne informa i colpiti per iscritto. *

[4] A chi è punito per sottrazione d'imposta vengono addebitate tutte le spese di procedura. Esse possono venire addebitate all'incolpato anche nel caso di abbandono dell'inchiesta, se egli ha causato la procedura con un comportamento colpevole oppure ha notevolmente ostacolato o ritardato l'inchiesta. *

[5] Per il resto sono applicabili per analogia le norme, applicabili nella procedura ordinaria di tassazione, sui diritti processuali del contribuente sugli obblighi di partecipazione di terzi e di uffici. Contro la decisione penale possono essere adottati i medesimi rimedi legali come contro un'ordinaria decisione di tassazione. *

[6] Se l'oggetto della procedura penale non costituisce un caso di poca importanza e crea difficoltà dal profilo dei fatti o del diritto, alle quali l'imputato non è in grado di far fronte, su richiesta di quest'ultimo gli viene fornito un difensore d'ufficio, se non dispone di mezzi per ricompensare un difensore. Il Dipartimento delle finanze e militare decide in merito alla richiesta. *

Art. 180 8. Autorità

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte giudica le contravvenzioni in seguito a violazione dei doveri procedurali nonché in seguito a tentata e consumata sottrazione fiscale. *

[2] … *

Art. 181 9. Prescrizione dell'azione penale

[1] L'azione penale si prescrive: *

a) * per violazione di obblighi procedurali in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato posto in essere il tentativo di sottrazione;

b) * per sottrazione consumata d'imposta dieci anni dalla fine:

1. * del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 174 cpv. 1 lett. a e b);

2. * dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta (art. 174 cpv. 1 lett. c) oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario (art. 176a).

[2] La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 179 cpv. 3). *

[3] … *

[4] … *

Art. 182 10. Prescrizione del diritto di riscossione

[1] Le multe e le spese si prescrivono cinque anni dopo che è trascorso l'anno civile in cui esse hanno acquistato forza di cosa giudicata.

[2] Resta riservato l'articolo 126 capoversi da 2 a 4. *

Art. 182a * II. Delitti
1. Frode fiscale

[1] Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 174-176 fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi. *

[2] Resta riservata la pena per sottrazione d'imposta.

[3] In caso di autodenuncia per una sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 174 capoverso 3 o 177a capoverso 1, si prescinde dall'avviare un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 176 capoverso 3 e 177a capoversi 3 e 4. *

Art. 183 * 2. Appropriazione indebita di imposte alla fonte

[1] Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi. *****

[2] Se viene commessa un'appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera d'affari di una persona giuridica, di una società di persone, di un ente o di un istituto di diritto pubblico, è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per conto delle citate persone giuridiche.

[3] In caso di autodenuncia esente da pena per un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'avviare un procedimento penale anche per tutti gli altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 176 capoverso 3 e 177a capoversi 3 e 4. *****

Art. 183a * 3. Procedura

[1] Per la procedura fanno stato le norme del Codice di procedura penale[1)] e della legislazione cantonale di attuazione.

Art. 183b * 4. Prescrizione

[1] L'azione penale per delitti fiscali si prescrive 15 anni dall'ultima attività delittuosa. *****

[2] La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado. *****

9. Disposizioni finali e transitorie

Art. 184 I. Adeguamento del diritto previgente[2)]

Art. 185 * …

Art. 186 III. Riserve di crisi *****

[1] Il Cantone promuove la costituzione di riserve di crisi applicando per analogia le relative disposizioni federali vigenti.[3)] *****

[2] I versamenti sono considerati spese giustificate dall'uso commerciale. *****

[3] Le riserve di crisi sono equiparate alle riserve palesi costituite con il reddito o gli utili tassati. *****

---

1) RS 312.0
2) Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate.
3) Legge federale del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (LCRC), RS 823.33

[4] Il Governo disciplina i dettagli.[1)] Esso può ridurre a dieci il numero dei dipendenti. *

Art. 187 IV. Disposizioni transitorie
1. Regole generali

[1] Salvo le disposizioni che seguono, per la delimitazione temporale della validità della presente legge riguardo alle imposte periodiche fa stato l'anno fiscale, riguardo alle altre imposte fa stato il momento in cui è avvenuto il fatto causante l'imposizione.

[2] I ricuperi d'imposta si fanno secondo le disposizioni di quella legge che è determinante per la tassazione ordinaria.

[3] Dopo l'entrata in vigore della presente legge valgono unicamente le nuove disposizioni sulla prescrizione.

[4] Per i reati fiscali commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge valgono le pene secondo il diritto precedente, salvo che la presente legge preveda pene minori.

Art. 187a * 2. Liquidazione di società immobiliari

[1] L'imposta sull'utile in capitale, che una società immobiliare (ente di diritto privato) fondata prima del 1995 consegue all'atto di trasferire il proprio immobile al titolare dei diritti di partecipazione, viene ridotta del 50 per cento, se la società viene sciolta.

[2] L'imposta sul risultato di liquidazione derivante dagli utili immobiliari, che affluisce al titolare dei diritti di partecipazione, viene ridotta in ugual misura. Se al titolare dei diritti di partecipazione viene concessa una deduzione di partecipazione, la riduzione fiscale non può essere concessa.

[3] L'articolo 73 capoverso 2 non viene applicato per gli utili da liquidazione di immobili.

[4] Il titolare dei diritti di partecipazione non può effettuare alcun ammortamento immediato.

[5] La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono essere attuate al più tardi entro la fine del 1999.

Art. 187b * 3. Riserve a seguito di dilazione fiscale

[1] Società di domicilio e società holding alle quali giusta il vecchio diritto è stata accordata una dilazione fiscale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3 lettera d) rispettivamente articolo 83 capoverso 3 lettera d), versano un'imposta sull'utile sulle riserve occulte realizzate che sono apportate alla persona giuridica tramite dilazione fiscale. La fine dell'assoggettamento nel Cantone è equiparata a una realizzazione.

[2] L'articolo 88a è applicato per analogia.

---

1) Art. 66 e segg. DELIG; CSC 720.015

[3] Ai trasferimenti di patrimonio all'interno del gruppo o ad una filiale che sono stati trattati in base alle regole della legge sulla fusione[1)] prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale, si applica per analogia l'articolo 83 capoversi 2 e 4. *

Art. 187c * …

Art. 187d * 4. Prescrizione assoluta

[1] La nuova disposizione sulla prescrizione si applica a tutte le fattispecie non ancora cadute in prescrizione.

Art. 187e * Imposizione secondo il dispendio

[1] Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della revisione degli articoli 14 e 15 venivano tassate secondo il dispendio rimarrà applicabile per cinque anni il diritto previgente.

Art. 187f * Lex mitior

[1] Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della revisione parziale del 20 ottobre 2015, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.

Art. 188 5. Disposizioni speciali per le persone fisiche
a) In generale *

[1] Sono basi di computo per la tassazione del reddito del periodo fiscale 1987/88 le condizioni esistenti negli anni civili 1985 e 1986.

[2] L'articolo 73 della presente legge è da applicare anche se il suo effetto giunge fino agli anni 1985 e 1986.

Art. 188a * b) Passaggio al metodo della preponderanza

[1] Se immobili appartenenti per intero o in parte alla sostanza commerciale vengono assegnati alla sostanza privata tramite il passaggio al metodo della preponderanza, gli utili sono imponibili come reddito unicamente nella misura in cui in precedenza sono stati ammessi ammortamenti. Per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare vengono applicati di conseguenza per analogia l'articolo 48 capoverso 3 e l'articolo 53 capoverso 3.

[2] Se gli immobili appartenenti per intero o in arte alla sostanza privata vengono assegnati alla sostanza commerciale tramite il passaggio al metodo della preponderanza, vale come ricavo ai sensi dell'articolo 47 il valore con il quale l'oggetto patrimoniale è stato registrato nella contabilità dell'impresa.

---

1) Legge federale del 3 ott. 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione, LFus), RS 221.301

Art. 188b * c) Imposta annuale

[1] L'articolo 73 non viene applicato agli utili in capitale straordinari realizzati negli anni 1995 e 1996 dall'alienazione o realizzazione di sostanza privata mobile. La medesima cosa vale per il ricavo da diritti di opzione che appartengono alla sostanza privata e per liquidazioni di riparazione morale.

[2] Le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza vengono tassate con un'imposta annuale secondo il vecchio diritto, se scadono prima del 1° gennaio 1996. Se le liquidazioni in capitale scadono il 1° gennaio 1996 o più tardi, la tassazione viene effettuata secondo le disposizioni della presente revisione parziale.

Art. 188c * d) Prestazioni LPP

[1] Le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale decorrenti o esigibili entro la fine del 2001 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 1° gennaio 1987 sono imponibili come segue:

a) per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal contribuente,
b) per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20 per cento,
c) interamente, negli altri casi.

[2] Alle prestazioni del contribuente ai sensi del capoverso 1 lettere a) e b) sono equiparate le prestazioni dei congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi, se il contribuente ha acquisito la pretesa assicurativa per devoluzione ereditaria, legato o donazione.

Art. 188d * e) Cambiamento delle basi temporali

[1] Le imposte sul reddito e sulla sostanza per il periodo fiscale 2001 sono riscosse giusta il nuovo diritto.

[2] I proventi straordinari, percepiti negli anni 1999 e 2000 o durante un esercizio commerciale chiuso in questi anni, sono tassati con un'imposta annua ai sensi delle disposizioni della legge sulle imposte finora in vigore. Possono essere dedotte le spese che sono in diretto rapporto con il conseguimento dei proventi straordinari. L'imposta annua è riscossa all'aliquota del reddito complessivo degli anni 1999 e 2000.

[3] Sono considerati proventi straordinari specialmente le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le componenti straordinarie del salario, gli incrementi aperiodici della sostanza come il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico e con dividendi della sostanza, le vincite alla lotteria, gli utili in capitale e di rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte, l'omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo esercizio nonché altri utili straordinari derivanti da un'attività lucrativa indipendente.

[4] Le spese straordinarie maturate negli anni fiscali 1999 e 2000 durante l'assoggettamento nel Cantone devono essere dedotte in via supplementare dai redditi imponibili posti alla base del periodo fiscale 2001 e 2002, per quanto sussista l'assoggettamento nel Cantone.

[4bis] Se una persona fisica trasferisce il proprio domicilio fiscale all'interno della Svizzera nel corso dell'anno 2001, le spese straordinarie degli anni 1999/2000 vengono dedotte dal reddito imponibile del periodo fiscale 1999/2000; le tassazioni già cresciute in giudicato vengono rivedute. *

[5] Sono considerate spese straordinarie unicamente:

a) spese di manutenzione per immobili, per quanto esse superino la deduzione forfettaria e il contribuente possa far valere i costi effettivi,
b) contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per l'acquisto di anni di contribuzione, per quanto la deduzione sia ancora ammessa giusta il nuovo diritto,
c) spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riformazione professionale, per quanto esse superino i dispendi già considerati.

[6] Nell'anno civile 2001 deve essere presentata una dichiarazione d'imposta compilata giusta la legge sulle imposte finora in vigore. I proventi straordinari devono essere dichiarati a parte.

[7] Per gli anni di computo 1999 e 2000 l'autorità di tassazione accerta per le casse di compensazione il capitale proprio di quanti esercitano attività lucrativa indipendente nonché la sostanza di quanti non esercitano attività lucrativa indipendente.

Art. 188e * f) Modifica dell'assoggettamento

[1] In caso di modifica dell'assoggettamento in forza dell'appartenenza personale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento all'imposta sul reddito e sulla sostanza per il periodo fiscale in corso è suddiviso tra il Cantone dei Grigioni e l'altro cantone, nel caso l'altro cantone adotti le basi temporali giusta la tassazione biennale praenumerando o non conosca alcuna disposizione corrispondente all'articolo 70.

Art. 188f * g) Imposta sulle successioni: anticipo ereditario

[1] Anticipi ereditari tra coniugi effettuati prima del 1° gennaio 2001 sono imposti per il 31 dicembre 2000. Per la valutazione dell'anticipo sull'eredità è determinante la situazione al momento del versamento.

[2] Gli anticipi ereditari non ancora tassati a favore dei discendenti diretti e delle persone ad essi equiparate vengono tassati al momento dell'entrata in vigore della presente revisione parziale. La tassazione viene eseguita in base alle aliquote fiscali vigenti prima dell'entrata in vigore della revisione parziale, al valore al momento del versamento dell'anticipo ereditario. *

[3] Per evitare difficoltà l'Amministrazione delle imposte concede ampi termini di pagamento. Essa può rinunciare alla riscossione di un interesse di mora. *

[4] Altri anticipi ereditari sul calcolo di una futura eredità, versati prima del 1° gennaio 2001 e non ancora tassati, vengono tassati al momento della devoluzione dell'eredità unitamente alla rimanente successione. La tassazione viene eseguita in base alle aliquote fiscali vigenti prima dell'entrata in vigore della revisione parziale, al valore al momento del versamento dell'anticipo ereditario. *

Art. 188g * h) Responsabilità degli eredi

[1] Le multe ai sensi dell'articolo 178 non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione.

[2] Su richiesta della persona interessata, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni.

Art. 188h * i) Ricupero d'imposta in caso di successione

[1] Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della modifica conformemente alla legge federale del 20 marzo 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena sono applicabili le disposizioni sul ricupero d'imposta del diritto previgente.

Art. 188i * j) Azioni gratuite, aumenti gratuiti del valore nominale

[1] Il rimborso di azioni gratuite e aumenti gratuiti del valore nominale acquistati prima del 1° gennaio 2011 è soggetto alla tassazione sul reddito.

Art. 188j * k) Revisione degli anticipi ereditari

[1] Gli anticipi ereditari conformemente al capoverso 2 la cui tassazione secondo il diritto previgente è cresciuta in giudicato vengono sottoposti a revisione e le imposte di successione riscosse vengono rimborsate con gli interessi.

[2] Anticipi ereditari secondo il diritto previgente sono assegnazioni senza compenso a discendenti effettuate prima del 1° gennaio 2001 da una persona che era ancora in vita al 1° gennaio 2008.

[3] La presente disposizione si applica per analogia anche alle imposte comunali.

Art. 189 6. Disposizioni speciali per le persone giuridiche
a) Imposta speciale su utili straordinari *

[1] Le persone giuridiche versano un'imposta speciale sugli utili straordinari degli esercizi commerciali chiusi negli anni civili 1985 e 1986, al massimo tuttavia entro i limiti del risultato d'esercizio; questa imposta si calcola in base agli articoli 55 e 56 della previgente legge sulle imposte.

[2] Per l'imposizione secondo il capoverso 1 si addizionano gli utili imponibili dei due anni; la perdita d'esercizio di un anno può essere compensata con l'utile imponibile dell'altro anno.

[3] Sono considerati utili straordinari specialmente gli utili di capitale, gli aumenti del valore contabile di beni patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte e l'omissione degli ammortamenti usuali nel rispettivo esercizio.

[4] L'imposta annuale viene fissata in base a una speciale dichiarazione d'imposta. Sono applicabili per analogia le disposizioni procedurali e penali della presente legge.

Art. 189a * b) Imposta deducibile come spesa

[1] Le imposte dovute o pagate per gli esercizi commerciali fino al 1996 compreso non costituiscono una spesa motivata dall'uso commerciale.

[2] Se l'accordo contrattuale per le centrali elettriche scade, soltanto le imposte dovute per gli esercizi commerciali successivi costituiscono una spesa motivata dall'uso commerciale.

Art. 189b * c) Comunioni di comproprietari di proprietà per piani

[1] Le comunioni di comproprietari di proprietà per piani devono essere assoggettate all'imposta entro fine 2000 e per questa data sono tenute a allestire una chiusura e a presentare una dichiarazione d'imposta.

Art. 189c * d) Società immobiliare: trapasso economico

[1] Se dopo il 31 dicembre 1996 con l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è stata rilevata la vendita di azioni a una società immobiliare, gli immobili ancora tenuti nel bilancio fiscale che si chiude nell'anno civile 2011 o 2012 possono essere rivalutati in misura degli utili tassati senza conseguenze per l'imposta sull'utile. La rivalutazione deve essere contabilizzata quale aumento delle riserve generali.

Art. 189d * e) Stralcio dell'imposizione quale società con statuto speciale

[1] Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 89-89b del diritto anteriore, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento. L'imposta cantonale semplice ammonta allo 0,5 per cento.

[2] L'importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.

[3] Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine dell'imposizione conformemente agli articoli 89-89b del diritto anteriore sono considerati nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all'articolo 81b.

Art. 190 f) Computo di imposte di anni precedenti *

[1] Se un esercizio commerciale che finisce nell'anno civile 1987 ha inizio in anni civili precedenti, l'imposta corrispondente a questo periodo di tempo secondo il diritto previgente viene aggiunta all'imposta riscossa in base alla presente legge per lo stesso periodo di tempo.

[2] Un'eccedenza non viene rimborsata.

Art. 191 * 7. Riscossione dell'imposta alla fonte

[1] La riscossione dell'imposta alla fonte passa al Cantone nell'anno dell'entrata in vigore delle disposizioni (anno n).

[2] La seconda metà dell'anno, rispettivamente la stagione estiva dell'anno n-1 va conteggiata per l'ultima volta con il comune. Se nell'anno n dovesse essere richiesto un conteggio mensile, esso verrà effettuato con il comune fino alla fine di dicembre dell'anno n-1.

[3] Con effetto al 1° luglio dell'anno n, tutte le imposte alla fonte non ancora fatturate o percepite passano al Cantone.

[4] La regolamentazione dell'indennità si basa sulla regolamentazione delle competenze.

Art. 191a * 8. Correzione della tariffa

[1] La correzione della tariffa è ammessa ancora per l'anno fiscale 2020. Essa può essere richiesta al più tardi entro il 31 marzo 2021.

Art. 192 9. Disposizioni complementari *

[1] Il Governo mediante ordinanza può emanare altre disposizioni transitorie, se esse si impongono cogentemente per motivi giuridici o amministrativi o se l'applicazione immediata e illimitata del nuovo diritto provocherebbe situazioni eccessivamente gravose.

Art. 193 V. Entrata in vigore e abrogazioni

[1] La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.

[2] Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrastanti di altri atti legislativi.

[3] È abrogata in modo particolare le legge cantonale sulle imposte del 21 giugno 1964[1)] con le sue successive modifiche, ove la presente legge non disponga diversamente.

[4] Se in disposizioni del diritto cantonale si rinvia a norme abrogate dalla presente legge, questi rinvii devono riferirsi alle disposizioni di quest'ultima.

[5] La legge sull'assoggettamento delle persone giuridiche a un'imposta di culto del 26 ottobre 1958 è abrogata[2)] *

---

1) AGS 1964, 441 e modifiche secondo indice CSC

2) AGS 1958, 159 e AGS 2004, FUC 773

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
08.06.1986	01.01.1987	atto normativo	prima versione	-
12.06.1994	01.10.1994	Art. 160	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 1	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 1a	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 8 cpv. 1, e)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 8 cpv. 1, f)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 12 cpv. 3	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 13	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 14	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 19	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 22 cpv. 3	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 24	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 25	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 26	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 27	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 28	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 29 cpv. 1, c)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 29 cpv. 1, d)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 29 cpv. 1, e)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 29 cpv. 1, f)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 29 cpv. 1, g)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 30 cpv. 1, c)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 30 cpv. 1, d)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 30 cpv. 1, e)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 30 cpv. 1, f)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 30 cpv. 1, g)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 30 cpv. 1, i)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 30 cpv. 1, k)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 30 cpv. 1, l)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 32 cpv. 1, c)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 32 cpv. 1, d)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 33 cpv. 4	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 35 cpv. 1, a)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 40	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 40a	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 41 cpv. 1, c)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 43 cpv. 1, c)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 53 cpv. 1	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 53 cpv. 4	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 59 cpv. 2	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 65	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 75 cpv. 1, c)	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 75 cpv. 2	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 79 cpv. 1, d)	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 79 cpv. 3	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 81	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 84 cpv. 4	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 86	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 88	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 98 cpv. 2	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 103	revisione totale	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 105 cpv. 2	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 105 cpv. 3	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 105a	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 105b	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 105c	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 105d	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 123 cpv. 2	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 127 cpv. 3	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 137 cpv. 1	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 145 cpv. 2	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 161	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 162	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 165 cpv. 1	modifica	-

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
10.03.1996	01.01.1997	Art. 167	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 168	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 170 cpv. 1	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 180 cpv. 1	modifica	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 180 cpv. 2	abrogazione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 187a	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 188a	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 188b	introduzione	-
10.03.1996	01.01.1997	Art. 189a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 1 cpv. 1, b)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 5 cpv. 1, c)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 6 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 9	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 11 cpv. 3	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 13 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 13 cpv. 3, a)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 13 cpv. 3, f)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 18 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 18 cpv. 4	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 19 cpv. 2	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 22 cpv. 5	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 23	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 23 cpv. 3	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 29 cpv. 1, b)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 29 cpv. 1, h)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 32 cpv. 1, e)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 32 cpv. 1, f)	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 33 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 34 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 36	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 38 cpv. 1, i)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 38 cpv. 1, k)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 38 cpv. 1, l)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 38 cpv. 1, m)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 38 cpv. 1, n)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 42 cpv. 2, c)	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 43 cpv. 1, a)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 43 cpv. 1, b)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 43 cpv. 1, d)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 44 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 56 cpv. 3	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 56 cpv. 4	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 58 cpv. 2	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 58 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 63 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 66	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 67	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 68	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 69	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 71	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 73	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 74	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 77 cpv. 3, b)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 78 cpv. 1, g)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 79 cpv. 1, c)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 81 cpv. 1, f)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 84 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 85 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 88 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 88 cpv. 3, a)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 88 cpv. 3, c)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 88 cpv. 3, d)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 88a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 89 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 89 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 89 cpv. 3	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 89a	introduzione	-

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
13.06.1999	01.01.2001	Art. 89b	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 92 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 92 cpv. 3	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 93	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 94	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 95	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 96 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 96 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 97 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 97 cpv. 3, b)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 97 cpv. 4	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 100 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 100 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 100 cpv. 4	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 100 cpv. 5	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 101 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 102	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 103 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 103 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 104 cpv. 1, b)	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 104 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 106 cpv. 1, e)	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 108 cpv. 4	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 110 cpv. 2, c)	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 122 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 122a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 123 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 123a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 123b	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 123c	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 125 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 126 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 126 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 126 cpv. 4	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 126a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 127 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 128 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 130 cpv. 1, d)	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 130a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 131 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 131 cpv. 3	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 132 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 132 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 135a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 137 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 138 cpv. 4	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 144 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 145 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 145 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 146 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 147 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 147 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 147 cpv. 5	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 148 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 158a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 170 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 171	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 173	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 174	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 176 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 176a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 177 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 177 cpv. 3	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 177 cpv. 4	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 178 cpv. 2	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 178 cpv. 3	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 178a	introduzione	-

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
13.06.1999	01.01.2001	Art. 179 cpv. 5	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 179 cpv. 6	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 181 cpv. 1	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 181 cpv. 2	modifica	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 181 cpv. 3	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 181 cpv. 4	abrogazione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 182 cpv. 2	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 182a	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 183	revisione totale	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 183b	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 187b	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 188c	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 188d	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 188e	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 188f	introduzione	-
13.06.1999	01.01.2001	Art. 189b	introduzione	-
21.05.2000	01.01.2001	Art. 30 cpv. 1, m)	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 32 cpv. 2	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 34 cpv. 3	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 36 cpv. 1, g)	modifica	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 36 cpv. 1, g^{bis})	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 59 cpv. 1	modifica	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 68 cpv. 3	modifica	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 70	revisione totale	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 74 cpv. 1	modifica	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 74 cpv. 1bis	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 74 cpv. 4	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 74 cpv. 5	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 81 cpv. 3	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 86 cpv. 3	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 105b cpv. 2	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 122b	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 128 cpv. 4	modifica	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 156	modifica titolo	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 156a	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 158 cpv. 1	modifica	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 158 cpv. 2bis	introduzione	-
18.06.2004	01.01.2005	Art. 188d cpv. 4bis	introduzione	-
20.10.2004	01.01.2005	Art. 123 cpv. 3	modifica	-
18.10.2005	01.01.2006	Art. 20	revisione totale	-
18.10.2005	01.01.2006	Art. 83	revisione totale	-
18.10.2005	01.01.2006	Art. 187b cpv. 3	introduzione	-
24.04.2006	01.01.2007	Art. 182a cpv. 1	modifica	-
24.04.2006	01.01.2007	Art. 183 cpv. 1	modifica	-
31.08.2006	01.01.2007	Art. 5 cpv. 2	introduzione	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 124 cpv. 3	modifica	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 125 cpv. 2, a)	modifica	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 137a	introduzione	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 139 cpv. 1	modifica	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 139 cpv. 2	modifica	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 139 cpv. 3	abrogazione	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 140 cpv. 1	modifica	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 140 cpv. 2	modifica	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 141	revisione totale	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 142	revisione totale	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 143	abrogazione	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 144	modifica titolo	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 152 cpv. 3	modifica	2006, 3320
31.08.2006	01.01.2007	Art. 153 cpv. 3	modifica	2006, 3320
31.08.2006	01.01.2007	Art. 154 cpv. 1	modifica	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 154 cpv. 3	introduzione	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 154 cpv. 4	introduzione	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 156 cpv. 2	modifica	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 158 cpv. 3	modifica	2006, 3319
31.08.2006	01.01.2007	Art. 158 cpv. 4	modifica	2006, 3319
17.10.2006	01.01.2008	Art. 1 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 1 cpv. 1, e)	abrogazione	-

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
17.10.2006	01.01.2008	Art. 1 cpv. 1, f)	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 1 cpv. 2	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 1b	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 2	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 3	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 4	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 5	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 5 cpv. 1, d)	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 7 cpv. 2	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 10 cpv. 2	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 10 cpv. 3	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 10 cpv. 4	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 10 cpv. 6	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 13 cpv. 3, g)	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 16 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 18 cpv. 5	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 21 cpv. 1, a)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 21 cpv. 1, f)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 21b	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 22 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 22 cpv. 4	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 31 cpv. 1, c)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 31 cpv. 1, d)	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 35 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 35 cpv. 3	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 36 cpv. 1, h)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 36 cpv. 1, i)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 38 cpv. 1, a)	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 38 cpv. 1, b)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 38 cpv. 1, c)	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 38 cpv. 1, e)	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 38 cpv. 1, f)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 38 cpv. 1, g)	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 38 cpv. 1, h)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 38 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 39 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 39 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 39 cpv. 3	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 39 cpv. 5	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 39a	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 40	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 40a cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 40a cpv. 4	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 44	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 44 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 50 cpv. 2	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 52 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 52 cpv. 3	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 54 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 54 cpv. 3	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 66 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Titolo 1.7.	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 72	revisione totale	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 74 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 75 cpv. 1, d)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 77 cpv. 3, c)	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 78 cpv. 1, j)	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 78 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 81 cpv. 1, g)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 85	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 85 cpv. 3	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 87 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 91	revisione totale	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 92 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Titolo 3.	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 97a	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 97b	abrogazione	-

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
17.10.2006	01.01.2008	Art. 97c	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 97d	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Titolo 3a.	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 97e	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 97f	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 97g	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 98 cpv. 1, a)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Titolo 5.	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 106	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 106 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 106 cpv. 1, f)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 106a	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 107 cpv. 1, c)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 107 cpv. 1, d)	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 107 cpv. 1, e)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 107 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 107 cpv. 3	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 107 cpv. 4	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 108 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 108 cpv. 2	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 108 cpv. 3	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 109	revisione totale	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 110 cpv. 2, a)	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 110 cpv. 4	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 110 cpv. 5	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 111 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 112 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 113 cpv. 3	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 114	revisione totale	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 114a	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 115	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 115 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 115 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Titolo 6.	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 116	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 117	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 118	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 119	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 120	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 121	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 125 cpv. 3	modifica	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 130 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 130 cpv. 1, f)	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 134	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 134 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 134 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 134 cpv. 3	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 135	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 137 cpv. 4	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 151 cpv. 3, a)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 152 cpv. 4	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 153 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 153 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 154a	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 155	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 155 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 155 cpv. 4	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 160 cpv. 3	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 165 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 166	revisione totale	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 169 cpv. 1, a)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 169 cpv. 1, b)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 169 cpv. 1, c)	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 169 cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 170 cpv. 3	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 170 cpv. 4	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 171 cpv. 3	introduzione	-

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
17.10.2006	01.01.2007	Art. 178 cpv. 1	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 185	abrogazione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 186	modifica titolo	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 186 cpv. 1	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 186 cpv. 2	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 186 cpv. 3	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 186 cpv. 4	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 188f cpv. 2	modifica	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 188f cpv. 3	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 188f cpv. 4	introduzione	-
17.10.2006	01.01.2007	Art. 188g	revisione totale	-
17.10.2006	01.01.2008	Art. 193 cpv. 5	introduzione	-
21.10.2008	01.01.2009	Art. 5 cpv. 1, b)	modifica	-
21.10.2008	01.01.2009	Art. 18a	introduzione	-
21.10.2008	01.01.2009	Art. 21	modifica titolo	-
21.10.2008	01.01.2009	Art. 21a	introduzione	-
21.10.2008	01.01.2009	Art. 39 cpv. 4	abrogazione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 8a	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 18 cpv. 3	abrogazione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 18b	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 19	modifica titolo	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 20	modifica titolo	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 21 cpv. 1, b)	modifica	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 21 cpv. 2	modifica	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 33 cpv. 1	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 35 cpv. 1, b)	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 36 cpv. 1, a)	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 38 cpv. 1, d)	modifica	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 40b	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 47 cpv. 2	abrogazione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 59 cpv. 3	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 59 cpv. 4	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 63 cpv. 1	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 63 cpv. 2	abrogazione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 64 cpv. 2	abrogazione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 78 cpv. 1, i)	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 78 cpv. 4	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 81 cpv. 2	modifica	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 84 cpv. 1	modifica	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 84 cpv. 5	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 87 cpv. 1	modifica	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 88 cpv. 1	modifica	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 88a cpv. 1	modifica	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 90 cpv. 2, a)	modifica	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 90a	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 91	modifica titolo	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 99 cpv. 3	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 99 cpv. 4	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 99 cpv. 5	abrogazione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 122c	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 147 cpv. 3	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 147 cpv. 4	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 147a	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 156 cpv. 3	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 156 cpv. 4	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 165 cpv. 3	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 174 cpv. 3	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 174 cpv. 4	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 176 cpv. 3	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 176a cpv. 1	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 176a cpv. 4	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 177	modifica titolo	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 177a	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 178a cpv. 2	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 179 cpv. 1	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 179 cpv. 2	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 179 cpv. 3	modifica	-

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
18.06.2009	01.01.2010	Art. 179 cpv. 4	modifica	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 182a cpv. 3	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 183 cpv. 3	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2010	Art. 188h	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 188i	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 189c	introduzione	-
18.06.2009	01.01.2011	Art. 190	modifica titolo	-
16.06.2010	01.01.2011	Art. 166 cpv. 4	modifica	2010, 2409
16.06.2010	01.01.2011	Art. 183a	revisione totale	2010, 2409
31.08.2010	01.01.2013	Art. 7 cpv. 1, d)	modifica	-
31.08.2010	01.01.2013	Art. 104 cpv. 4	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2014	Art. 1 cpv. 1, c)	modifica	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 3 cpv. 1	modifica	-
19.10.2010	01.12.2011	Art. 3 cpv. 2	modifica	-
19.10.2010	01.12.2011	Art. 3 cpv. 4	modifica	-
19.10.2010	01.12.2011	Art. 3 cpv. 5	modifica	-
19.10.2010	01.12.2011	Art. 3 cpv. 6	abrogazione	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 4 cpv. 1	modifica	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 15 cpv. 3	abrogazione	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 36 cpv. 1, l)	modifica	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 36 cpv. 1, m)	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 64	modifica titolo	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 64 cpv. 1	modifica	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 64 cpv. 3	abrogazione	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 78 cpv. 1, k)	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 87 cpv. 3	modifica	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 104 cpv. 1, d)	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2014	Art. 105a cpv. 5	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2014	Art. 105a cpv. 6	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2014	Art. 105e	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 165	modifica titolo	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 165a	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2014	Art. 165a cpv. 1, f)	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2014	Art. 169 cpv. 1, d)	modifica	-
19.10.2010	01.01.2014	Art. 171 cpv. 2, b)	modifica	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 171a	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2011	Art. 188j	introduzione	-
19.10.2010	01.01.2014	Art. 191	revisione totale	-
19.10.2010	01.01.2014	Art. 192	modifica titolo	-
07.12.2011	01.01.2013	Art. 10 cpv. 5	modifica	-
07.12.2011	01.01.2013	Art. 150 cpv. 1	modifica	-
07.12.2011	01.01.2013	Art. 150 cpv. 2	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 3 cpv. 3	abrogazione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 8 cpv. 1, b)	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 8 cpv. 1, g)	abrogazione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 17	revisione totale	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 17a	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 17b	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 17c	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 17d	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 30 cpv. 1, h)	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 30 cpv. 1, h^{bis})	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2014	Art. 30 cpv. 1, n)	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2014	Art. 36 cpv. 1, n)	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 37 cpv. 1, e)	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 59	modifica titolo	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 59a	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 75 cpv. 1, e)	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 75 cpv. 2, b)	abrogazione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 75 cpv. 3	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 75a	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 76	revisione totale	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 77	modifica titolo	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 78	modifica titolo	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 78 cpv. 1, e)	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 88a cpv. 4	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 89 cpv. 2, c)	introduzione	-

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
31.08.2012	01.01.2013	Art. 89a cpv. 2, c)	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 97 cpv. 3, a)	abrogazione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 97h	revisione totale	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 99 cpv. 1	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 101 cpv. 1	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 101 cpv. 2	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 103a	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 104 cpv. 1, e)	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 105a cpv. 4	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 122d	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 127 cpv. 2	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 130 cpv. 1, g)	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 132 cpv. 1	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 139 cpv. 4	abrogazione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 151	revisione totale	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 152 cpv. 1	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 152 cpv. 2	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 152 cpv. 5	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 153 cpv. 4	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 164	abrogazione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 187c	abrogazione	-
11.06.2013	01.12.2013	Art. 125 cpv. 4	modifica	-
11.06.2013	01.12.2013	Art. 187d	introduzione	-
11.06.2013	01.12.2013	Art. 188	modifica titolo	-
11.06.2013	01.12.2013	Art. 189	modifica titolo	-
23.09.2014	01.01.2016	Art. 14 cpv. 1	modifica	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 14 cpv. 1, a)	introduzione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 14 cpv. 1, b)	introduzione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 14 cpv. 1, c)	introduzione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 14 cpv. 2	modifica	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 1	modifica	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 1, a)	introduzione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 1, b)	introduzione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 1, c)	introduzione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 2	modifica	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 2, a)	abrogazione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 2, b)	abrogazione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 2, c)	abrogazione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 2, d)	abrogazione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 2, e)	abrogazione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 2, f)	abrogazione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 3'	introduzione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 15 cpv. 4	introduzione	2014-020
23.09.2014	01.01.2016	Art. 187e	introduzione	2014-020
18.11.2014	01.01.2016	Art. 1 cpv. 1	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 1 cpv. 1, b)	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 3 cpv. 2, c)	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Titolo 2.	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 92 cpv. 2	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Titolo 2.6.	introduzione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 97a'	introduzione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 97g cpv. 3	abrogazione	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 165a cpv. 1, d)	modifica	2014-031
18.11.2014	01.01.2016	Art. 171b	introduzione	2014-031
13.01.2015	01.01.2016	Art. 78 cpv. 1, c)	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 81 cpv. 1, a)	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 122 cpv. 1	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 122a cpv. 1	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 123 cpv. 1	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 150 cpv. 3	modifica	2015-006
20.10.2015	01.01.2018	Art. 87 cpv. 2	modifica	2016-003
20.10.2015	01.01.2018	Art. 91 cpv. 3	modifica	2016-003
20.10.2015	01.01.2017	Art. 123 cpv. 1	modifica	2016-001
20.10.2015	01.01.2017	Art. 150 cpv. 1	modifica	2016-001
20.10.2015	01.01.2017	Art. 181 cpv. 1, a)	modifica	2016-003
20.10.2015	01.01.2017	Art. 181 cpv. 1, b)	modifica	2016-003
20.10.2015	01.01.2017	Art. 181 cpv. 1, b), 1.	introduzione	2016-003

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
20.10.2015	01.01.2017	Art. 181 cpv. 1, b), 2.	introduzione	2016-003
20.10.2015	01.01.2017	Art. 181 cpv. 2	modifica	2016-003
20.10.2015	01.01.2017	Art. 182a cpv. 1	modifica	2016-003
20.10.2015	01.01.2017	Art. 183 cpv. 1	modifica	2016-003
20.10.2015	01.01.2017	Art. 183b cpv. 1	modifica	2016-003
20.10.2015	01.01.2017	Art. 183b cpv. 2	modifica	2016-003
20.10.2015	01.01.2017	Art. 187f	introduzione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 17 cpv. 2	introduzione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 31 cpv. 1, b)	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 31 cpv. 1, c)	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 31 cpv. 1, d)	abrogazione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 32 cpv. 1, g)	introduzione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 36 cpv. 1, o)	introduzione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 37 cpv. 1, b)	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 39a	abrogazione	2016-003
15.02.2016	01.03.2016	Art. 44 cpv. 3	introduzione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 81 cpv. 1, i)	introduzione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 98 cpv. 1, a)	modifica	2016-003
15.02.2016	01.03.2016	Art. 99 cpv. 3	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 99a	introduzione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 104 cpv. 1	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 105 cpv. 1	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 105d cpv. 3	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 105d cpv. 4	introduzione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 127 cpv. 3	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 128 cpv. 4	modifica	2016-003
15.02.2016	01.03.2016	Art. 145 cpv. 2	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 154a cpv. 2	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 155 cpv. 4, a)	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 165a cpv. 1, c)	modifica	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 165a cpv. 1, g)	introduzione	2016-003
15.02.2016	01.01.2016	Art. 165a cpv. 1, h)	introduzione	2016-003
19.04.2016	01.11.2016	Art. 122 cpv. 4	introduzione	2016-019
12.02.2019	01.01.2021	Art. 1 cpv. 1	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 1 cpv. 1, d)	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Titolo 5.	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106	modifica titolo	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106 cpv. 1	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106 cpv. 1, a)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106 cpv. 1, b)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106 cpv. 1, c)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106 cpv. 1, d)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106 cpv. 1, f)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106 cpv. 1, g)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106 cpv. 2	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106 cpv. 3	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106a cpv. 2	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106a cpv. 2, a)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106a cpv. 2, b)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106a cpv. 2, c)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 106a cpv. 3	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107	modifica titolo	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107 cpv. 1	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107 cpv. 1, a)	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107 cpv. 1, b)	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107 cpv. 1, c)	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107 cpv. 1, e)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107 cpv. 1, f)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107 cpv. 2	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107 cpv. 3	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107 cpv. 4	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107a	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 107b	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 108	modifica titolo	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 109 cpv. 1	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 109 cpv. 2	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 110	modifica titolo	2019-015

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
12.02.2019	01.01.2021	Art. 111	modifica titolo	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 111 cpv. 1	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 111 cpv. 2	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 111 cpv. 3	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 111 cpv. 4	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 111 cpv. 5	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 112 cpv. 1	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 112 cpv. 1, a)	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 112 cpv. 1, b)	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 112 cpv. 1, c)	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 112 cpv. 1, d)	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 112 cpv. 1, e)	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 113 cpv. 1	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 113 cpv. 2	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 113 cpv. 3	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 114 cpv. 1, b)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 114 cpv. 3	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 114 cpv. 3, a)	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 114 cpv. 3, b)	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 114 cpv. 3bis	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 114 cpv. 3ter	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 114 cpv. 4	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 114a cpv. 3	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 114a cpv. 4	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 115	modifica titolo	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 115 cpv. 1	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 115 cpv. 2	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 134	modifica titolo	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 137 cpv. 2	abrogazione	2019-015
29.08.2019	01.01.2020	Art. 7 cpv. 1, d)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 8 cpv. 1, f)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 8 cpv. 1, h)	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 18c	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 19	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 20	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 20 cpv. 3	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 21 cpv. 2	abrogazione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 21a cpv. 1	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 21b cpv. 1, b)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 21c	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 30 cpv. 1, m)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 30 cpv. 1, m^{bis})	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 30 cpv. 1, m^{ter})	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 30 cpv. 1, n)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 32a	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 33	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 34	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 36 cpv. 1, n)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 39 cpv. 1, a)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 39 cpv. 1, t)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 62a	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 63	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 75 cpv. 1, e)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 75 cpv. 2, a)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 75 cpv. 2, c)	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 79 cpv. 1, c)	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 79a	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 79b	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 80	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 80a	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 81	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 81a	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 81b	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 82	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 82a	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 83	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 83 cpv. 5	modifica	2019-033

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
29.08.2019	01.01.2020	Art. 84	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 85	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 86	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 86 cpv. 4	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 87 cpv. 1	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 87 cpv. 3	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 89	abrogazione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 89a	abrogazione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 89b	abrogazione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 90 cpv. 4	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 92	modifica titolo	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 92 cpv. 1	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 92 cpv. 1, a)	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 92 cpv. 1, b)	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 92 cpv. 1, c)	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 92 cpv. 2	modifica	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 189d	introduzione	2019-033
29.08.2019	01.01.2020	Art. 190	modifica titolo	2019-033
12.02.2020	01.01.2021	Art. 35 cpv. 1, b)	modifica	2020-043
12.02.2020	01.01.2021	Art. 35 cpv. 1bis	introduzione	2020-043
20.10.2020	01.12.2020	Art. 4	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.12.2020	Art. 4 cpv. 3	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 8b	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 9	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 10	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 15 cpv. 4	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2020	Art. 39 cpv. 1, s)	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2020	Art. 39 cpv. 1, t)	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 40a cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 41 cpv. 1, c)	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 42 cpv. 2, c)	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 42 cpv. 2, d)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 43 cpv. 1, c)	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 43 cpv. 1, e)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 44 cpv. 3	abrogazione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 49 cpv. 1, c)	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 49 cpv. 1, d)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 70 cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 75a	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 75a cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 75a cpv. 2	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 75a cpv. 3	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 88 cpv. 5	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 98 cpv. 1, b)	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 98 cpv. 1, c)	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 99 cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 99 cpv. 1bis	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 99 cpv. 3	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 99 cpv. 5bis	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 100	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 100 cpv. 5	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 100 cpv. 5, a)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 100 cpv. 5, b)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 100 cpv. 6	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 101 cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 104 cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 104 cpv. 2	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 104 cpv. 3bis	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105	abrogazione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a cpv. 1, a)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a cpv. 1, b)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a cpv. 3	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a cpv. 4	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a cpv. 5	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a cpv. 6	modifica	2021-007

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a^{bis}	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a^{ter}	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a^{quater}	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105a^{quinquies}	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105b	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105b cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105b cpv. 1, a)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105b cpv. 1, b)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105b cpv. 1, c)	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105b cpv. 2	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105b cpv. 3	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105b cpv. 4	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105c	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105c cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105c cpv. 2	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105c cpv. 3	abrogazione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105d	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105d cpv. 1bis	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 105e	modifica titolo	2021-007
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123a	modifica titolo	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123a cpv. 1	modifica	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123a cpv. 2	modifica	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123a cpv. 3	abrogazione	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123a cpv. 4	abrogazione	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123b	modifica titolo	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123b cpv. 1	modifica	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123b cpv. 2	modifica	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123b cpv. 3	introduzione	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123b cpv. 4	introduzione	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123c	modifica titolo	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123c cpv. 1	modifica	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123c cpv. 2	modifica	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 123d	introduzione	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 124	modifica titolo	2021-052
20.10.2020	01.01.2022	Art. 125	modifica titolo	2021-052
20.10.2020	01.01.2021	Art. 127 cpv. 2	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 137 cpv. 1	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 145 cpv. 2	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 156 cpv. 2	modifica	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 191a	introduzione	2021-007
20.10.2020	01.01.2021	Art. 192	modifica titolo	2021-007

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	08.06.1986	01.01.1987	prima versione	-
Art. 1	10.03.1996	01.01.1997	revisione totale	-
Art. 1 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 1 cpv. 1	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 1 cpv. 1	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 1 cpv. 1, b)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 1 cpv. 1, b)	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 1 cpv. 1, c)	19.10.2010	01.01.2014	modifica	-
Art. 1 cpv. 1, d)	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 1 cpv. 1, e)	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 1 cpv. 1, f)	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 1 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 1a	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 1b	17.10.2006	01.01.2007	introduzione	-
Art. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 3	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 3 cpv. 1	19.10.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 3 cpv. 2	19.10.2010	01.12.2011	modifica	-
Art. 3 cpv. 2, c)	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 3 cpv. 3	31.08.2012	01.01.2013	abrogazione	-
Art. 3 cpv. 4	19.10.2010	01.12.2011	modifica	-
Art. 3 cpv. 5	19.10.2010	01.12.2011	modifica	-
Art. 3 cpv. 6	19.10.2010	01.12.2011	abrogazione	-
Art. 4	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 4	20.10.2020	01.12.2020	modifica titolo	2021-007
Art. 4 cpv. 1	19.10.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 4 cpv. 3	20.10.2020	01.12.2020	introduzione	2021-007
Art. 5	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 5 cpv. 1, b)	21.10.2008	01.01.2009	modifica	-
Art. 5 cpv. 1, c)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 5 cpv. 1, d)	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 5 cpv. 2	31.08.2006	01.01.2007	introduzione	2006, 3319
Art. 6 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 7 cpv. 1, d)	31.08.2010	01.01.2013	modifica	-
Art. 7 cpv. 1, d)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 7 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 8 cpv. 1, b)	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 8 cpv. 1, e)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 8 cpv. 1, f)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 8 cpv. 1, f)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 8 cpv. 1, g)	31.08.2012	01.01.2013	abrogazione	-
Art. 8 cpv. 1, h)	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 8a	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 8b	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 9	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 9	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Art. 10	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Art. 10 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 10 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 10 cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 10 cpv. 5	07.12.2011	01.01.2013	modifica	-
Art. 10 cpv. 6	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 11 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 12 cpv. 3	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 13	10.03.1996	01.01.1997	revisione totale	-
Art. 13 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 13 cpv. 3, a)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 13 cpv. 3, f)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 13 cpv. 3, g)	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 14	10.03.1996	01.01.1997	revisione totale	-
Art. 14 cpv. 1	23.09.2014	01.01.2016	modifica	2014-020
Art. 14 cpv. 1, a)	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-020
Art. 14 cpv. 1, b)	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-020
Art. 14 cpv. 1, c)	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-020

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 14 cpv. 2	23.09.2014	01.01.2016	modifica	2014-020
Art. 15 cpv. 1	23.09.2014	01.01.2016	modifica	2014-020
Art. 15 cpv. 1, a)	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-020
Art. 15 cpv. 1, b)	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-020
Art. 15 cpv. 1, c)	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-020
Art. 15 cpv. 2	23.09.2014	01.01.2016	modifica	2014-020
Art. 15 cpv. 2, a)	23.09.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-020
Art. 15 cpv. 2, b)	23.09.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-020
Art. 15 cpv. 2, c)	23.09.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-020
Art. 15 cpv. 2, d)	23.09.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-020
Art. 15 cpv. 2, e)	23.09.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-020
Art. 15 cpv. 2, f)	23.09.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-020
Art. 15 cpv. 3	19.10.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 15 cpv. 3'	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-020
Art. 15 cpv. 4	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-020
Art. 15 cpv. 4	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 16 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 17	31.08.2012	01.01.2013	revisione totale	-
Art. 17 cpv. 2	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-003
Art. 17a	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 17b	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 17c	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 17d	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 18 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 18 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 18 cpv. 4	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 18 cpv. 5	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 18a	21.10.2008	01.01.2009	introduzione	-
Art. 18b	18.06.2009	01.01.2011	introduzione	-
Art. 18c	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 19	10.03.1996	01.01.1997	revisione totale	-
Art. 19	18.06.2009	01.01.2011	modifica titolo	-
Art. 19	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 19 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 20	18.10.2005	01.01.2006	revisione totale	-
Art. 20	18.06.2009	01.01.2011	modifica titolo	-
Art. 20	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 20 cpv. 3	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 21	21.10.2008	01.01.2009	modifica titolo	-
Art. 21 cpv. 1, a)	17.10.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 21 cpv. 1, b)	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 21 cpv. 1, f)	17.10.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 21 cpv. 2	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 21 cpv. 2	29.08.2019	01.01.2020	abrogazione	2019-033
Art. 21a	21.10.2008	01.01.2009	introduzione	-
Art. 21a cpv. 1	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 21b	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 21b cpv. 1, b)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 21c	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 22 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 22 cpv. 3	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 22 cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 22 cpv. 5	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 23	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 23 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 24	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 25	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 26	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 27	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 28	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 29 cpv. 1, b)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 29 cpv. 1, c)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 29 cpv. 1, d)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 29 cpv. 1, e)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 29 cpv. 1, f)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 29 cpv. 1, g)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 29 cpv. 1, h)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 30 cpv. 1, c)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 30 cpv. 1, d)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 30 cpv. 1, e)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 30 cpv. 1, f)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 30 cpv. 1, g)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 30 cpv. 1, h)	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 30 cpv. 1, h^{bis})	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 30 cpv. 1, i)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 30 cpv. 1, k)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 30 cpv. 1, l)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 30 cpv. 1, m)	21.05.2000	01.01.2001	introduzione	-
Art. 30 cpv. 1, m)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 30 cpv. 1, m^{bis})	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 30 cpv. 1, m^{ter})	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 30 cpv. 1, n)	31.08.2012	01.01.2014	introduzione	-
Art. 30 cpv. 1, n)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 31 cpv. 1, b)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 31 cpv. 1, c)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 31 cpv. 1, c)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 31 cpv. 1, d)	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 31 cpv. 1, d)	15.02.2016	01.01.2016	abrogazione	2016-003
Art. 32 cpv. 1, c)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 32 cpv. 1, d)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 32 cpv. 1, e)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 32 cpv. 1, f)	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 32 cpv. 1, g)	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-003
Art. 32 cpv. 2	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 32a	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 33	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 33 cpv. 1	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 33 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 33 cpv. 4	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 34	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 34 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 34 cpv. 3	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 35 cpv. 1, a)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 35 cpv. 1, b)	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 35 cpv. 1, b)	12.02.2020	01.01.2021	modifica	2020-043
Art. 35 cpv. 1bis	12.02.2020	01.01.2021	introduzione	2020-043
Art. 35 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 35 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 36	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 36 cpv. 1, a)	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 36 cpv. 1, g)	18.06.2004	01.01.2005	modifica	-
Art. 36 cpv. 1, g^{bis})	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 36 cpv. 1, h)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 36 cpv. 1, i)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 36 cpv. 1, l)	19.10.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 36 cpv. 1, m)	19.10.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 36 cpv. 1, n)	31.08.2012	01.01.2014	introduzione	-
Art. 36 cpv. 1, n)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 36 cpv. 1, o)	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-003
Art. 37 cpv. 1, b)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 37 cpv. 1, e)	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 38 cpv. 1, a)	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 38 cpv. 1, b)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 38 cpv. 1, c)	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 38 cpv. 1, d)	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 38 cpv. 1, e)	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 38 cpv. 1, f)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 38 cpv. 1, g)	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 38 cpv. 1, h)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 38 cpv. 1, i)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 38 cpv. 1, k)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 38 cpv. 1, l)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 38 cpv. 1, m)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 38 cpv. 1, n)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 38 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 39 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 39 cpv. 1, a)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 39 cpv. 1, s)	20.10.2020	01.01.2020	modifica	2021-007
Art. 39 cpv. 1, t)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 39 cpv. 1, t)	20.10.2020	01.01.2020	modifica	2021-007
Art. 39 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 39 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 39 cpv. 4	21.10.2008	01.01.2009	abrogazione	-
Art. 39 cpv. 5	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 39a	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 39a	15.02.2016	01.01.2016	abrogazione	2016-003
Art. 40	10.03.1996	01.01.1997	revisione totale	-
Art. 40	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 40a	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 40a cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 40a cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 40a cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 40b	18.06.2009	01.01.2011	introduzione	-
Art. 41 cpv. 1, c)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 41 cpv. 1, c)	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 42 cpv. 2, c)	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 42 cpv. 2, c)	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 42 cpv. 2, d)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 43 cpv. 1, a)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 43 cpv. 1, b)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 43 cpv. 1, c)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 43 cpv. 1, c)	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 43 cpv. 1, d)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 43 cpv. 1, e)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 44	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 44 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 44 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 44 cpv. 3	15.02.2016	01.03.2016	introduzione	2016-003
Art. 44 cpv. 3	20.10.2020	01.01.2021	abrogazione	2021-007
Art. 47 cpv. 2	18.06.2009	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 49 cpv. 1, c)	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 49 cpv. 1, d)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 50 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 52 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 52 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 53 cpv. 1	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 53 cpv. 4	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 54 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 54 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 56 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 56 cpv. 4	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 58 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 58 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 59	31.08.2012	01.01.2013	modifica titolo	-
Art. 59 cpv. 1	18.06.2004	01.01.2005	modifica	-
Art. 59 cpv. 2	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 59 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2011	introduzione	-
Art. 59 cpv. 4	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 59a	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 62a	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 63	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 63 cpv. 1	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 63 cpv. 2	18.06.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 63 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 64	19.10.2010	01.01.2011	modifica titolo	-
Art. 64 cpv. 1	19.10.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 64 cpv. 2	18.06.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 64 cpv. 3	19.10.2010	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 65	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 66	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 66 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 67	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 68	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 68 cpv. 3	18.06.2004	01.01.2005	modifica	-
Art. 69	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 70	18.06.2004	01.01.2005	revisione totale	-
Art. 70 cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 71	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Titolo 1.7.	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 72	17.10.2006	01.01.2008	revisione totale	-
Art. 73	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Titolo 2.	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 74	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 74 cpv. 1	18.06.2004	01.01.2005	modifica	-
Art. 74 cpv. 1bis	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 74 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 74 cpv. 4	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 74 cpv. 5	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 75 cpv. 1, c)	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 75 cpv. 1, d)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 75 cpv. 1, e)	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 75 cpv. 1, e)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 75 cpv. 2	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 75 cpv. 2, a)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 75 cpv. 2, b)	31.08.2012	01.01.2013	abrogazione	-
Art. 75 cpv. 2, c)	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 75 cpv. 3	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 75a	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 75a	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Art. 75a cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 75a cpv. 2	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 75a cpv. 3	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 76	31.08.2012	01.01.2013	revisione totale	-
Art. 77	31.08.2012	01.01.2013	modifica titolo	-
Art. 77 cpv. 3, b)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 77 cpv. 3, c)	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 78	31.08.2012	01.01.2013	modifica titolo	-
Art. 78 cpv. 1, c)	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 78 cpv. 1, e)	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 78 cpv. 1, g)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 78 cpv. 1, i)	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 78 cpv. 1, j)	17.10.2006	01.01.2007	introduzione	-
Art. 78 cpv. 1, k)	19.10.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 78 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 78 cpv. 4	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 79 cpv. 1, c)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 79 cpv. 1, c)	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 79 cpv. 1, d)	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 79 cpv. 3	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 79a	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 79b	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 80	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 80a	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 81	10.03.1996	01.01.1997	revisione totale	-
Art. 81	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 81 cpv. 1, a)	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 81 cpv. 1, f)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 81 cpv. 1, g)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 81 cpv. 1, i)	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-003
Art. 81 cpv. 2	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 81 cpv. 3	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 81a	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 81b	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 82	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 82a	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 83	18.10.2005	01.01.2006	revisione totale	-
Art. 83	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 83 cpv. 5	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 84	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 84 cpv. 1	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 84 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 84 cpv. 4	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 84 cpv. 5	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 85	17.10.2006	01.01.2007	modifica titolo	-
Art. 85	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 85 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 85 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 86	10.03.1996	01.01.1997	revisione totale	-
Art. 86	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 86 cpv. 3	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 86 cpv. 4	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 87 cpv. 1	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 87 cpv. 1	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 87 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 87 cpv. 2	20.10.2015	01.01.2018	modifica	2016-003
Art. 87 cpv. 3	19.10.2010	01.01.2011	modifica	-
Art. 87 cpv. 3	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 88	10.03.1996	01.01.1997	revisione totale	-
Art. 88 cpv. 1	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 88 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 88 cpv. 3, a)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 88 cpv. 3, c)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 88 cpv. 3, d)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 88 cpv. 5	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 88a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 88a cpv. 1	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 88a cpv. 4	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 89	29.08.2019	01.01.2020	abrogazione	2019-033
Art. 89 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 89 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 89 cpv. 2, c)	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 89 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 89a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 89a	29.08.2019	01.01.2020	abrogazione	2019-033
Art. 89a cpv. 2, c)	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 89b	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 89b	29.08.2019	01.01.2020	abrogazione	2019-033
Art. 90 cpv. 2, a)	18.06.2009	01.01.2011	modifica	-
Art. 90 cpv. 4	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 90a	18.06.2009	01.01.2011	introduzione	-
Art. 91	17.10.2006	01.01.2008	revisione totale	-
Art. 91	18.06.2009	01.01.2011	modifica titolo	-
Art. 91 cpv. 3	20.10.2015	01.01.2018	modifica	2016-003
Art. 92	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 92 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 92 cpv. 1	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 92 cpv. 1, a)	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 92 cpv. 1, b)	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 92 cpv. 1, c)	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 92 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 92 cpv. 2	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 92 cpv. 2	29.08.2019	01.01.2020	modifica	2019-033
Art. 92 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 93	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 94	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 95	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 96 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 96 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 97 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 97 cpv. 3, a)	31.08.2012	01.01.2013	abrogazione	-
Art. 97 cpv. 3, b)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 97 cpv. 4	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Titolo 2.6.	18.11.2014	01.01.2016	introduzione	2014-031
Art. 97a'	18.11.2014	01.01.2016	introduzione	2014-031
Titolo 3.	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 97a	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 97b	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 97c	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 97d	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Titolo 3a.	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 97e	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 97f	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 97g	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 97g cpv. 3	18.11.2014	01.01.2016	abrogazione	2014-031
Art. 97h	31.08.2012	01.01.2013	revisione totale	-
Art. 98 cpv. 1, a)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 98 cpv. 1, a)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 98 cpv. 1, b)	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 98 cpv. 1, c)	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 98 cpv. 2	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 99 cpv. 1	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 99 cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 99 cpv. 1bis	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 99 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 99 cpv. 3	15.02.2016	01.03.2016	modifica	2016-003
Art. 99 cpv. 3	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 99 cpv. 4	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 99 cpv. 5	18.06.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 99 cpv. 5bis	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 99a	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-003
Art. 100	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Art. 100 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 100 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 100 cpv. 4	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 100 cpv. 5	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 100 cpv. 5	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 100 cpv. 5, a)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 100 cpv. 5, b)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 100 cpv. 6	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 101 cpv. 1	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 101 cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 101 cpv. 2	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 101 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 102	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 103	10.03.1996	01.01.1997	revisione totale	-
Art. 103 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 103 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 103a	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 104 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 104 cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 104 cpv. 1, b)	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 104 cpv. 1, d)	19.10.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 104 cpv. 1, e)	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 104 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 104 cpv. 2	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 104 cpv. 3bis	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 104 cpv. 4	31.08.2010	01.01.2013	introduzione	-
Art. 105	20.10.2020	01.01.2021	abrogazione	2021-007
Art. 105 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 105 cpv. 2	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 105 cpv. 3	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 105a	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 105a	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Art. 105a cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 105a cpv. 1, a)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105a cpv. 1, b)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105a cpv. 3	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 105a cpv. 4	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 105a cpv. 4	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 105a cpv. 5	19.10.2010	01.01.2014	introduzione	-
Art. 105a cpv. 5	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 105a cpv. 6	19.10.2010	01.01.2014	introduzione	-

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 105a cpv. 6	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 105a^{bis}	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105a^{ter}	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105a^{quater}	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105a^{quinques}	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105b	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 105b	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Art. 105b cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 105b cpv. 1, a)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105b cpv. 1, b)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105b cpv. 1, c)	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105b cpv. 2	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 105b cpv. 2	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 105b cpv. 3	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105b cpv. 4	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105c	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 105c	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Art. 105c cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 105c cpv. 2	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 105c cpv. 3	20.10.2020	01.01.2021	abrogazione	2021-007
Art. 105d	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 105d	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Art. 105d cpv. 1bis	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 105d cpv. 3	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 105d cpv. 4	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-003
Art. 105e	19.10.2010	01.01.2014	introduzione	-
Art. 105e	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Titolo 5.	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Titolo 5.	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 106	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 106	12.02.2019	01.01.2021	modifica titolo	2019-015
Art. 106 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 106 cpv. 1	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 106 cpv. 1, a)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 106 cpv. 1, b)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 106 cpv. 1, c)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 106 cpv. 1, d)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 106 cpv. 1, e)	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 106 cpv. 1, f)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 106 cpv. 1, f)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 106 cpv. 1, g)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 106 cpv. 2	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 106 cpv. 3	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 106a	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 106a cpv. 2	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 106a cpv. 2, a)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 106a cpv. 2, b)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 106a cpv. 2, c)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 106a cpv. 3	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 107	12.02.2019	01.01.2021	modifica titolo	2019-015
Art. 107 cpv. 1	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 107 cpv. 1, a)	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 107 cpv. 1, b)	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 107 cpv. 1, c)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 107 cpv. 1, c)	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 107 cpv. 1, d)	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 107 cpv. 1, e)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 107 cpv. 1, e)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 107 cpv. 1, f)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 107 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 107 cpv. 2	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 107 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 107 cpv. 3	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 107 cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 107 cpv. 4	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 107a	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 107b	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 108	12.02.2019	01.01.2021	modifica titolo	2019-015
Art. 108 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 108 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 108 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 108 cpv. 4	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 109	17.10.2006	01.01.2008	revisione totale	-
Art. 109 cpv. 1	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 109 cpv. 2	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 110	12.02.2019	01.01.2021	modifica titolo	2019-015
Art. 110 cpv. 2, a)	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 110 cpv. 2, c)	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 110 cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 110 cpv. 5	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 111	12.02.2019	01.01.2021	modifica titolo	2019-015
Art. 111 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 111 cpv. 1	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 111 cpv. 2	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 111 cpv. 3	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 111 cpv. 4	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 111 cpv. 5	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 112 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 112 cpv. 1	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 112 cpv. 1, a)	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 112 cpv. 1, b)	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 112 cpv. 1, c)	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 112 cpv. 1, d)	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 112 cpv. 1, e)	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 113 cpv. 1	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 113 cpv. 2	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 113 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 113 cpv. 3	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 114	17.10.2006	01.01.2008	revisione totale	-
Art. 114 cpv. 1, b)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 114 cpv. 3	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 114 cpv. 3, a)	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 114 cpv. 3, b)	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 114 cpv. 3bis	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 114 cpv. 3ter	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 114 cpv. 4	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 114a	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 114a cpv. 3	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 114a cpv. 4	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 115	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 115	12.02.2019	01.01.2021	modifica titolo	2019-015
Art. 115 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 115 cpv. 1	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 115 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 115 cpv. 2	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Titolo 6.	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 116	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 117	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 118	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 119	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 120	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 121	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 122 cpv. 1	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 122 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 122 cpv. 4	19.04.2016	01.11.2016	introduzione	2016-019
Art. 122a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 122a cpv. 1	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 122b	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 122c	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 122d	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 123 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 123 cpv. 1	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 123 cpv. 1	20.10.2015	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 123 cpv. 2	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 123 cpv. 3	20.10.2004	01.01.2005	modifica	-
Art. 123a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 123a	20.10.2020	01.01.2022	modifica titolo	2021-052
Art. 123a cpv. 1	20.10.2020	01.01.2022	modifica	2021-052
Art. 123a cpv. 2	20.10.2020	01.01.2022	modifica	2021-052
Art. 123a cpv. 3	20.10.2020	01.01.2022	abrogazione	2021-052
Art. 123a cpv. 4	20.10.2020	01.01.2022	abrogazione	2021-052
Art. 123b	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 123b	20.10.2020	01.01.2022	modifica titolo	2021-052
Art. 123b cpv. 1	20.10.2020	01.01.2022	modifica	2021-052
Art. 123b cpv. 2	20.10.2020	01.01.2022	modifica	2021-052
Art. 123b cpv. 3	20.10.2020	01.01.2022	introduzione	2021-052
Art. 123b cpv. 4	20.10.2020	01.01.2022	introduzione	2021-052
Art. 123c	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 123c	20.10.2020	01.01.2022	modifica titolo	2021-052
Art. 123c cpv. 1	20.10.2020	01.01.2022	modifica	2021-052
Art. 123c cpv. 2	20.10.2020	01.01.2022	modifica	2021-052
Art. 123d	20.10.2020	01.01.2022	introduzione	2021-052
Art. 124	20.10.2020	01.01.2022	modifica titolo	2021-052
Art. 124 cpv. 3	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319
Art. 125	20.10.2020	01.01.2022	modifica titolo	2021-052
Art. 125 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 125 cpv. 2, a)	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319
Art. 125 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 125 cpv. 4	11.06.2013	01.12.2013	modifica	-
Art. 126 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 126 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 126 cpv. 4	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 126a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 127 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 127 cpv. 2	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 127 cpv. 2	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 127 cpv. 3	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 127 cpv. 3	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 128 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 128 cpv. 4	18.06.2004	01.01.2005	modifica	-
Art. 128 cpv. 4	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 130 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 130 cpv. 1, d)	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 130 cpv. 1, f)	17.10.2006	01.01.2007	introduzione	-
Art. 130 cpv. 1, g)	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 130a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 131 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 131 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 132 cpv. 1	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 132 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 132 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 134	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 134	12.02.2019	01.01.2021	modifica titolo	2019-015
Art. 134 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 134 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 134 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 135	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 135a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 137 cpv. 1	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 137 cpv. 1	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 137 cpv. 2	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 137 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 137 cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 137a	31.08.2006	01.01.2007	introduzione	2006, 3319
Art. 138 cpv. 4	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 139 cpv. 1	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319
Art. 139 cpv. 2	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319
Art. 139 cpv. 3	31.08.2006	01.01.2007	abrogazione	2006, 3319
Art. 139 cpv. 4	31.08.2012	01.01.2013	abrogazione	-
Art. 140 cpv. 1	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319
Art. 140 cpv. 2	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 141	31.08.2006	01.01.2007	revisione totale	2006, 3319
Art. 142	31.08.2006	01.01.2007	revisione totale	2006, 3319
Art. 143	31.08.2006	01.01.2007	abrogazione	2006, 3319
Art. 144	31.08.2006	01.01.2007	modifica titolo	2006, 3319
Art. 144 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 145 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 145 cpv. 2	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 145 cpv. 2	15.02.2016	01.03.2016	modifica	2016-003
Art. 145 cpv. 2	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 145 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 146 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 147 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 147 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 147 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 147 cpv. 4	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 147 cpv. 5	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 147a	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 148 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 150 cpv. 1	07.12.2011	01.01.2013	modifica	-
Art. 150 cpv. 1	20.10.2015	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 150 cpv. 2	07.12.2011	01.01.2013	modifica	-
Art. 150 cpv. 3	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-006
Art. 151	31.08.2012	01.01.2013	revisione totale	-
Art. 151 cpv. 3, a)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 152 cpv. 1	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 152 cpv. 2	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 152 cpv. 3	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3320
Art. 152 cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 152 cpv. 5	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 153 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 153 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 153 cpv. 3	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3320
Art. 153 cpv. 4	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 154 cpv. 1	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319
Art. 154 cpv. 3	31.08.2006	01.01.2007	introduzione	2006, 3319
Art. 154 cpv. 4	31.08.2006	01.01.2007	introduzione	2006, 3319
Art. 154a	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 154a cpv. 2	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 155	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 155 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 155 cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 155 cpv. 4, a)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 156	18.06.2004	01.01.2005	modifica titolo	-
Art. 156 cpv. 2	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319
Art. 156 cpv. 2	20.10.2020	01.01.2021	modifica	2021-007
Art. 156 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 156 cpv. 4	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 156a	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 158 cpv. 1	18.06.2004	01.01.2005	modifica	-
Art. 158 cpv. 2bis	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 158 cpv. 3	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319
Art. 158 cpv. 4	31.08.2006	01.01.2007	modifica	2006, 3319
Art. 158a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 160	12.06.1994	01.10.1994	revisione totale	-
Art. 160 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 161	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 162	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 164	31.08.2012	01.01.2013	abrogazione	-
Art. 165	19.10.2010	01.01.2011	modifica titolo	-
Art. 165 cpv. 1	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 165 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 165 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 165a	19.10.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 165a cpv. 1, c)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-003
Art. 165a cpv. 1, d)	18.11.2014	01.01.2016	modifica	2014-031
Art. 165a cpv. 1, f)	19.10.2010	01.01.2014	introduzione	-
Art. 165a cpv. 1, g)	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-003

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 165a cpv. 1, h)	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-003
Art. 166	17.10.2006	01.01.2008	revisione totale	-
Art. 166 cpv. 4	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2409
Art. 167	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 168	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 169 cpv. 1, a)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 169 cpv. 1, b)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 169 cpv. 1, c)	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 169 cpv. 1, d)	19.10.2010	01.01.2014	modifica	-
Art. 169 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 170 cpv. 1	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 170 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 170 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 170 cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 171	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 171 cpv. 2, b)	19.10.2010	01.01.2014	modifica	-
Art. 171 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 171a	19.10.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 171b	18.11.2014	01.01.2016	introduzione	2014-031
Art. 173	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 174	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 174 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 174 cpv. 4	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 176 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 176 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 176a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 176a cpv. 1	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 176a cpv. 4	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 177	18.06.2009	01.01.2010	modifica titolo	-
Art. 177 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 177 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 177 cpv. 4	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 177a	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 178 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2007	abrogazione	-
Art. 178 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 178 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 178a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 178a cpv. 2	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 179 cpv. 1	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 179 cpv. 2	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 179 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 179 cpv. 4	18.06.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 179 cpv. 5	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 179 cpv. 6	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 180 cpv. 1	10.03.1996	01.01.1997	modifica	-
Art. 180 cpv. 2	10.03.1996	01.01.1997	abrogazione	-
Art. 181 cpv. 1	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 181 cpv. 1, a)	20.10.2015	01.01.2017	modifica	2016-003
Art. 181 cpv. 1, b)	20.10.2015	01.01.2017	modifica	2016-003
Art. 181 cpv. 1, b), 1.	20.10.2015	01.01.2017	introduzione	2016-003
Art. 181 cpv. 1, b), 2.	20.10.2015	01.01.2017	introduzione	2016-003
Art. 181 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	modifica	-
Art. 181 cpv. 2	20.10.2015	01.01.2017	modifica	2016-003
Art. 181 cpv. 3	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 181 cpv. 4	13.06.1999	01.01.2001	abrogazione	-
Art. 182 cpv. 2	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 182a	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 182a cpv. 1	24.04.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 182a cpv. 1	20.10.2015	01.01.2017	modifica	2016-003
Art. 182a cpv. 3	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 183	13.06.1999	01.01.2001	revisione totale	-
Art. 183 cpv. 1	24.04.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 183 cpv. 1	20.10.2015	01.01.2017	modifica	2016-003
Art. 183 cpv. 3	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 183a	16.06.2010	01.01.2011	revisione totale	2010, 2409
Art. 183b	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 183b cpv. 1	20.10.2015	01.01.2017	modifica	2016-003

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 183b cpv. 2	20.10.2015	01.01.2017	modifica	2016-003
Art. 185	17.10.2006	01.01.2008	abrogazione	-
Art. 186	17.10.2006	01.01.2008	modifica titolo	-
Art. 186 cpv. 1	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 186 cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 186 cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 186 cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 187a	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 187b	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 187b cpv. 3	18.10.2005	01.01.2006	introduzione	-
Art. 187c	31.08.2012	01.01.2013	abrogazione	-
Art. 187d	11.06.2013	01.12.2013	introduzione	-
Art. 187e	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-020
Art. 187f	20.10.2015	01.01.2017	introduzione	2016-003
Art. 188	11.06.2013	01.12.2013	modifica titolo	-
Art. 188a	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 188b	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 188c	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 188d	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 188d cpv. 4bis	18.06.2004	01.01.2005	introduzione	-
Art. 188e	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 188f	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 188f cpv. 2	17.10.2006	01.01.2008	modifica	-
Art. 188f cpv. 3	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 188f cpv. 4	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-
Art. 188g	17.10.2006	01.01.2007	revisione totale	-
Art. 188h	18.06.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 188i	18.06.2009	01.01.2011	introduzione	-
Art. 188j	19.10.2010	01.01.2011	introduzione	-
Art. 189	11.06.2013	01.12.2013	modifica titolo	-
Art. 189a	10.03.1996	01.01.1997	introduzione	-
Art. 189b	13.06.1999	01.01.2001	introduzione	-
Art. 189c	18.06.2009	01.01.2011	introduzione	-
Art. 189d	29.08.2019	01.01.2020	introduzione	2019-033
Art. 190	18.06.2009	01.01.2011	modifica titolo	-
Art. 190	29.08.2019	01.01.2020	modifica titolo	2019-033
Art. 191	19.10.2010	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 191a	20.10.2020	01.01.2021	introduzione	2021-007
Art. 192	19.10.2010	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 192	20.10.2020	01.01.2021	modifica titolo	2021-007
Art. 193 cpv. 5	17.10.2006	01.01.2008	introduzione	-

Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte (DELIG)

del 27 novembre 2007 (stato 1 gennaio 2023)

emanate dal Governo il 27 novembre 2007

visti l'art. 182 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)[1], nonché l'art. 72 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)[2], nonché l'art. 73 cpv. 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)[3], nonché l'art. 15 dell'ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 1967 sul computo di imposte alla fonte estere[4], nonché l'ordinanza del Consiglio federale del 2 ottobre 1996 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione[5], nonché l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003 / 14 settembre 2003[6] *

1. Le imposte delle persone fisiche

1.1. ASSOGGETTAMENTO

Art. 1 1. Fattori fiscali del figlio (art. 10 cpv. 6 LIG)

[1] In caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta, i fattori fiscali del figlio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 5 LIG[7] vengono assegnati al titolare dell'autorità parentale a cui viene concesso lo sgravio conformemente all'articolo 39 capoverso 3 LIG.

Art. 1a * …

[1] RS 642.11
[2] RS 642.14
[3] RS 642.21
[4] RS 672.201
[5] RS 672.933.61
[6] CSC 110.100
[7] CSC 720.000

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 2 2. Unioni di persone *

[1] Le unioni di persone senza personalità giuridica che secondo l'articolo 11 capoverso 2 LIG[1)] vengono tassate come un tutto sono assoggettate all'obbligo fiscale nel luogo della sede, dell'amministrazione effettiva o dell'ultimo domicilio del testatore.

Art. 2a * 3. Imposizione secondo il dispendio (art. 15 cpv. 1 lett. a LIG) *

[1] L'importo minimo conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera a LIG corrisponde a quello dell'articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD[2)].

1.2. IMPOSTA SUL REDDITO

Art. 3 1. Sostanza commerciale
a) Utili in capitale (art. 18 cpv. 2 LIG)

[1] In mancanza di libri contabili viene considerato valore dell'imposta sul reddito il prezzo di costo, dedotti gli ammortamenti presumibilmente considerati nelle precedenti tassazioni.

[2] Se il valore dell'imposta sul reddito è stato ridotto precedentemente in occasione di un risanamento, per calcolare l'utile in capitale esso può essere aumentato nella misura della precedente perdita subita dal contribuente e legata al risanamento.

Art. 4 * …

Art. 4a * 2. Margine di variazione del capitale (art. 21c cpv. 6 LIG)[3)]

[1] L'articolo 21c capoverso 1 LIG si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s segg. del Codice delle obbligazioni (CO)[4)] per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale.

Art. 5 3. Deduzione per sottoutilizzazione (art. 22 cpv. 3 LIG)
a) Definizione *

[1] Il valore locativo proprio per un immobile palesemente sottoutilizzato viene ridotto proporzionalmente.

[2] La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente per l'immobile al domicilio abitato in modo permanente dal contribuente stesso.

---

1) CSC 720.000
2) RS 642.11 La disposizione dell'art. 14 LIFD entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2016; cfr. FF 2012 7295
3) Introduzione giusta DG dell'29 novembre 2022; posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2023. Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 7b cpv. 6 LAID (RS 642.14) e comporta un nuovo art. 21c cpv. 6 LIG (CSC 720.000)
4) RS 220

[3] Un immobile è palesemente sottoutilizzato se durante l'intero anno uno o più locali non vengono usufruiti né quale camera da letto, soggiorno, locale di lavoro, locale per i passatempi, né quale camera per gli ospiti o in altro modo.

[4] Con la deduzione per sottoutilizzazione si tiene conto unicamente di una sottoutilizzazione spaziale, ma non temporale.

Art. 6 b) Persone aventi diritto

[1] La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente a quei contribuenti che dispongono involontariamente di un immobile troppo grande.

[2] Chiunque acquista un immobile con una pluralità di locali e lo abita da solo o con il suo partner, non può far valere la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

[3] Non si può parlare di una palese sottoutilizzazione se un contribuente solo dispone di un'abitazione di quattro locali e una coppia sola di un'abitazione di cinque locali.

Art. 7 c) Spese di conseguimento

[1] La deduzione per sottoutilizzazione non porta a una riduzione degli interessi passivi detraibili.

[2] Le spese effettive per la manutenzione dell'immobile vengono ridotte proporzionalmente. Per il calcolo delle spese forfettarie per la manutenzione si parte dal rimanente valore locativo proprio.

Art. 8 d) Calcolo

[1] Per il calcolo della deduzione per sottoutilizzazione va tenuta in considerazione la circostanza, per cui i locali accessori (cucina, bagno, WC, cantina, solaio, ecc.) non sono considerati locali e di regola i locali di dimensioni inferiori non vengono più utilizzati.

[2] La deduzione per sottoutilizzazione va calcolata sulla base del valore locativo dei locali d'abitazione senza il garage.

[3] La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa soltanto se il valore locativo proprio è effettivamente tassato. Qualora il valore locativo proprio sia neutralizzato tramite la deduzione di interessi passivi e di spese di manutenzione, non può essere fatta valere la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

[4] Di regola la deduzione per sottoutilizzazione deve essere calcolata secondo la seguente formula: Deduzione = (valore locativo senza garage x numero dei locali inutilizzati) / (numero dei locali + 2 o 3 [locali accessori]). In linea di massima per appartamenti si applica il fattore 2, per case monofamiliari il fattore 3.

Art. 9 e) Onere della prova

[1] La sottoutilizzazione di un immobile costituisce un fatto che porta a una riduzione dell'imposta, il quale deve essere provato dal contribuente.

[2] Se l'autorità di tassazione rende impossibile la verifica della sottoutilizzazione, non può essere concessa una deduzione per sottoutilizzazione.

Art. 10 * 4. Riduzione del valore locativo proprio (art. 22 cpv. 4 LIG) *****

[1] In caso di una sostanza imponibile inferiore a 600 000 franchi il valore locativo proprio imponibile può ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti.

Art. 10a * 5. Spese supplementari necessarie per il vitto e l'alloggio (art. 31 cpv. 1 lett. b LIG) *****

[1] Per le spese supplementari legate al vitto fuori casa possono essere effettuate le seguenti deduzioni:

a) 15 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di vitto continuo fuori casa 3200 franchi all'anno;
b) 7.50 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di vitto continuo fuori casa 1600 franchi all'anno, se per ridurre il prezzo del vitto il datore di lavoro fornisce facilitazioni.

[2] Le deduzioni indicate nel capoverso 1 valgono anche per il lavoro a turni o notturno.

[3] Per le spese supplementari legate al vitto fuori casa, in caso di soggiorno fuori domicilio possono essere effettuate le seguenti deduzioni:

a) 15 franchi per pasto principale o 30 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di soggiorno fuori domicilio durante tutto l'anno 6400 franchi all'anno;
b) 22.50 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di soggiorno fuori domicilio durante tutto l'anno 4800 franchi all'anno, se per ridurre il prezzo del vitto il datore di lavoro fornisce facilitazioni.

[4] Per le spese supplementari necessarie legate all'alloggio fuori casa possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno. La deduzione ammonta al massimo a 9600 franchi all'anno.

Art. 10b * 6. Giochi in denaro (art. 30 cpv. 1 lett. m e lett. n, art. 36 cpv. 1 lett. n LIG) *****

[1] Sono esenti da imposta:

a) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro (LGD) del 29 settembre 2017[1)] realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
b) le singole vincite fino a un milione di franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
c) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
d) le singole vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1000 franchi.

---

1) RS 935.51

[2] Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente al capoverso 1 è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui al capoverso 1 lettera b sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 25 000 franchi.

Art. 10c * 7. Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (art. 30 cpv. 1 lett. o LIG) *****

[1] Sono esenti da imposta i proventi in base alla legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani[1)].

Art. 11 8. Gettoni di presenza (art. 31 cpv. 2 LIG) *****

[1] Per attività accessorie nell'interesse della collettività, a decorrere dal periodo fiscale 2008 fa stato la seguente normativa:

a) i gettoni di presenza e le entrate analoghe di complessivamente 1000 franchi per anno civile sono esenti da imposte;
b) per importi superiori fa stato il 50 per cento, tuttavia al massimo 1000 franchi quale spesa di conseguimento forfettaria. Spese di conseguimento superiori devono essere comprovate nell'insieme.

Art. 11a * 9. Ammortamenti e accantonamenti *****

[1] Gli ammortamenti di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a e all'articolo 81 capoverso 1 lettera b LIG, nonché gli accantonamenti di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera b e all'articolo 81 capoverso 1 lettera c LIG vengono disciplinati negli allegati al presente atto normativo.

Art. 12 10. Riserve per spese di ricerca e di sviluppo
a) Principio *****

[1] Possono essere costituite riserve per la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettera c, rispettivamente dell'articolo 81 capoverso 1 lettera d LIG[2)] soltanto se si riferiscono a progetti o prodotti concreti. L'impresa deve comprovare che i relativi esborsi avvengono in un arco di tempo di circa cinque anni.

Art. 13 b) Entità

[1] Le riserve non devono superare annualmente il 10 per cento dell'utile imponibile (prima della deduzione della riserva) e nel complesso l'importo di un milione di franchi.

---

1) RS 837.2
2) CSC 720.000

Art. 14 c) Scioglimento

[1] Le riserve devono essere sciolte con ripercussioni sul conto economico, se entro il citato periodo di tempo non vengono sostenute spese per la ricerca e lo sviluppo.

[2] Le spese di ricerca e sviluppo per prodotti o progetti per i quali è stata costituita una riserva devono essere contabilizzate a carico della riserva e non devono essere aggiunte al dispendio.

Art. 14a * 11. Sanzioni pecuniarie (art. 32 cpv. 1 lett. h, cpv. 2 e cpv. 3 LIG) *****

[1] Chi svolge un'attività lucrativa indipendente può dedurre le spese giustificate dall'uso commerciale o professionale, specialmente le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

[2] Non sono deducibili segnatamente:

a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la contropresta-zione per la commissione di reati;
c) le multe e le pene pecuniarie;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

[3] Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettera c e lettera d sono deducibili se:

a) sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 15 12. Sostituzioni di beni *****

[1] Su domanda motivata, il periodo di due anni per l'ammortamento del bene sostituito ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3, rispettivamente dell'articolo 84 capoverso 3 LIG[1)] può essere esteso per un ulteriore anno. L'autorità di tassazione deve decidere in merito entro 60 giorni. Il risultato deve essere comunicato con una decisione, contro la quale si può presentare reclamo e ricorso.

[2] Le domande a cui non si può dare seguito non sospendono il decorso del periodo di due anni secondo l'articolo 33 capoverso 3, rispettivamente l'articolo 84 capoverso 3 LIG.

Art. 16 13. Manutenzione di immobili (art. 35 cpv. 2 LIG))
a) Deduzione forfetaria *****

[1] Per la deduzione di spese di amministrazione e di manutenzione di immobili privati sovraedificati la deduzione forfettaria ammonta:

a) al 10 per cento del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio risale al massimo a dieci anni prima oppure

---

1) CSC 720.000

b) al 20 per cento del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio ha più di dieci anni.

Art. 17 b) Sottoutilizzazione

[1] In caso di sottoutilizzazione l'importo forfettario per la manutenzione deve essere calcolato partendo dal valore locativo proprio decurtato della deduzione per sottoutilizzazione.

Art. 18 * 14. Deduzione per i figli: concubinato (art. 38 cpv. 1 lett. d LIG) *****

[1] Nei rapporti di concubinato con figli comuni si presume che il concubino con il reddito netto maggiore provveda in misura principale al mantenimento dei figli.

Art. 19 15. Tariffa per coniugati *****

[1] Se il figlio vive alternamente nell'economia domestica della madre, rispettivamente del padre e nessun genitore può dedurre gli alimenti per figli, lo sgravio ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 LIG[1)] viene di regola concesso al genitore con il reddito netto superiore. *****

Art. 20 * …

1.3. IMPOSTA SUGLI UTILI DA SOSTANZA IMMOBILIARE

Art. 21 Negozi giuridici misti (art. 43 lett. a LIG)

[1] In caso di negozi giuridici parzialmente rimunerati la tassazione viene dilazionata soltanto se il compenso non supera il valore d'investimento del proprietario precedente.

[2] Nel caso di dilazione fiscale, per l'acquirente viene applicato l'articolo 46 capoverso 2 LIG[2)]. In caso contrario fa stato il compenso quale prezzo d'acquisto.

[3] La deduzione per durata di possesso è commisurata alla durata media del possesso in considerazione dei valori d'investimento.

[1)] CSC 720.000
[2)] CSC 720.000

1.4. COMPUTO TEMPORALE

Art. 22 Attività lucrativa indipendente (art. 66 LIG)
1. Determinazione dell'aliquota

[1] In caso di assoggettamento annuale, per la determinazione dell'aliquota deve essere computato il risultato della chiusura dei conti, senza conversione. Se l'assoggettamento e l'esercizio commerciale sono inferiori a un anno, gli utili ordinari sono calcolati su dodici mesi per la determinazione dell'aliquota; la conversione si basa sulla durata dell'assoggettamento. Se tuttavia, nel caso summenzionato, la durata dell'esercizio commerciale supera quella dell'assoggettamento, gli utili ordinari per la determinazione dell'aliquota possono essere riportati a dodici mesi solo in base alla durata dell'esercizio commerciale.

[2] Gli utili ordinari di un esercizio commerciale che comprende dodici mesi o più non sono convertiti per la determinazione dell'aliquota, nemmeno in caso di assoggettamento inferiore a un anno.

Art. 23 2. Spostamento della chiusura dei conti

[1] La data della chiusura dei conti non deve essere spostata per motivi prevalentemente fiscali.

2. Le imposte delle persone giuridiche

Art. 23a * …

Art. 23b * 1. Sanzioni pecuniarie (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. j, cpv. 3 e cpv. 3bis LIG)

[1] Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono in particolare le imposte della Confederazione, del Cantone e dei comuni nonché le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

[2] Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
c) le multe;
d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

[3] Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettera c e lettera d sono deducibili se:

a) sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 24 2. Società con entrate passive *

[1] Per entrate passive ai sensi dell'articolo 87 capoverso 3 LIG[1)] si intendono in particolare i redditi di capitale, le tasse di licenze e di patenti, i canoni d'affitto, nonché i premi di riassicurazione.

[2] La quota dei redditi esteri viene determinata dall'Amministrazione delle imposte secondo l'entità e l'importanza dell'attività amministrativa in Svizzera.

Art. 24a * …

Art. 24b * 3. Chiusura dei conti redatta in moneta estera (art. 97 cpv. 1bis e cpv. 2bis LIG)

[1] Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale[2)].

[2] Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) durante il periodo fiscale[3)].

3. Imposte alla fonte *

3.1. DISPOSIZIONI GENERALI *

Art. 25 1. Tariffe

[1] Per la ritenuta d'imposta alla fonte, alle categorie indicate di seguito vengono assegnati i seguenti tariffari: *

a) tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
b) tariffario B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
c) tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
d) * …

---

1) CSC 720.000

2) Introduzione giusta DG dell'29 novembre 2022; posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2023. Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 31 cpv. 3bis LAID (RS 642.14) e comporta un nuovo art. 97 cpv. 1bis LIG (CSC 720.000)

3) Introduzione giusta DG dell'29 novembre 2022; posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2023. Questa disposizione corrisponde a quella prevista dall'art. 31 cpv. 5 LAID (RS 642.14) e comporta un nuovo art. 97 cpv. 2bis LIG (CSC 720.000)

e) * tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 99a LIG;

f) * tariffario F: lavoratori frontalieri secondo l'Accordo del 3 ottobre 1974[1)] tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera. Per questo tariffario viene inserito il tariffario C; è fatta salva la prova che il coniuge domiciliato all'estero non consegue alcun reddito da attività lucrativa (tariffario B);

f[bis]) * tariffario G: persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui all'articolo 27a che non sono versati tramite il datore di lavoro;

g) tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;

h) tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell'11 agosto 1971[2)] tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;

i) tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;

j) tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;

k) * …

l) * tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;

m) * tariffario Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario G.

[1bis] L'imposta alla fonte (compresa la quota di comune e Chiesa) sui proventi compensativi cui si applica il tariffario G è fissata come segue[3)]: *

a) 0,0 % per i primi fr. 19 080.–
b) 9,8 % per i successivi fr. 6360.–
c) 14,0 % per i successivi fr. 12 720.–
d) 16,4 % per i successivi fr. 12 720.–
e) 17,8 % per i successivi fr. 12 720.–
f) 17,1 % per i successivi fr. 31 800.–
g) 17,7 % per i successivi fr. 31 800.–
h) 19,1 % per i successivi fr. 63 600.–
i) 21,2 % per i successivi fr. 678 400.–
j) 20,0 % per l'intero reddito imponibile, se questo supera fr. 869 200.–.

---

1) RS 0.642.045.43
2) RS 0.672.913.62
3) Tutti gli importi indicizzati al 1° gennaio 2023 (base dicembre 2005 = 100 punti, 31 luglio 2022 = 106.8 punti)

[2] L'Amministrazione cantonale delle imposte calcola le tariffe mensili secondo il capoverso 1 lettere a - c, f, g - j nonché l considerando o meno l'imposta di culto, conformemente alle deduzioni e alle tariffe vigenti per la tassazione ordinaria. *

[3] Per la determinazione dell'aliquota, i proventi ordinari vengono convertiti su un anno. Per l'accertamento dell'aliquota d'imposta per il tariffario C si parte da un pari reddito da attività lucrativa dell'assoggettato all'imposta alla fonte e del coniuge; l'Amministrazione cantonale delle imposte limita il reddito dei coniugi. *

[4] … *

Art. 26 2. Calcolo dell'imposta alla fonte *

[1] Per la deduzione fiscale sono determinanti le condizioni al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

[2] … *

[3] … *

[4] … *

[5] … *

[6] Per quanto riguarda i metodi e la procedura per calcolare l'imposta alla fonte è applicabile la circolare elaborata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in collaborazione con i Cantoni. *

[7] Per il calcolo dell'imposta alla fonte l'articolo 66 capoverso 3 LIG vale per analogia. *

Art. 27 * …

Art. 27a * 3. Proventi compensativi

[1] Sono assoggettati all'imposta alla fonte tutti i proventi compensativi del reddito da attività lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dall'assicurazione malattie, dall'assicurazione contro gli infortuni, dall'assicurazione per l'invalidità e dall'assicurazione contro la disoccupazione. Ne fanno parte in particolare le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni in capitale versate in loro vece.

Art. 27b * 4. Tassazione ordinaria in caso di rimunerazioni dall'estero

[1] Se riceve rimunerazioni da un debitore della prestazione imponibile non residente in Svizzera, il contribuente è tassato secondo la procedura ordinaria.

[2] Tuttavia il contribuente è assoggettato all'imposta alla fonte in Svizzera se:

a) la rimunerazione della prestazione è a carico di uno stabilimento d'impresa o di una sede fissa del datore di lavoro in Svizzera;
b) viene effettuato un distacco di lavoratori tra società collegate e la società con sede in Svizzera è considerata il datore di lavoro effettivo; o

c) un prestatore estero di personale fornisce, in violazione dell'articolo 12 capoverso 2 della legge sul collocamento del 6 ottobre 1989[1)], personale a prestito a un'impresa acquisitrice in Svizzera e la rimunerazione della prestazione è a carico di tale impresa acquisitrice.

3.2. PERSONE FISICHE CON DOMICILIO O DIMORA FISCALE IN SVIZZERA *

Art. 28 1. Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (Art. 105a LIG) *

[1] Una tassazione ordinaria ulteriore ai sensi dell'articolo 105a LIG viene eseguita se i proventi lordi da attività lucrativa dipendente nel corso di un anno fiscale ammontano almeno a 120 000 franchi. *

[2] Sono considerati reddito lordo da attività lucrativa dipendente i proventi di cui all'articolo 99 capoverso 1bis lettere a e b LIG. *

[3] I coniugi con doppio reddito sono tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore se il reddito lordo di uno di essi raggiunge o supera l'importo di cui al capoverso 1 nel corso di un anno fiscale. *

[4] La tassazione ordinaria ulteriore è mantenuta sino alla fine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, anche se il reddito lordo è temporaneamente o durevolmente inferiore all'importo minimo di cui al capoverso 1, se i coniugi divorziano oppure si separano legalmente o di fatto. *

[5] In caso di assoggettamento inferiore a un anno, l'importo minimo è calcolato secondo l'articolo 66 capoverso 3 LIG. *

Art. 28a * 2. Tassazione ordinaria ulteriore su richiesta (art. 105a^{bis} LIG)

[1] Una volta presentata, la richiesta ai sensi dell'articolo 105a^{bis} LIG non può più essere ritirata.

[2] Ai coniugi divorziati o separati legalmente o di fatto che su richiesta sono stati tassati secondo la procedura ordinaria ulteriore di cui all'articolo 105a^{bis} LIG si applica la tassazione ordinaria ulteriore fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Art. 28b * 3. Disciplinamento dei casi di rigore

[1] Su richiesta delle persone assoggettate all'imposta alla fonte che versano alimenti di cui all'articolo 36 capoverso 1 lettera c LIG e a cui si applica il tariffario A, B, C o H, al fine di attenuare i casi di rigore nel calcolo dell'imposta alla fonte l'autorità fiscale può riconoscere deduzioni per i figli al massimo fino all'ammontare degli alimenti.

---

1) RS 823.11

[2] Se nell'applicare uno di questi tariffari sono stati presi in considerazione gli alimenti, la tassazione ordinaria ulteriore è effettuata soltanto se la persona assoggettata all'imposta alla fonte ne fa richiesta. In caso di richiesta di tassazione ordinaria ulteriore, questa è effettuata fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

Art. 29 4. Passaggio dall'imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria *

[1] Una persona precedentemente assoggettata all'imposta alla fonte è tassata secondo la procedura ordinaria per l'intero periodo fiscale se: *

a) * ottiene il permesso di domicilio;
b) * sposa una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.

[2] L'imposta alla fonte non è più dovuta a decorrere dal mese successivo al rilascio del permesso di domicilio o al matrimonio. L'imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi. *

[3] … *

Art. 29a * 5. Passaggio dalla tassazione ordinaria all'imposizione alla fonte

[1] Se nel corso di un periodo fiscale un reddito è dapprima tassato secondo la procedura ordinaria e successivamente assoggettato all'imposta alla fonte, il contribuente è tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore per tutto l'anno e fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte.

[2] Il lavoratore straniero sprovvisto di permesso di domicilio è assoggettato nuovamente all'imposta alla fonte a contare dall'inizio del mese successivo al divorzio o alla separazione legale o di fatto da un coniuge di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.

[3] Eventuali pagamenti anticipati effettuati prima del passaggio all'imposizione alla fonte e le imposte trattenute alla fonte sono computati.

Art. 30 * … *

Art. 31 * … *

3.3. PERSONE FISICHE SENZA DOMICILIO O DIMORA FISCALE IN SVIZZERA E PERSONE GIURIDICHE SENZA SEDE O AMMINISTRAZIONE EFFETTIVA IN SVIZZERA *

Art. 32 1. Definizione

[1] Sono considerati contribuenti residenti all'estero le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 33 * …

Art. 33a * 2. Tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza (art. 105a^{ter} LIG)

[1] Le persone assoggettate all'imposta secondo l'articolo 8 capoverso 1 LIG i cui proventi lordi mondiali, compresi i proventi lordi del coniuge, sono di regola imponibili in Svizzera almeno nella misura del 90 per cento (quasi residenza) possono presentare all'autorità fiscale competente entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale una richiesta scritta di tassazione ordinaria ulteriore. Una volta presentata, la richiesta ai sensi dell'articolo 105a^{ter} LIG non può più essere ritirata.

[2] Nell'ambito della procedura di tassazione l'autorità fiscale verifica se la persona assoggettata all'imposta alla fonte nell'anno fiscale soddisfa le condizioni della quasi residenza. A tal fine, determina secondo gli articoli 16 - 19 e 21 - 29 LIG dapprima i proventi lordi mondiali e in seguito la quota dei proventi lordi imponibili in Svizzera.

Art. 33b * 3. Tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio (art. 105a^{quater} LIG)

[1] Le competenti autorità fiscali cantonali possono procedere d'ufficio a una tassazione ordinaria ulteriore se dagli atti emerge il fondato sospetto che si è in presenza di una situazione estrema a favore o a sfavore del contribuente.

[2] Per l'avvio di una procedura di tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio si applica l'articolo 125 LIG sulla prescrizione del diritto di tassare.

Art. 34 4. Artisti, sportivi e conferenzieri (art. 100 LIG) *****

[1] Sono considerati introiti giornalieri di artisti, sportivi e conferenzieri domiciliati all'estero i proventi lordi di cui all'articolo 100 capoverso 5 LIG, divisi per il numero dei giorni di rappresentazione e di prova. Fanno parte degli introiti giornalieri segnatamente: *****

a) ***** i proventi lordi, comprensivi delle indennità e dei proventi accessori, nonché le prestazioni in natura; e

b) ***** tutte le spese, i costi e le imposte alla fonte pagati dall'organizzatore.

[2] Per i gruppi dove la quota di ogni membro non è nota o è difficile da stabilire, ai fini della determinazione di tale quota è calcolato il reddito medio pro capite giornaliero. *****

Art. 34a * 5. Creditori ipotecari (art. 102 LIG)

[1] Sono considerati proventi imponibili di creditori ipotecari residenti all'estero i proventi lordi derivanti da crediti secondo l'articolo 102 LIG. Ne fanno parte anche gli interessi che non sono versati direttamente alla persona assoggettata all'imposta alla fonte, bensì a una terza persona.

Art. 35 6. Beneficiari di rendite previdenziali domiciliati all'estero (art. 103 LIG) *

[1] Fatte salve disposizioni contrarie di accordi internazionali, le rendite dei beneficiari domiciliati all'estero di cui all'articolo 103 LIG soggiacciono all'imposta alla fonte. *

[2] Se l'imposta alla fonte non viene riscossa perché l'imposizione spetta all'altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per iscritto che il domicilio del beneficiario è all'estero e verificare periodicamente questa situazione. *

Art. 36 7. Beneficiari di prestazioni previdenziali in capitale domiciliati all'estero (art. 103 LIG) *

[1] Nonostante le disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 103 LIG soggiacciono sempre all'imposta alla fonte. *

[2] L'imposta alla fonte trattenuta viene rimborsata senza interessi dall'Amministrazione cantonale delle imposte, se il beneficiario della prestazione in capitale: *

a) * presenta la relativa domanda entro tre anni dal versamento della prestazione; e
b) * allega alla domanda una lettera di conferma dell'autorità fiscale competente dell'altro Stato contraente avente diritto secondo cui essa è a conoscenza della prestazione in capitale e il beneficiario della prestazione in capitale è una persona residente in tale altro Stato ai sensi della convenzione con la Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Art. 37 8. Importi minimi di riscossione *

[1] La deduzione dell'imposta alla fonte viene meno, se i proventi imponibili ammontano a meno di:

a) * un totale di 300 franchi in caso di artisti, sportivi e conferenzieri;
b) 300 franchi in un anno civile in caso di membri di consigli d'amministrazione;
c) 300 franchi in un anno civile in caso di creditori ipotecari;
d) 1000 franchi in un anno civile in caso di beneficiari di prestazioni di previdenza.

3.4. DISPOSIZIONI COMUNI *

Art. 38 1. Esigibilità dell'imposta

[1] L'imposta riscossa alla fonte diventa esigibile al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. Il debitore della prestazione imponibile deve trattenere l'imposta alla fonte senza tener conto di eventuali contestazioni (art. 133 LIG) o pignoramenti del salario. *

Art. 39 2. Prestazioni a terzi

[1] All'imposta alla fonte soggiacciono anche prestazioni che non spettano al contribuente, bensì a terzi (articolo 8 capoverso 2 LIG)[1)].

Art. 40 * 3. Procedura
a) Obblighi procedurali generali

[1] Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono, su richiesta, informare l'Amministrazione cantonale delle imposte circa le condizioni determinanti per la riscossione dell'imposta alla fonte. Fanno stato per analogia l'articolo 104, nonché gli articoli 127 – 132 LIG[2)].

Art. 41 b) Obblighi procedurali particolari del debitore

[1] Il debitore della prestazione imponibile è responsabile per l'applicazione della giusta tariffa. Se il contribuente non fornisce informazioni affidabili circa la sua situazione personale, il debitore applica le seguenti tariffe:

a) la tariffa A0 per lavoratrici nubili, rispettivamente lavoratori celibi, nonché con stato civile indeterminato;
b) * la tariffa C0 per lavoratori coniugati.
c) * …

[2] Al debitore della prestazione imponibile spetta esaminare, se la tariffa è applicabile con o senza imposta di culto. Se da questo punto di vista il contribuente non fornisce informazioni affidabili circa la sua situazione personale, la tariffa viene applicata con l'imposta di culto.

[3] Il conteggio dell'imposta alla fonte dev'essere effettuato mensilmente dal debitore della prestazione imponibile. Su richiesta del debitore della prestazione imponibile, in casi eccezionali l'Amministrazione cantonale delle imposte può concedere periodi di conteggio semestrali. I conteggi devono pervenire entro un mese dalla conclusione del periodo di conteggio. *

[4] … *

[5] … *

Art. 41a * c) Obblighi di comunicazione

[1] I datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare all'autorità fiscale competente l'impiego di persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 98 LIG entro otto giorni dall'inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.

[2] Se trasmette elettronicamente il conteggio dell'imposta alla fonte, il datore di lavoro può comunicare le nuove assunzioni insieme al conteggio mensile.

---

1) CSC 720.000
2) CSC 720.000

[3] I lavoratori devono comunicare al datore di lavoro ogni modifica di un fatto determinante per la riscossione dell'imposta alla fonte. Il datore di lavoro comunica le modifiche all'autorità fiscale competente entro le scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 41b * d) Rappresentanza obbligatoria

[1] Le autorità fiscali possono esigere che il contribuente con domicilio o sede all'estero designi un rappresentante in Svizzera.

[2] Le persone che richiedono una tassazione ordinaria ulteriore secondo l'articolo 105a^{ter} LIG devono fornire i documenti necessari e indicare un recapito in Svizzera. Se non è indicato alcun recapito o se durante la procedura di tassazione il recapito perde validità, l'autorità competente impartisce al contribuente un termine adeguato per l'indicazione di un recapito valido. Se tale termine scade infruttuoso, l'imposta alla fonte sostituisce l'imposta riscossa sul reddito da attività lucrativa secondo la procedura ordinaria. L'articolo 124 capoverso 3 LIG concernente la restituzione del termine si applica per analogia.

Art. 42 * e) Decisione circa l'assoggettamento (art. 133 LIG) *****

[1] Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se: *****

a) ***** contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 104 LIG; o

b) ***** non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 104 LIG.

[2] Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento. *****

Art. 43 f) Pagamento degli arretrati e restituzione *****

[1] Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato, oppure ha operato in misura insufficiente la deduzione dell'imposta, è tenuto al pagamento degli arretrati più interessi. È fatto salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

[2] Il diritto di far valere il pagamento degli arretrati si estingue dieci anni dopo il decorso dell'anno civile, nel quale la deduzione dell'imposta avrebbe dovuto essere attuata. *****

[3] Se il debitore della prestazione imponibile ha operato una deduzione dell'imposta troppo elevata, deve restituire la differenza al contribuente. Qualora egli l'abbia già dichiarata nel suo rendiconto all'autorità di riscossione competente, questa può restituire la differenza direttamente al contribuente.

[4] Per il resto, l'obbligo di restituzione si conforma all'articolo 157 LIG.

[5] Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta. *****

Art. 44 g) Rimedi giuridici *

[1] Contro una decisione concernente l'imposta alla fonte, oltre al contribuente, anche il debitore della prestazione imponibile può presentare reclamo ai sensi dell'articolo 137 LIG[1)].

Art. 45 4. Riscossione e consegna, nonché indennizzo *

[1] L'Amministrazione delle imposte verifica il conteggio ed emana una fattura o, in caso di differenze rispetto al conteggio, una decisione e fattura. *

[2] Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla fatturazione. *

[3] … *

[4] Per pagamenti pervenuti in ritardo è dovuto un interesse di mora conformemente all'articolo 153 LIG. *

[5] … *

Art. 45a * 5. Procedura di conteggio semplificata (art. 99a LIG) *

[1] L'imposta alla fonte viene ripartita come segue:

a) Cantone e comuni ognuno il 45 per cento;
b) Chiese di Stato il 10 per cento.

[2] La ripartizione fra i comuni avviene conformemente all'articolo 105d capoverso 2 LIG.

[3] Per la distribuzione degli introiti fiscali alle due Chiese di Stato viene applicata la stessa chiave utilizzata per la ripartizione dell'imposta di culto.

Art. 45b * 6. Quote delle Chiese

[1] Per gli assoggettati all'imposta alla fonte secondo il tariffario A - C nonché F - Q l'assegnazione alle Chiese avviene in ragione dell'appartenenza alle Chiese degli assoggettati all'imposta alla fonte. *

Art. 46 7. Istruzioni *

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte rilascia istruzioni complementari ai debitori della prestazione imponibile e ai comuni.

---

1) CSC 720.000

4. Diritto procedurale

4.1. CRITERI PROCEDURALI GENERALI

Art. 46a * 1. Registrazione e conservazione di dati in forma elettronica *****

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte emana le regolamentazioni relative alla trasmissione, alla forza probatoria, alla durata della conservazione e alla cancellazione dei dati.

Art. 47 2. Trasmissione elettronica senza firma (art. 123a cpv. 2 LIG) *****

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte emana le prescrizioni necessarie per la trasmissione elettronica senza firma. *****

Art. 47a * 3. Posizione dei coniugi (art. 123b cpv. 2 LIG)

[1] Il termine per la sottoscrizione della dichiarazione d'imposta da parte del secondo coniuge viene di principio accordato al coniuge interessato con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale e solo in casi particolari con invito scritto.

4.2. PROCEDURA DI TASSAZIONE

Art. 48 1. Dichiarazione d'imposta
a) Obbligo di presentare la dichiarazione (art. 127 cpv. 1 LIG) *****

[1] La dichiarazione d'imposta deve essere inoltrata anche se una persona fisica o giuridica è imponibile nei Grigioni in misura solo limitata.

Art. 48a * b) Inoltro per via elettronica (art. 127 cpv. 2 LIG)

[1] La dichiarazione d'imposta può essere inoltrata anche in forma elettronica. Il contribuente può scegliere tra l'inoltro per via cartacea e l'inoltro per via elettronica. *****
[2] … *****

4.3. RISCOSSIONE E GARANZIA

Art. 49 1. Riscossione delle imposte (art. 153 cpv. 1 lett. a LIG)

[1] La prima rata dell'imposta sul reddito e sulla sostanza per il rispettivo anno fiscale deve essere pagata a fine febbraio dell'anno successivo all'anno fiscale.

[2] La seconda rata dell'imposta sul reddito e sulla sostanza per il rispettivo anno fiscale deve essere pagata a fine aprile dell'anno successivo all'anno fiscale.

[3] La scadenza media dell'imposta sul reddito e sulla sostanza del rispettivo anno fiscale è il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale.

[4] In caso di importi esigui l'Amministrazione delle imposte può rinunciare a emettere una fattura fiscale provvisoria.

Art. 49a * 2. Fatturazione elettronica (art. 152 cpv. 5 LIG)

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte è autorizzata, a partire dall'anno civile 2013 e dopo l'annuncio del contribuente, a inviare le fatture per via elettronica.

Art. 49b * 3. Pagamento anticipato dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare (art. 153 cpv. 4 LIG)

[1] Un pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 153 capoverso 4 LIG e un'eventuale eccedenza vengono accreditati o versati ai venditori.

[2] Se da una vendita non risulta un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, bensì un'imposta sul reddito, il pagamento anticipato non viene remunerato con interessi.

Art. 50 4. Tasse di diffida e di esecuzione (art. 154a cpv. 2, 155 cpv. 1 LIG) *****

[1] La tassa per la seconda diffida ammonta a 30 franchi.

[2] La tassa di esecuzione ammonta a 100 franchi. *****

Art. 51 5. Tassazione zero (art. 156a LIG) *****

[1] Per i beneficiari di prestazioni complementari ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità[1)], nonché per i beneficiari di prestazioni ai sensi dell'articolo 1 della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno[2)] può essere emanata su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta a meno di 25 000 franchi (persone sole), rispettivamente 40 000 franchi (coniugati). *****

[2] La sostanza determinante si compone dalla sostanza netta più la differenza tra il valore fiscale degli immobili e il loro valore venale secondo l'ultima valutazione ufficiale. *****

[3] Con la richiesta secondo il capoverso 1, il contribuente rinuncia a far valere il suo diritto all'imposta preventiva.

4.4. AUTORITÀ

Art. 52 Amministrazione cantonale delle imposte (art. 104 cpv. 4 LIFD) *****

[1] All'Amministrazione cantonale delle imposte compete:

a) ***** la riscossione delle imposte alla fonte secondo LIFD[3)]

---

1) RS 831.30
2) CSC 546.250
3) RS 642.11

b) * …
c) il perseguimento in caso di sottrazioni d'imposta e di violazioni degli obblighi procedurali conformemente all'articolo 182 capoverso 4 LIFD;

[2] … *

4.5. COLLABORAZIONE E INDENNITÀ DEI COMUNI

Art. 53 1. Preparazione della tassazione (art. 169 cpv. 1 lett. a LIG)

[1] I comuni sono tenuti a:

a) pubblicare le comunicazioni e i solleciti prescritti;
b) allestire il registro fiscale secondo le istruzioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte;
c) * conservare gli atti fiscali secondo le istruzioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte;
d) * inviare singoli moduli di dichiarazione d'imposta.

Art. 54 2. Requisiti minimi per la tassazione (art. 170 cpv. 1 LIG)

[1] I comuni che tassano un numero minimo di casi e che dispongono di collaboratori debitamente formati possono collaborare alla tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza. La persona che procede alla tassazione deve svolgere con successo la formazione e il perfezionamento professionali richiesti dall'Amministrazione cantonale delle imposte. *

[2] Il comune deve tassare almeno 1000 casi per collaboratore comunale. *

[3] In casi fondati su motivi specifici, l'Amministrazione delle imposte può autorizzare delle deroghe.

Art. 55 3. Possibilità di scelta (art. 170 cpv. 2 LIG)

[1] Il comune può chiedere di tassare il 50, 60, 70 o l'80 per cento dei casi. La richiesta di collaborazione o di cambiamento del volume di collaborazione va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di aprile dell'anno corrente per l'anno successivo. *

[2] In casi fondati su motivi specifici, l'Amministrazione delle imposte può accordare una quota maggiore, purché non ne consegua una complicazione dei processi lavorativi.

Art. 56 4. Collaborazione alla tassazione (art. 170 cpv. 1 LIG)

[1] Secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle imposte, i comuni che collaborano alla tassazione devono:

a) * accertare tutti i fatti rilevanti e archiviare tutta la documentazione per la tassazione, nonché verificare formalmente le indicazioni personali sui moduli principali e secondari in arrivo, per quanto le dichiarazioni d'imposta pervengano ancora al comune;

b) * tassare le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, i contribuenti imponibili in misura limitata, nonché le persone che non esercitano attività lucrativa;

c) mettere a disposizione del commissario fiscale e dei suoi collaboratori locali di lavoro adatti dotati dell'infrastruttura informatica necessaria, nonché il personale qualificato necessario per il disbrigo dei lavori di segretariato.

Art. 57 5. Indennità
a) Controllo degli incartamenti in arrivo

[1] Per il controllo degli incartamenti in arrivo il comune riceve un'indennità di 7 franchi per ogni caso iscritto a registro, tuttavia almeno 1000 franchi, per quanto le dichiarazioni pervengano ancora al comune. *

[2] … *

Art. 58 b) Rilevamento preliminare

[1] I comuni che collaborano alla tassazione sono tenuti a rilevare in via preliminare tutti i dati di tutte le dichiarazioni fiscali che pervengono al comune. I comuni che non collaborano alla tassazione possono assumersi il rilevamento preliminare, se sono allacciati al sistema di tassazione elettronico (EVA). *

[2] Per il rilevamento preliminare manuale il comune riceve 7 franchi per ogni caso. L'indennità non viene versata in aggiunta all'indennità per la tassazione.

[3] Il rilevamento preliminare effettuato tramite codici a barre o scanner non viene indennizzato.

Art. 59 c) Tassazione da parte del comune (art. 171 cpv. 1 LIG)

[1] Il comune riceve, per ogni caso da esso stesso tassato, un'indennità di

a) 45 franchi per il 50% dei casi
b) 50 franchi per il 60% dei casi
c) 55 franchi per il 70% dei casi
d) 60 franchi per l'80% dei casi
e) 65 franchi per il 90% dei casi

[2] La quota percentuale deve essere calcolata deducendo dal totale dei contribuenti coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

[3] Qualora le indennità da versare secondo il capoverso 1 superino l'importo a disposizione secondo l'articolo 171 capoverso 1 LIG[1)] le aliquote ai sensi del capoverso 1 devono essere ridotte proporzionalmente.

[4] L'Amministrazione cantonale delle imposte può procedere a una riduzione dell'indennità se la persona che procede alla tassazione non dispone della formazione e del perfezionamento professionali in diritto fiscale richiesti o se la qualità del lavoro non corrisponde ai requisiti richiesti. *

Art. 59a * 6. Tenuta dei dati dei registri e notifica (art. 171 cpv. 2 lett. b LIG)

[1] Per la tenuta corretta dei dati dei registri degli assoggettati all'imposta alla fonte e per la notifica secondo l'articolo 169 capoverso 1 lettera d LIG, i comuni ricevono un'indennità pari all'1,5 per cento delle imposte cantonali riscosse.

[2] L'Amministrazione cantonale delle imposte può ridurre o eliminare l'indennità se la qualità dei dati dei registri degli assoggettati all'imposta alla fonte non corrisponde ai requisiti richiesti.

4.6. INDENNIZZO DEL CANTONE

Art. 60 1. Imposte sul reddito e sulla sostanza

[1] Per la tassazione, effettuata dall'Amministrazione cantonale delle imposte, dell'imposta sul reddito e sulla sostanza non si richiede ai comuni alcun indennizzo.

[2] Per la tassazione delle persone fisiche tassate secondo il dispendio i comuni pagano 150 franchi per ogni caso.

[3] Per la scansione e l'archiviazione elettronica degli atti fiscali da parte dell'Amministrazione cantonale delle imposte i comuni versano un indennizzo pari a 2 franchi per ciascun contribuente. *

Art. 61 2. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare (art. 30 cpv. 1 LImpCC)

[1] I comuni indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la tassazione e la riscossione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare con una forfettaria per caso di 90 franchi.

[2] La forfettaria per caso deve essere pagata anche in caso di una tassazione zero e di una sostituzione di beni.

[3] Un pagamento degli arretrati ai sensi dell'articolo 52 capoverso 2 LIG[2)] non da diritto a un indennizzo.

---

1) CSC 720.000
2) CSC 720.000

Art. 61a * 3. Imposta alla fonte (art. 165a cpv. 1 lett. f LIG)

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte riceve dai comuni un'indennità pari al 2,5 per cento della quota comunale riscossa.

[2] Le Chiese riconosciute dallo Stato e i comuni parrocchiali indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte con il 4 per cento delle quote delle chiese riscosse.

Art. 61b * 4. Imposta sugli utili, sul capitale e di culto (art. 165a cpv. 1 lett. d ed e LIG)

[1] Per la tassazione, la riscossione e il conteggio dell'imposta sugli utili e sul capitale per i comuni nonché dell'imposta di culto, l'Amministrazione cantonale delle imposte riscuote una tassa pari al 2 per cento delle imposte riscosse.

5. Imposta preventiva, computo di imposte alla fonte estere, rimborso e computo della trattenuta supplementare d'imposta USA[1)] *

Art. 62 1. Rimborso
a) Domanda

[1] La domanda di rimborso sull'elenco dei titoli, rispettivamente sul rispettivo modulo deve essere inoltrata contemporaneamente alla dichiarazione d'imposta.

Art. 63 b) Decisione

[1] L'Amministrazione cantonale delle imposte esamina le domande di rimborso ad essa pervenute, analizza i fatti, adotta tutte le misure necessarie per il calcolo corretto del diritto di rimborso e prende una decisione.

[2] Nel caso dell'imposta preventiva, l'Amministrazione cantonale delle imposte può effettuare un rimborso provvisorio. La relativa decisione non deve essere motivata e non è impugnabile.

Art. 64 2. Rimborso o computo (art. 72 LIG)

[1] Il rimborso delle imposte alla fonte estere computabili nonché della trattenuta supplementare d'imposta USA avviene secondo le regole per l'imposta preventiva (art. 72 LIG). *

---

1) Cfr. art. 73 cpv. 1 LIP (RS 642.21), art. 15 segg. dell'ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere (RS 672.201) nonché art. 11 segg. dell'ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (RS 672.933.61)

Art. 65 3. Addebito al Cantone e ai comuni

[1] L'importo delle imposte alla fonte estere computabili secondo l'ordinanza del Consiglio federale sul computo di imposte alla fonte estere[1)] viene ripartito tra le singole sovranità fiscali o i singoli beneficiari delle imposte. *

[2] L'importo da addebitare alla Confederazione viene ridotto della quota cantonale all'imposta federale diretta. Questa riduzione è a carico del Cantone. *

6. … *

Art. 66 * …

Art. 67 * …

Art. 68 * …

7. Disposizioni finali

Art. 69 1. Diritto transitorio
a) In generale *

[1] Per i casi del periodo fiscale 2007, nonché dei periodi fiscali precedenti, si applicano le disposizioni di diritto sostanziale delle disposizioni esecutive della legge sulle imposte del 13 febbraio 2001.

Art. 69a * b) Imposta comunale sugli utili da sostanza immobiliare
(art. 6 cpv. 4 LImpCC)

[1] La tassazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli utili da sostanza immobiliare la cui fattispecie causante l'imposizione è avvenuta prima del 1° gennaio 2009 avvengono da parte del comune competente. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.

Art. 69b * c) Imposta sugli immobili (art. 19 cpv. 1 LImpCC)

[1] La tassazione dell'imposta sugli immobili del periodo fiscale 2008 e dei periodi fiscali precedenti avviene per le persone giuridiche da parte del comune, per le persone fisiche da parte dell'autorità che secondo la legge fiscale è competente per le imposte dirette.

---

1) RS 672.201

Art. 69c * d) Correzione della tariffa (art. 191a LIG)

[1] Entro il 31 marzo 2021 i contribuenti secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera a LIG, nonché i quasi residenti secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera b LIG possono presentare domanda scritta di correzione della tariffa all'Amministrazione cantonale delle imposte per l'anno fiscale 2020, per quanto non sia applicata alcuna aliquota fissa d'imposta. In questo modo, nella misura in cui non siano già considerati nella tariffa, si possono far valere deduzioni connesse al reddito, spese professionali aumentate, spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese spese di riqualificazione, interessi passivi, contributi di mantenimento, contributi alla previdenza vincolata, spese per malattia e infortunio, spese per invalidità, nonché spese per la custodia dei figli.

[2] Non viene eseguita alcuna correzione della tariffa per contribuenti con una tassazione ordinaria ulteriore.

[3] Per il resto, per la procedura l'articolo 42 fa stato per analogia.

Art. 70 2. Entrata in vigore

[1] Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

[2] Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni esecutive vengono abrogate le disposizioni esecutive del 13 febbraio 2001[1)] fatto salvo l'articolo 69.

[1)] AGS 2001 nel FUC 2001, 914 e modifiche giusta registro AGS

Tabella modifiche - Secondo decisione

Data di decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
27.11.2007	01.01.2008	atto normativo	prima versione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 24	modifica titolo	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 51 cpv. 1	modifica	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 52 cpv. 1, b)	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Titolo 6.	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 66	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 67	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 68	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 69	modifica titolo	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 69a	introduzione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 69b	introduzione	-
01.03.2011	01.01.2011	Art. 4	abrogazione	-
01.03.2011	01.01.2011	Art. 24a	abrogazione	-
01.03.2011	01.01.2011	Art. 31 cpv. 4	modifica	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 18	revisione totale	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 31 cpv. 1	modifica	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 31 cpv. 3	abrogazione	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 48	modifica titolo	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 48a	introduzione	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 49a	introduzione	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 49b	introduzione	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 50	modifica titolo	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 51	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 10	revisione totale	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 20	abrogazione	-
15.10.2013	01.01.2014	Titolo 3.1.	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 25 cpv. 1	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 25 cpv. 2	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 25 cpv. 3	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 25 cpv. 4	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Titolo 3.2.	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 28	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 29	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 30	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 31	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Titolo 3.3.	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Titolo 3.4.	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 40	revisione totale	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 1, b)	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 1, c)	abrogazione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 3	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 4	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 5	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 42	revisione totale	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 43 cpv. 2	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 1	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 2	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 3	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 4	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 5	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45a	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45b	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 46	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 52	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 52 cpv. 1, a)	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 52 cpv. 2	abrogazione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 54 cpv. 1	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 55 cpv. 1	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 59 cpv. 4	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 59a	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 61a	introduzione	-
23.09.2014	01.01.2016	Art. 2a	introduzione	2014-019
15.02.2016	01.01.2016	Art. 10a	introduzione	2016-002

Data di decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
15.02.2016	01.01.2016	Art. 11	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 11a	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 12	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 15	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 16	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 18	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 19	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 19 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 27 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 27 cpv. 1, a)	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 31 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 45 cpv. 5	abrogazione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 45a	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 46a	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 48a cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 48a cpv. 2	abrogazione	2016-002
15.02.2016	01.07.2016	Art. 50 cpv. 2	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 53 cpv. 1, c)	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 53 cpv. 1, d)	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 54 cpv. 2	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 56 cpv. 1, a)	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 56 cpv. 1, b)	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 57 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 57 cpv. 2	abrogazione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 58 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 60 cpv. 3	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 61b	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Allegato 1	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Allegato 2	introduzione	2016-002
26.09.2017	01.01.2018	Art. 51 cpv. 2	modifica	2017-035
11.12.2018	01.01.2019	Art. 1a	introduzione	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 2	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 10b	introduzione	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 11	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 11a	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 12	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 15	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 16	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 18	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 19	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 23a	introduzione	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 24	modifica titolo	2018-019
17.03.2020	01.01.2020	ingresso	modifica	2020-010
17.03.2020	01.01.2020	Titolo 5.	modifica	2020-010
17.03.2020	01.01.2020	Art. 64 cpv. 1	modifica	2020-010
17.03.2020	01.01.2020	Art. 65 cpv. 1	modifica	2020-010
17.03.2020	01.01.2020	Art. 65 cpv. 2	introduzione	2020-010
09.02.2021	01.01.2021	Art. 1a	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 2	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 2a	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 23a	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 24	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Titolo 3.	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Titolo 3.1.	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 1	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 1, d)	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 1, e)	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 1, f)	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 1, f^{bis})	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 1, k)	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 1, l)	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 1, m)	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 1bis	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 2	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 3	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 25 cpv. 4	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 26	modifica titolo	2021-008

Data di decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
09.02.2021	01.01.2021	Art. 26 cpv. 2	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 26 cpv. 3	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 26 cpv. 4	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 26 cpv. 5	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 26 cpv. 6	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 26 cpv. 7	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 27	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 27a	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 27b	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 28	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 28 cpv. 1	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 28 cpv. 2	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 28 cpv. 3	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 28 cpv. 4	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 28 cpv. 5	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 28a	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 28b	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 29	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 29 cpv. 1	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 29 cpv. 1, a)	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 29 cpv. 1, b)	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 29 cpv. 2	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 29 cpv. 3	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 29a	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 30	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 31	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Titolo 3.3.	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 33	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 33a	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 33b	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 34	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 34 cpv. 1	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 34 cpv. 1, a)	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 34 cpv. 1, b)	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 34 cpv. 2	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 34a	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 35	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 35 cpv. 1	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 35 cpv. 2	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 36	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 36 cpv. 1	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 36 cpv. 2	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 36 cpv. 2, a)	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 36 cpv. 2, b)	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 37	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 37 cpv. 1, a)	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 38 cpv. 1	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 41 cpv. 3	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 41 cpv. 4	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 41 cpv. 5	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 41a	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 41b	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 42	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 42 cpv. 1	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 42 cpv. 1, a)	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 42 cpv. 1, b)	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 42 cpv. 2	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 43	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 43 cpv. 5	introduzione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 44	modifica titolo	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 45 cpv. 3	abrogazione	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 45b cpv. 1	modifica	2021-008
09.02.2021	01.01.2021	Art. 69c	introduzione	2021-008
21.12.2021	01.07.2021	Art. 10c	introduzione	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 11	modifica titolo	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 11a	modifica titolo	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 12	modifica titolo	2021-053

Data di decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
21.12.2021	01.01.2022	Art. 14a	introduzione	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 15	modifica titolo	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 16	modifica titolo	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 18	modifica titolo	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 19	modifica titolo	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 23b	introduzione	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 24	modifica titolo	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 46a	modifica titolo	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 47	modifica titolo	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 47 cpv. 1	modifica	2021-053
21.12.2021	01.01.2022	Art. 47a	introduzione	2021-053
29.11.2022	01.01.2023	Art. 4a	introduzione	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 5	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 10	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 10a	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 10b	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 10c	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 11	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 11a	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 12	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 14a	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 15	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 16	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 18	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 19	modifica titolo	2022-040
29.11.2022	01.01.2023	Art. 24b	introduzione	2022-040

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Data di decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	27.11.2007	01.01.2008	prima versione	-
ingresso	17.03.2020	01.01.2020	modifica	2020-010
Art. 1a	11.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-019
Art. 1a	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 2	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 2	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 2a	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-019
Art. 2a	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 4	01.03.2011	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 4a	29.11.2022	01.01.2023	introduzione	2022-040
Art. 5	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 10	15.10.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 10	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 10a	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 10a	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 10b	11.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-019
Art. 10b	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 10c	21.12.2021	01.07.2021	introduzione	2021-053
Art. 10c	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 11	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 11	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 11	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 11	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 11a	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 11a	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 11a	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 11a	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 12	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 12	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 12	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 12	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 14a	21.12.2021	01.01.2022	introduzione	2021-053
Art. 14a	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 15	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 15	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 15	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 15	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 16	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 16	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 16	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 16	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 18	18.12.2012	01.01.2013	revisione totale	-
Art. 18	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 18	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 18	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 18	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 19	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 19	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 19	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 19	29.11.2022	01.01.2023	modifica titolo	2022-040
Art. 19 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 20	15.10.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 23a	11.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-019
Art. 23a	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 23b	21.12.2021	01.01.2022	introduzione	2021-053
Art. 24	22.12.2009	01.01.2010	modifica titolo	-
Art. 24	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 24	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 24	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 24a	01.03.2011	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 24b	29.11.2022	01.01.2023	introduzione	2022-040
Titolo 3.	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Titolo 3.1.	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Titolo 3.1.	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008

Elemento	Data di decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 25 cpv. 1	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 25 cpv. 1	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 25 cpv. 1, d)	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 25 cpv. 1, e)	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 25 cpv. 1, f)	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 25 cpv. 1, f^{bis})	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 25 cpv. 1, k)	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 25 cpv. 1, l)	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 25 cpv. 1, m)	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 25 cpv. 1bis	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 25 cpv. 2	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 25 cpv. 2	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 25 cpv. 3	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 25 cpv. 3	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 25 cpv. 4	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 25 cpv. 4	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 26	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 26 cpv. 2	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 26 cpv. 3	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 26 cpv. 4	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 26 cpv. 5	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 26 cpv. 6	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 26 cpv. 7	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 27	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 27 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 27 cpv. 1, a)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 27a	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 27b	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Titolo 3.2.	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 28	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 28	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 28 cpv. 1	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 28 cpv. 2	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 28 cpv. 3	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 28 cpv. 4	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 28 cpv. 5	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 28a	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 28b	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 29	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 29	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 29 cpv. 1	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 29 cpv. 1, a)	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 29 cpv. 1, b)	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 29 cpv. 2	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 29 cpv. 3	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 29a	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 30	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 30	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 31	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 31	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 31 cpv. 1	18.12.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 31 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 31 cpv. 3	18.12.2012	01.01.2013	abrogazione	-
Art. 31 cpv. 4	01.03.2011	01.01.2011	modifica	-
Titolo 3.3.	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Titolo 3.3.	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 33	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 33a	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 33b	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 34	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 34 cpv. 1	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 34 cpv. 1, a)	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 34 cpv. 1, b)	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 34 cpv. 2	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 34a	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 35	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 35 cpv. 1	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008

Elemento	Data di decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 35 cpv. 2	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 36	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 36 cpv. 1	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 36 cpv. 2	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 36 cpv. 2, a)	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 36 cpv. 2, b)	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 37	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 37 cpv. 1, a)	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Titolo 3.4.	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 38 cpv. 1	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 40	15.10.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 41 cpv. 1, b)	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 41 cpv. 1, c)	15.10.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 41 cpv. 3	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 41 cpv. 3	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 41 cpv. 4	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 41 cpv. 4	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 41 cpv. 5	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 41 cpv. 5	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 41a	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 41b	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 42	15.10.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 42	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 42 cpv. 1	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 42 cpv. 1, a)	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 42 cpv. 1, b)	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 42 cpv. 2	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 43	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 43 cpv. 2	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 43 cpv. 5	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Art. 44	09.02.2021	01.01.2021	modifica titolo	2021-008
Art. 45	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 45 cpv. 1	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 45 cpv. 2	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 45 cpv. 3	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 45 cpv. 3	09.02.2021	01.01.2021	abrogazione	2021-008
Art. 45 cpv. 4	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 45 cpv. 5	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 45 cpv. 5	15.02.2016	01.01.2016	abrogazione	2016-002
Art. 45a	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 45a	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 45b	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 45b cpv. 1	09.02.2021	01.01.2021	modifica	2021-008
Art. 46	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 46a	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 46a	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 47	21.12.2021	01.01.2022	modifica titolo	2021-053
Art. 47 cpv. 1	21.12.2021	01.01.2022	modifica	2021-053
Art. 47a	21.12.2021	01.01.2022	introduzione	2021-053
Art. 48	18.12.2012	01.01.2013	modifica titolo	-
Art. 48a	18.12.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 48a cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 48a cpv. 2	15.02.2016	01.01.2016	abrogazione	2016-002
Art. 49a	18.12.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 49b	18.12.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 50	18.12.2012	01.01.2013	modifica titolo	-
Art. 50 cpv. 2	15.02.2016	01.07.2016	modifica	2016-002
Art. 51	18.12.2012	01.01.2013	modifica titolo	-
Art. 51 cpv. 1	22.12.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 51 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-035
Art. 52	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 52 cpv. 1, a)	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 52 cpv. 1, b)	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 52 cpv. 2	15.10.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 53 cpv. 1, c)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 53 cpv. 1, d)	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 54 cpv. 1	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-

Elemento	Data di decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 54 cpv. 2	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 55 cpv. 1	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 56 cpv. 1, a)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 56 cpv. 1, b)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 57 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 57 cpv. 2	15.02.2016	01.01.2016	abrogazione	2016-002
Art. 58 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 59 cpv. 4	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 59a	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 60 cpv. 3	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 61a	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 61b	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Titolo 5.	17.03.2020	01.01.2020	modifica	2020-010
Art. 64 cpv. 1	17.03.2020	01.01.2020	modifica	2020-010
Art. 65 cpv. 1	17.03.2020	01.01.2020	modifica	2020-010
Art. 65 cpv. 2	17.03.2020	01.01.2020	introduzione	2020-010
Titolo 6.	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 66	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 67	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 68	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 69	22.12.2009	01.01.2010	modifica titolo	-
Art. 69a	22.12.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 69b	22.12.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 69c	09.02.2021	01.01.2021	introduzione	2021-008
Allegato 1	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Allegato 2	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002

Allegato 1: Ammortamenti e accantonamenti (art. 11a DELIG)

(Stato 1° gennaio 2016)

1. Ammortamenti

1.1. REGOLE GENERALI

a) Gli ammortamenti su oggetti della sostanza aziendale devono essere giustificati dall'uso commerciale. Sono parificati agli ammortamenti diretti i depositi in fondi d'ammortamento, d'ammortizzazione, di rinnovamento e d'estinzione (ammortamenti indiretti).
b) Gli ammortamenti devono essere comprovati da una contabilità regolare e da inventari completi. I contribuenti non soggetti alla tenuta dei libri contabili che non tengono una contabilità devono elencare gli ammortamenti in una tabella progressiva.
c) Gli ammortamenti possono essere calcolati sul valore contabile o sul valore d'acquisto. Una volta scelto il metodo d'ammortamento, esso deve essere mantenuto. Se l'ammortamento viene effettuato sul valore di acquisto, i tassi di ammortamento devono essere ridotti della metà.
d) I tassi d'ammortamento elencati alla cifra 1.2 corrispondono al normale deprezzamento. Maggiori ammortamenti possono essere concessi dal profilo fiscale soltanto quando il contribuente comprova un deprezzamento maggiore durante il periodo di calcolo.
e) I deprezzamenti su titoli e partecipazioni di regola sono temporanei. Non può essere tenuto conto di queste diminuzioni del valore tramite ammortamenti, bensì soltanto tramite rettifiche del valore. Un ammortamento è pertanto ammesso soltanto quando il contribuente comprova che il deprezzamento è definitivo. L'autorità di tassazione può controllare in ogni periodo fiscale se le rettifiche di valore ammesse sono giustificate dall'uso commerciale.
f) Nel quadro delle possibilità di compensazione delle perdite è ammesso il recupero di ammortamenti se negli anni in questione non è stato possibile effettuare gli ammortamenti necessari a causa del cattivo andamento degli affari e se la necessità di ricuperare è comprovata.
g) Dal profilo fiscale non è ammessa la scomposizione del valore di un attivo allo scopo di ottenere maggiori tassi di ammortamento.

h) Gli ammortamenti in eccesso che vanno oltre i normali tassi e l'effettivo deprezzamento vengono addizionati al reddito/utile imponibile e aumentano quindi i valori del reddito/dell'utile o vengono dedotti nella procedura unica di liquidazione. La procedura unica di liquidazione consiste in un unico supplemento sul reddito/utile imponibile, in modo da pareggiare i vantaggi della progressione e degli interessi. Grazie alla procedura unica di liquidazione i valori del reddito/dell'utile non vengono modificati.
Per la correzione di ammortamenti in eccesso di regola si effettua la procedura della liquidazione unica. La persona soggetta all'obbligo fiscale può però pretendere l'intero computo con la correzione dei valori del reddito/dell'utile.

i) Gli ammortamenti immediati possono essere fatti valere nel quadro della cifra 1.6. Se sono stati ammessi ammortamenti immediati, il valore residuo vale come valore d'investimento e ulteriori ammortamenti possono essere effettuati soltanto su questo valore residuo.
Ammortamenti immediati sono ammessi soltanto per gli oggetti che presentano un deprezzamento relativamente elevato. Per immobili d'abitazione, edifici amministrativi, uffici, banche, grandi magazzini ecc. non sono possibili alcuni ammortamenti immediati.
Gli ammortamenti immediati costituiscono spese straordinarie, nella misura in cui superano i normali tassi di ammortamento.

j) Il presente allegato viene applicato sia per l'imposta cantonale che per l'imposta federale diretta.
Secondo la LIFD, gli attivi che sono stati rivalutati per pareggiare le perdite possono essere ammortizzati soltanto se la rivalutazione era ammissibile dal profilo del diritto commerciale e se le perdite sarebbero ancora state compensabili al momento dell'ammortamento.

1.2 TASSI D'AMMORTAMENTO PER AZIENDE COMMERCIALI

Per gli ammortamenti normali nonché per i supplementi per ammortamenti in eccesso fanno stato i seguenti tassi:

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Case di abitazione e per il personale		
- sullo stabile solo[1]	2	45
- sullo stabile unitamente al terreno[2]	1,5	47,5
Edifici amministrativi, uffici e banche, grandi magazzini, cinematografi		
- sullo stabile solo[1]	4	42,5
- sullo stabile unitamente al terreno[2]	3	45

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Edifici per gli esercizi pubblici e l'industria alberghiera		
- sullo stabile solo[1]	6	38,5
- sullo stabile unitamente al terreno[2]	4	42,5
Fabbriche, depositi e costruzioni per l'artigianato come officine, autorimesse d'esercizio, distributori di carburante, silos, serre		
- sullo stabile solo[1]	8	35,5
- sullo stabile unitamente al terreno[2]	7	37
Piscine coperte, impianti sportivi		
- sullo stabile solo[1]	10	32,5
- sullo stabile unitamente al terreno[2]	8	35,5
Costruzioni mobili su fondi e terreni di terzi	20	20
Raccordi di binari e acquedotti a scopi industriali	20	20
Impianti di climatizzazione e di refrigerazione	20	20
Impianti di aerazione e di lotta contro i rumori	20	20
Serbatoi all'aperto e trasportabili, container	20	20
Deposito a scansie verticali e installazioni analoghe	15	25
Mobilio aziendale, attrezzature per officine e depositi a carattere di mobilia	25	18
Mezzi di trasporto di ogni genere, senza veicoli a motore, compresi rimorchi	30	15
Veicoli a motore di ogni genere	40	10
Valori non materiali, che servono all'attività lucrativa quali brevetti, ragioni sociali, diritti d'edizione, di concessione, di licenza e altri diritti d'usufrutto, goodwill	40	10

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Apparecchi e macchine per scopi di produzione, macchine per le cucine nel settore degli esercizi pubblici e degli alberghi, apparecchiature cinematografiche, distributori automatici per la vendita	40	10
Impianti per l'elaborazione dei dati, apparecchiature d'ufficio, software	40	10
Sistemi automatici di comando, dispositivi di sicurezza, apparecchi elettronici di misurazione e di verifica	40	10
Macchine che vengono impiegate prevalentemente nelle aziende con lavoro a turno o che vengono impiegate a speciali condizioni	45	7,5
Utensili, attrezzi, utensili per macchine, apparecchi, incavallature, materiale per ponteggi, palette	45	7,5
Stoviglie e biancheria in esercizi pubblici e alberghi	45	7,5

[1] Il tasso d'ammortamento maggiore per edifici soli presuppone che lo stabile e il terreno vengano iscritti separatamente in bilancio. In tal caso sul terreno non possono essere effettuati ammortamenti dal profilo fiscale.

[2] Tale tasso deve essere applicato se lo stabile e il terreno vengono iscritti insieme in bilancio. Non è tuttavia ammesso effettuare ammortamenti al di sotto del valore d'investimento del terreno, o del valore reale inferiore del terreno.

1.3 TASSI D'AMMORTAMENTO PER FUNIVIE, SCIOVIE ECC.

I tassi d'ammortamento per funivie, sciovie ecc. vengono disciplinati all'interno dell'allegato 2 (CSC 720.015-A2).

1.4 AZIENDE AGRICOLE

Per le aziende agricole fa stato il foglio d'istruzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente gli ammortamenti (A/1993, agricoltura/foreste). I tassi d'ammortamento sono indicati nelle istruzioni per proprietari di aziende agricole.

1.5 CASI ECCEZIONALI

a) Installazioni che risparmiano energia
Gli isolamenti termici a edifici esistenti, gli impianti per commutare il sistema di riscaldamento o per sfruttare l'energia solare nonché altri provvedimenti aventi lo scopo di risparmiare energia possono essere ammortizzati nel primo e nel secondo anno fino al 50 per cento del valore contabile e negli anni successivi in base ai tassi usuali per i relativi impianti.

b) Impianti ecologici
Gli impianti per la depurazione delle acque e dell'aria e quelli per la protezione fonica possono essere ammortizzati nel primo e nel secondo anno fino al 50 per cento del valore contabile e negli anni successivi in base ai tassi usuali per i relativi impianti.

1.6. AMMORTAMENTI IMMEDIATI

Sui beni della sostanza investita, che sono soggetti a una notevole perdita di valore, possono essere fatti valere gli ammortamenti immediati nell'anno d'acquisto o di costruzione nonché nell'anno successivo oppure nell'anno di ultimazione nonché in quello successivo. Gli ammortamenti immediati vengono effettuati sul valore d'investimento/sulle spese d'investimento senza calcolare il terreno.

Per le **aziende commerciali** sono ammessi i seguenti ammortamenti immediati:

Valori non materiali e oggetti mobili, come mobilia, autoveicoli, impianti EED, installazioni di deposito, impianti di produzione ecc.	100 %
Fabbriche, depositi e costruzioni per l'artigianato come officine, autorimesse d'esercizio, serre ecc.	60 %
Edifici per gli esercizi pubblici e l'industria alberghiera nonché alloggi per il personale	40 %

Per le **aziende agricole** che vengono tassate in base a una contabilità o a una registrazione possono essere fatti valere gli ammortamenti immediati nel modo seguente:

Installazioni meccaniche, macchinari e attrezzi	100 %
Piante	60 %
Edifici	60 %
Bonifiche	40 %

I tassi per funivie, sciovie ecc. sono disciplinati nell'allegato 2 (CSC 720.015-A2).

2. Accantonamenti

2.1 SCORTE DI MERCI

Possono essere effettuati accantonamenti forfetari sulle scorte di merci se è stato fatto un inventario completo ed esatto delle scorte. Esse devono essere valutate secondo le spese di acquisto o di produzione oppure, se il valore di mercato del luogo è inferiore, secondo lo stesso.

Sul valore delle scorte di merci il 33⅓ per cento viene ammesso quale riserva privilegiata e non imponibile al momento del suo accrescimento. Se il valore delle scorte di merci diminuisce, anche la riserva privilegiata si riduce al 33⅓ per cento al massimo del nuovo valore di inventario. Gli immobili non sono considerati merce e nemmeno i prodotti fabbricati su incarico fisso di terzi (lavori iniziati e terminati).

2.2 CREDITI AZIENDALI

Al contribuente che presenta una regolare contabilità o registrazioni analoghe viene concessa, senza ulteriore esame, la costituzione di un cosiddetto accantonamento delcredere sotto forma di forfait. Questa comporta:

– 5 per cento per crediti svizzeri
– 10 per cento per crediti esteri

Accantonamenti più elevati sono ammessi dal profilo fiscale soltanto se viene comprovata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intero importo.

2.3 OBBLIGHI DI GARANZIA

II contribuente che deve contrarre obblighi di garanzia per prestazioni fornite può pretendere senza particolare comprova un accantonamento al massimo fino al 2 per cento della cifra d'affari soggetta all'obbligo di garanzia. Accantonamenti più elevati sono ammessi dal profilo fiscale soltanto se viene comprovata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intero importo.

2.4 GRANDI RIPARAZIONI

Accantonamenti per future spese dovute a grandi riparazioni possono essere formati annualmente nella misura dello 0,5 per cento del valore contabile. Possono comprendere al massimo il 10 per cento del valore contabile. Accantonamenti formati devono essere utilizzati durante l'esecuzione delle grandi riparazioni.

3. Riserve per spese di ricerca e di sviluppo

Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale anche le riserve per future spese di ricerca e sviluppo. Nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo (art. 12 segg. DELIG), le riserve possono essere formate soltanto se si tratta di progetti o prodotti concreti. L'azienda deve giustificare che il relativo esborso sarà effettuato entro un periodo di tempo di cinque anni.

Le riserve non devono superare annualmente il 10 per cento dell'utile imponibile (prima della deduzione della riserva) e nel complesso l'importo di un milione di franchi.

Le riserve devono essere sciolte con ripercussioni sul conto economico, se entro il citato periodo di tempo non vengono sostenute spese per la ricerca e lo sviluppo. Se tali spese vengono effettuate esse devono essere contabilizzate a carico della riserva.

Allegato 2: Tassi d'ammortamento per funivie, sciovie ecc. (art. 11a DELIG)

(Stato 1° gennaio 2016)

1. Regole generali

Le regole generali per ammortamenti secondo l'allegato 1 relativo ad ammortamenti e accantonamenti (CSC 720.015-A1) trovano applicazione anche per funivie, sciovie ecc. L'entità degli ammortamenti relativi a funivie, sciovie ecc. viene disciplinata in seguito.

2. Tassi d'ammortamento per funivie

Per gli ammortamenti ordinari e per i supplementi per ammortamenti in eccesso valgono i seguenti tassi:

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto		Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
	Funivie a va e vieni	Funivie a movimento continuo	
Terreni e diritti	3	3	38,5
Edifici unitamente a terreno	4	4	35,5
Installazioni meccaniche	10	10	20
Installazioni elettriche	10	10	20
Tralicci intermediari e fondamenta	4	4	35,5
Cavi portanti	10	10	20
Cavi di trazione e di zavorra	20	-	10
Cavi di trasporto e di trazione	-	30	5
Cavi di tensione	30	30	5
Cavi ausiliari	20	30	10/5
Pulegge di supporto e di appoggio	15	25	15/6,5

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto		Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Installazioni di telecomunicazione e di sicurezza	20	20	10
Cabine, seggi, vetture ausiliarie	10	20	20/10
Contenitori per il trasporto di merci	20	20	10
Mobilio	12,5	12,5	18
Veicoli per marcia fuori strada soggetti a forte usura	25	25	6,5
Macchine	15	15	15

Per **aziende annesse, edifici, veicoli per le piste ecc.** valgono i seguenti tassi d'ammortamento:

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Edifici soli	3	38,5
Edifici unitamente a terreno	2	42,5
Installazioni, macchine, mobilio	12,5	18
Le costruzioni necessarie per le piste e i sentieri come ponti, gallerie, tunnel, muri di sostegno, sistemazioni del terreno ecc.	20	10
Macchine da costruzione	20	10
Veicoli per le piste	25	6,5
Materiale per la marcatura delle piste	25	6,5
Impianti d'innevamento	25	6,5

Sciovie e **seggiovie** possono essere ammortate con l'aliquota forfetaria del 12 per cento (supplemento per ammortamento in eccesso 17 per cento). Se le singole parti dell'impianto vengono ammortate separatamente sono valevoli le aliquote per le funivie a movimento continuo. In questo caso i dispositivi di traino degli sciatori possono essere ammortati col 35 per cento (supplemento per ammortamento in eccesso 5 per cento).

3. Ammortamenti immediati

Per funivie, sciovie ecc. possono essere effettuati i seguenti ammortamenti immediati:

Funivie a va e vieni, funivie a movimento continuo - Mobilio, oggetti mobili, macchine ecc. - Edifici, tralicci intermediari e fondamenta	 100 % 40 %
Piste e sentieri	80 %
Sciovie	60 %
Alberghi e ristoranti	40 %

Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC)

del 31 agosto 2006 (stato 1 gennaio 2023)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1)],

visti gli art. 31 e 94 della Costituzione cantonale[2)],
visto il messaggio del Governo del 16 maggio 2006,[3)]

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto della legge

[1] La presente legge disciplina la riscossione delle imposte dei comuni politici, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali.

[2] Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione diversa, si applicano per analogia le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

Art. 2 Imposte comunali

[1] Il comune riscuote secondo le disposizioni della presente legge:

a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
b) un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
c) un ricupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari.

[2] Il comune può riscuotere le seguenti imposte, secondo le disposizioni della presente legge:

a) un'imposta sul trapasso di proprietà;
b) * un'imposta sugli immobili;
c) * un'imposta sull'eredità e un'imposta sulle donazioni.

[3] Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

a) * …
b) * una tassa per ospiti o una tassa di alloggio;
c) una tassa di promozione turistica.

---

1) PGC 2006/2007, 188
2) CSC 110.100
3) Pagina 181

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

[4] La riscossione di un'imposta alla fonte e la tassazione degli utili e del capitale delle persone giuridiche competono unicamente al Cantone.

Art. 3 Imposte di culto

[1] Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali possono riscuotere in base alle disposizioni della presente legge un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in per cento sull'imposta cantonale semplice, nonché procedere al ricupero d'imposta e riscuotere imposte penali.

[2] Non è ammessa la riscossione di altre imposte.

2. Le imposte dei comuni

2.1. IMPOSTE DIRETTE

Art. 4 Imposte sul reddito e sulla sostanza

[1] Il comune riscuote un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in per cento sull'imposta cantonale semplice. Il comune stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.

[2] Il soggetto fiscale, l'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte[1)].

[3] La tassazione viene eseguita dalle autorità insieme a quella dell'imposta cantonale secondo la legge cantonale sulle imposte. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni. Sono fatti salvi quei casi, in cui viene eseguita soltanto una tassazione comunale.

[4] La riscossione delle imposte compete al comune.

[5] La tassazione e la riscossione dell'imposta comunale secondo il dispendio rientrano nella competenza del Cantone. *

Art. 5 Imposta di frazione

[1] … *

[2] Frazioni esistenti configurate quali enti territoriali che al 1° gennaio 2009 riscuotono un'imposta sul reddito e sulla sostanza possono continuare a farlo per la durata di dieci anni.

[3] L'articolo 4 si applica per analogia.

Art. 6 Imposta sugli utili da sostanza immobiliare

[1] Il comune riscuote un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare la cui percentuale equivale a quella stabilita per l'imposta cantonale.

---

1) CSC 720.000

[2] Il soggetto fiscale, l'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte[1)].

[3] La compensazione delle perdite e la determinazione dell'aliquota sono limitate al territorio comunale.

[4] La tassazione e la riscossione delle imposte vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale sugli utili da sostanza immobiliare. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.

[5] Il comune decide su domande di condono e sugli stralci amministrativi.

2.2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ

Art. 7 Imposta sul trapasso di proprietà
1. In generale

[1] Il comune riscuote un'imposta sul trapasso di proprietà secondo le disposizioni della presente legge.

[2] L'imposta sul trapasso di proprietà viene riscossa in caso di trapasso di proprietà di un fondo o di una parte di un fondo situato nel comune.

Art. 8 2. Concetto del trapasso di proprietà

[1] Per trapasso di proprietà si intende ogni trasferimento del potere di disporre effettivamente ed economicamente di un fondo.

[2] Per trapasso economico si intende in particolare:

a) l'esercizio del diritto di subentro risultante da un contratto di compravendita o da un diritto di compera in caso di trapasso di proprietà;
b) * il trasferimento di partecipazioni ad una società immobiliare, se con ciò l'acquirente da solo o insieme al coniuge e ai figli minorenni acquisisce la maggioranza dei diritti di voto;
c) la costituzione a titolo oneroso su fondi di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico della proprietà se diminuiscono in modo duraturo ed importante il valore di alienazione dei fondi;
d) la concessione di un diritto di superficie dietro indennità unica.

[3] L'apporto di un fondo in una società di persone è soggetto all'imposta sul trapasso di proprietà soltanto nella misura in cui viene modificato il diritto economico.

Art. 9 3. Trapassi di proprietà esenti dall'imposta

[1] Sono esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà:

a) trapassi di proprietà in seguito a successione, divisione ereditaria, legato, anticipo ereditario e donazione;

---

1) CSC 720.000

b) * trapassi di proprietà tra genitori e discendenti rispettivamente tra suoceri e generi e nuore. Figliastri e figli affiliati sono equiparati ai figli naturali;
c) trapassi di proprietà tra coniugi e tra partner registrati, nonché sulla base di liquidazioni del regime dei beni;
d) trapassi di proprietà ai fini di un raggruppamento di terreni, di un arrotondamento, di uno sfruttamento più razionale delle aziende agricole, di un piano di quartiere, di una rettifica dei confini o di un raggruppamento di terreni da costruzione;
e) trapassi di proprietà in seguito a espropriazione o cessione volontaria di fondi gravati da un diritto di espropriazione;
f) trapassi di proprietà in caso di edificazioni, se un artigiano deve rilevare proprietà fondiaria che rivende entro due anni dalla stipulazione del contratto d'acquisto senza averla prima utilizzata;
g) trapassi di proprietà che con l'acquisto del fondo da parte del creditore pignoratizio, del fideiussore o del debitore solidale conducono a una perdita;
h) trapassi di proprietà in caso di una ristrutturazione che costituisce una fattispecie di dilazione fiscale secondo la legge cantonale sulle imposte.

Art. 10 4. Soggetto fiscale

[1] È soggetto all'imposta l'acquirente del fondo.

[2] In caso di permuta di fondi ogni parte contraente è soggetta all'imposta per l'oggetto di permuta da essa acquistato. Le imposte su un eventuale sovrapprezzo devono essere pagate dall'acquirente del fondo di maggiore valore.

[3] Vengono presi in considerazione accordi contrattuali diversi se l'alienante non è soggettivamente esente da imposte.

Art. 11 5. Esenzione soggettiva

[1] Sono esentati dall'imposta sul trapasso di proprietà
a) la Confederazione ed i suoi istituti nella misura in cui il diritto federale lo preveda;
b) il Cantone ed i suoi istituti dipendenti;
c) gli istituti autonomi cantonali per fondi destinati direttamente a scopi pubblici;
d) * le regioni, i comuni (con i loro istituti) e i comuni patriziali per fondi nel proprio territorio;
e) le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali, nonché le fondazioni ecclesiastiche per fondi nel proprio territorio destinati direttamente a scopi ecclesiastici e per case parrocchiali;
f) * le persone giuridiche che in base all'articolo 78 capoverso 1 lettera f della legge cantonale sulle imposte[1)] sono esenti dall'assoggettamento, per fondi destinati direttamente, esclusivamente ed irrevocabilmente allo scopo che dà diritto all'esenzione;

[1)] CSC 720.000

g) * le imprese di trasporto e d'infrastruttura ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 lettera k della legge cantonale sulle imposte per immobili funzionali all'attività concessionata.

Art. 12 6. Determinazione dell'imposta

[1] Il comune stabilisce l'aliquota d'imposta in una legge formale. Questa ammonta al massimo al 2 per cento.

[2] La base di calcolo è costituita dal valore venale del fondo trasferito.

[3] Al momento dell'acquisto, quale valore venale vale il prezzo d'acquisto con tutte le altre prestazioni dell'acquirente. Se non è stato pattuito un prezzo d'acquisto o se questo è manifestamente inferiore al valore venale, l'imposta sul trapasso di proprietà viene riscossa sul valore venale.

[4] Se viene trasferito un diritto di superficie, i canoni del diritto di superficie a carico dell'acquirente devono essere dedotti dal valore venale.

[5] In caso di fondi di permuta deve essere riscossa la mezza imposta sul valore venale di tutti i fondi di permuta più la mezza imposta su un eventuale sovrapprezzo.

Art. 13 7. Comunicazione

[1] Se il trapasso di proprietà avviene senza iscrizione nel registro fondiario, il contribuente deve comunicarlo entro 30 giorni all'Ufficio fiscale comunale.

Art. 14 8. Tassazione e esigibilità

[1] L'imposta sul trapasso di proprietà viene notificata dal comune con la decisione di tassazione.

[2] Il credito fiscale nasce con il trapasso di proprietà e diventa esigibile con la fatturazione.

[3] La riscossione delle imposte compete al comune.

[4] L'imposta deve essere pagata entro 90 giorni dalla fatturazione.

Art. 15 9. Garanzia

[1] L'imposta sul trapasso di proprietà è garantita con pegno immobiliare in base alla legge d'introduzione al codice civile svizzero[1)].

2.3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Art. 16 Imposta sugli immobili
1. In generale

[1] Il comune riscuote sui fondi situati nel comune un'imposta sugli immobili secondo le disposizioni della presente legge.

[1)] CSC 210.100

Art. 17 2. Soggetto fiscale

[1] Sono soggette all'imposta le persone fisiche e giuridiche che alla fine dell'anno civile sono proprietarie o utenti del fondo.

[2] Le comunioni ereditarie, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita, nonché altre società di persone senza personalità giuridica possono venire tassate autonomamente.

[3] Esiste una responsabilità solidale del proprietario nei confronti dell'utente e tra i titolari di una società di persone.

[4] L'esenzione soggettiva si conforma alle disposizioni sull'imposta sul trapasso di proprietà (articolo 11).

Art. 18 3. Determinazione dell'imposta

[1] Il comune stabilisce l'aliquota d'imposta in una legge formale. Questa ammonta al massimo al due permille del valore imponibile della sostanza alla fine dell'anno civile.

Art. 19 4. Tassazione e riscossione

[1] L'imposta sugli immobili viene tassata insieme all'imposta comunale sul reddito e sulla sostanza rispettivamente insieme all'imposta sugli utili e sul capitale dall'autorità che secondo la legge sulle imposte è competente per le imposte dirette. Nella legge fiscale comunale il comune può adottare una regolamentazione diversa.

[2] Laddove non vengono riscosse imposte cantonali o comunali dirette, la tassazione viene eseguita dal comune.

[3] La riscossione delle imposte compete al comune.

[4] L'esigibilità e la pagabilità si conformano alle imposte dirette se l'imposta sugli immobili viene riscossa insieme a queste. Se l'imposta sugli immobili viene riscossa separatamente, essa diventa esigibile con la tassazione e la fatturazione e deve essere pagata entro 30 giorni.

Art. 20 5. Garanzia

[1] L'imposta sugli immobili è garantita con pegno immobiliare in base alla legge d'introduzione al codice civile svizzero[1)].

2.4. IMPOSTA SULL'EREDITÀ E SULLE DONAZIONI *

Art. 21 Imposta sulle successioni e sulle donazioni

[1] Il comune può riscuotere un'imposta sull'eredità e un'imposta sulle donazioni. *

[2] Soggetto fiscale, esenzione fiscale, oggetto fiscale, diritto all'imposta e calcolo dell'imposta, riscossione e responsabilità riguardo all'imposta sull'eredità e sulle donazioni si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte. *

---

1) CSC 210.100

[3] … *

[4] Le disposizioni della legge cantonale sulle imposte riguardo all'obbligo fiscale[1)] trovano applicazione per analogia. Per premi e doni d'onore del Cantone, la sovranità fiscale spetta al comune di domicilio del beneficiario. Se questo ha il proprio domicilio fuori Cantone, il gettito dell'imposta spetta alla Città di Coira. *

[5] Il comune stabilisce le aliquote d'imposta in una legge formale. Queste ammontano al massimo al: *

a) 5 per cento per la stirpe dei genitori;
b) * …
c) 25 per cento per gli altri beneficiari.

[6] La tassazione e la riscossione delle imposte vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale sull'eredità e all'imposta cantonale sulle donazioni. Lo stesso vale per decisioni su reclamo, su impugnazione e per altre decisioni. *

[7] Il comune decide su domande di condono e su stralci amministrativi. *

2.5. NORME SULLE COMPETENZE PER ULTERIORI IMPOSTE *

Art. 22 Tassa per ospiti *

[1] Il comune può riscuotere una tassa per ospiti. *

[2] L'oggetto fiscale è il pernottamento e il soggetto fiscale l'ospite che pernotta. All'ospite che pernotta sono equiparate le persone assoggettate in misura illimitata all'imposizione nel relativo comune e che vi dispongono di un immobile di vacanza adibito a uso proprio, salvo che il comune fornisca un contributo sostanziale allo sviluppo del turismo attingendo alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone assoggettate in misura illimitata all'imposizione. *

[3] Le entrate derivanti dalla tassa per ospiti devono essere utilizzate per il finanziamento di infrastrutture e manifestazioni turistiche. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari. *

[4] La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa per ospiti possono venire delegati a un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale. *

[5] I comuni e le organizzazioni turistiche sono tenuti a rendere pubblico l'impiego dei fondi in maniera dettagliata. *

Art. 22a * Tassa di alloggio

[1] Il comune può riscuotere una tassa di alloggio.

---

1) articolo 107 della legge cantonale sulle imposte (CSC 720.000)

[2] Il soggetto fiscale è costituito dall'alloggiatore e dal proprietario occupante. È considerato alla stregua del proprietario occupante anche chi è assoggettato in misura illimitata all'imposizione nel relativo comune e in tale comune dispone di un immobile di vacanza adibito a uso proprio, salvo che il comune fornisca un contributo sostanziale allo sviluppo del turismo attingendo alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone assoggettate in misura illimitata all'imposizione. L'inquilino permanente è equiparato al proprietario occupante.

[3] Non è tenuto a versare la tassa chi è assoggettato in misura illimitata all'obbligo di imposizione nel relativo comune e non vi dispone di un immobile di vacanza adibito a uso proprio.

[4] L'oggetto fiscale è costituito dal beneficio turistico diretto o indiretto.

[5] Il calcolo avviene in base alle capacità disponibili.

[6] Le entrate derivanti dalla tassa di alloggio devono essere utilizzate per finanziare spese nell'interesse e a beneficio dei contribuenti. Esse non possono essere utilizzate per il finanziamento di compiti comunali tradizionali.

[7] La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa di alloggio possono venire delegati a un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale.

[8] I comuni e le organizzazioni turistiche sono tenuti a rendere pubblico l'impiego dei fondi in maniera dettagliata.

Art. 23 Tassa di promozione turistica

[1] Il comune può riscuotere una tassa di promozione turistica.

[2] La tassa di promozione turistica viene riscossa dalle persone fisiche e giuridiche che lavorano sul territorio comunale e traggono vantaggi dal turismo.

[3] Le entrate devono venire utilizzate nell'interesse dei contribuenti ed in particolare per un'attività di marketing efficace, nonché per eventi. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari.

[4] La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa di promozione turistica possono venire delegati ad un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale.

[5] I comuni e le organizzazioni turistiche sono tenuti a rendere pubblico l'impiego dei fondi in maniera dettagliata. *

3. Le imposte di culto

Art. 24 Imposte di culto

[1] Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali possono riscuotere un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in per cento sull'imposta cantonale semplice. La Chiesa riconosciuta dallo Stato rispettivamente il comune parrocchiale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno successivo.

[2] L'obbligo fiscale si basa sull'appartenenza alla Chiesa dei singoli contribuenti alla fine del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale e sulle disposizioni della legge cantonale sulle imposte[1]. In caso di coniugi appartenenti a Chiese diverse i fattori complessivi devono essere ripartiti in ragione della metà ciascuno su entrambi i coniugi.

[3] L'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte. Il termine generale di esigibilità corrisponde a quello delle imposte comunali.

[4] La tassazione viene eseguita dall'autorità competente insieme a quella dell'imposta comunale. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.

[5] Per la valutazione dell'obbligo fiscale soggettivo è competente il comune parrocchiale.

[6] La riscossione delle imposte compete al comune.

4. Ricuperi d'imposta e imposte penali, nonché multe disciplinari

Art. 25 Ricuperi d'imposta e multe

[1] I comuni, nonché le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali procedono al ricupero d'imposta e riscuotono un'imposta penale secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte[2].

[2] In caso di imposte che essi stessi esigono, i comuni riscuotono multe disciplinari in base alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

[3] La tassazione e la riscossione rientrano nella sfera di competenza dell'autorità competente per l'esecuzione della relativa imposta.

[4] La tassazione dei ricuperi d'imposta e delle imposte penali concernenti imposte sul reddito e sulla sostanza rientra nella sfera di competenza dell'autorità cantonale.

[5] Laddove la tassazione viene eseguita insieme a quella dell'imposta cantonale, le procedure per il ricupero d'imposta e per l'imposta penale vengono riunite.

5. Esecuzione e procedura

Art. 26 Base legale

[1] I comuni disciplinano i principi della riscossione delle imposte ai sensi dell'articolo 2, le competenze e l'esigibilità delle imposte in una legge in senso formale.

[2] Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali disciplinano la riscossione delle imposte e le competenze in una legge in senso formale.

[3] Le leggi secondo i capoversi 1 e 2 devono essere approvate dal Governo con effetto costitutivo.

---

1) CSC 720.000
2) CSC 720.000

Art. 27 Autorità
1. Autorità comunali

[1] Il comune stabilisce le autorità di esecuzione.

[2] La delega della tassazione necessita di un'esplicita regolamentazione legislativa.

[3] L'autorità di tassazione è autorità di opposizione. Se la tassazione viene delegata, deve essere stabilità un'autorità comunale quale autorità di opposizione.

[4] L'esecutivo del comune è competente per le agevolazioni fiscali. Esso non può essere designato né quale autorità di tassazione né quale autorità di opposizione.

[5] Il comune stabilisce un'autorità per la decisione relativa all'esenzione e allo stralcio amministrativo.

Art. 28 2. Autorità parrocchiali

[1] Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali stabiliscono un'autorità per la determinazione del tasso fiscale e per la valutazione dell'obbligo fiscale soggettivo.

Art. 29 Rimedi giuridici

[1] Contro le decisioni il contribuente può presentare opposizione scritta all'autorità di tassazione entro 30 giorni dal recapito.

[2] Contro decisioni su opposizione e di revisione il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dal recapito.

Art. 30 Indennizzo del Cantone

[1] I comuni indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la tassazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare con una forfettaria per caso. Il Governo stabilisce l'ammontare.

[2] Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i comuni parrocchiali indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte con l'1 per cento e il comune con al massimo il 2 per cento delle imposte riscosse.

[3] Se nello stesso comune politico esistono più comuni parrocchiali, questi devono indennizzare l'Amministrazione cantonale delle imposte con l'1,5 per cento e il comune con al massimo il 2,5 per cento delle imposte riscosse.

6. Disposizioni finali

Art. 31 Adeguamento della legislazione

[1] I comuni, le Chiese riconosciute dallo Stato ed i comuni parrocchiali adeguano le loro leggi al diritto cantonale ed inoltrano al Governo per approvazione la revisione totale entro il 31 luglio 2008.

[2] A partire dal 1° gennaio 2009 vengono applicate direttamente le disposizioni della presente legge, le quali derogano regolamentazioni diverse dei comuni, delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali.

[3] Le leggi sulla tassa di soggiorno, sulla tassa di promozione turistica e sulle imposte speciali delle enclavi doganali che sono già state approvate dal Governo non necessitano né di una revisione né di una nuova approvazione.

Art. 32 Modifica del diritto previgente[1)]

Art. 33 Disposizione transitoria

[1] Anticipi ereditari non ancora tassati a coniugi e a discendenti diretti vengono tassati al 1° gennaio 2008. Per la tassazione dell'anticipo sono determinanti le condizioni al momento del versamento.

Art. 33a * Adeguamento della legislazione comunale alla modifica del 12 febbraio 2019

[1] Le modifiche dell'articolo 2 e dell'articolo 21 trovano applicazione direttamente ed entrano in vigore con l'entrata in vigore della revisione parziale della legge cantonale sulle imposte del 12 febbraio 2019.

[2] Le aliquote d'imposta stabilite nella legge fiscale comunale per la stirpe dei genitori e degli avi nonché per gli altri beneficiari trovano applicazione fino alla loro modifica, per quanto non superino le nuove aliquote massime. In caso contrario valgono le aliquote massime secondo l'articolo 21 capoverso 5.

[3] Per la delimitazione temporale di questa modifica legislativa risulta determinante il momento in cui è stata realizzata la fattispecie causante l'imposizione. Fattispecie fiscali previste dal diritto previgente continuano a essere tassate e riscosse dal comune.

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

[1] La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[2)].

[2] Essa entra in vigore il 1° gennaio 2007 e viene applicata a partire dal 1° gennaio 2009 fatto salvo il capoverso 3.

[3] L'esenzione dei coniugi e dei discendenti diretti conformemente all'articolo 21 capoversi 2 e 3 dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica obbligatoriamente già a partire dal 1° gennaio 2008 per tutti i comuni.

---

1) Le modifiche del diritto previgente non vengono indicate.

2) Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 13 dicembre 2006.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Data di decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
31.08.2006	01.01.2007	atto normativo	prima versione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 4 cpv. 5	introduzione	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 8 cpv. 2, b)	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 9 cpv. 1, b)	modifica	-
31.08.2012	01.01.2013	Art. 21 cpv. 4	modifica	-
13.01.2015	01.01.2016	Art. 11 cpv. 1, d)	modifica	2015-005
02.02.2016	01.01.2017	Art. 11 cpv. 1, d)	modifica	2016-001
17.10.2017	01.07.2018	Art. 5 cpv. 1	abrogazione	2018-002
05.12.2017	01.01.2018	Art. 22 cpv. 2	modifica	2018-005
12.02.2018	01.07.2018	Art. 2 cpv. 3, b)	modifica	2018-010
12.02.2018	01.07.2018	Art. 22	modifica titolo	2018-010
12.02.2018	01.07.2018	Art. 22 cpv. 1	modifica	2018-010
12.02.2018	01.07.2018	Art. 22 cpv. 3	modifica	2018-010
12.02.2018	01.07.2018	Art. 22 cpv. 4	modifica	2018-010
12.02.2018	01.07.2018	Art. 22 cpv. 5	introduzione	2018-010
12.02.2018	01.07.2018	Art. 22a	introduzione	2018-010
12.02.2018	01.07.2018	Art. 23 cpv. 5	introduzione	2018-010
12.02.2019	01.01.2021	Art. 2 cpv. 2, b)	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 2 cpv. 2, c)	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 2 cpv. 3, a)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Titolo 2.4.	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 21 cpv. 1	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 21 cpv. 2	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 21 cpv. 3	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 21 cpv. 4	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 21 cpv. 5	modifica	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 21 cpv. 5, b)	abrogazione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 21 cpv. 6	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 21 cpv. 7	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Titolo 2.5.	introduzione	2019-015
12.02.2019	01.01.2021	Art. 33a	introduzione	2019-015
02.09.2022	01.01.2023	Art. 11 cpv. 1, f)	modifica	2022-048
02.09.2022	01.01.2023	Art. 11 cpv. 1, g)	introduzione	2022-048

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Data di decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	31.08.2006	01.01.2007	prima versione	-
Art. 2 cpv. 2, b)	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 2 cpv. 2, c)	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 2 cpv. 3, a)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 2 cpv. 3, b)	12.02.2018	01.07.2018	modifica	2018-010
Art. 4 cpv. 5	31.08.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 5 cpv. 1	17.10.2017	01.07.2018	abrogazione	2018-002
Art. 8 cpv. 2, b)	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 9 cpv. 1, b)	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 11 cpv. 1, d)	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 11 cpv. 1, d)	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001
Art. 11 cpv. 1, f)	02.09.2022	01.01.2023	modifica	2022-048
Art. 11 cpv. 1, g)	02.09.2022	01.01.2023	introduzione	2022-048
Titolo 2.4.	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 21 cpv. 1	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 21 cpv. 2	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 21 cpv. 3	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 21 cpv. 4	31.08.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 21 cpv. 4	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 21 cpv. 5	12.02.2019	01.01.2021	modifica	2019-015
Art. 21 cpv. 5, b)	12.02.2019	01.01.2021	abrogazione	2019-015
Art. 21 cpv. 6	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 21 cpv. 7	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Titolo 2.5.	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015
Art. 22	12.02.2018	01.07.2018	modifica titolo	2018-010
Art. 22 cpv. 1	12.02.2018	01.07.2018	modifica	2018-010
Art. 22 cpv. 2	05.12.2017	01.01.2018	modifica	2018-005
Art. 22 cpv. 3	12.02.2018	01.07.2018	modifica	2018-010
Art. 22 cpv. 4	12.02.2018	01.07.2018	modifica	2018-010
Art. 22 cpv. 5	12.02.2018	01.07.2018	introduzione	2018-010
Art. 22a	12.02.2018	01.07.2018	introduzione	2018-010
Art. 23 cpv. 5	12.02.2018	01.07.2018	introduzione	2018-010
Art. 33a	12.02.2019	01.01.2021	introduzione	2019-015

Legge sulla giustizia amministrativa (LGA)

del 31 agosto 2006 (stato 1 gennaio 2019)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1)],

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale[2)];
visto il messaggio del Governo del 30 maggio 2006[3)],

decide:

1. Campo d'applicazione

Art. 1 Autorità cantonali

[1] La presente legge si applica alla procedura in pratiche amministrative e costituzionali dinanzi ad autorità amministrative e giudiziarie.

[2] Sono fatte salve disposizioni speciali contenute in altri atti normativi.

[3] I privati vengono equiparati ad un'autorità amministrativa, nella misura in cui decidano nell'adempimento di compiti pubblici delegati loro dal Cantone.

Art. 2 Autorità regionali e comunali *

[1] Alla procedura amministrativa dinanzi ad autorità regionali e comunali si applicano i principi generali della procedura, nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, le revisione e l'esecuzione. *

1) PGC 2006/2007, 205
2) CSC 110.100
3) Pagina 457

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

2. Principi generali della procedura

2.1. DIREZIONE DELLA PROCEDURA, RICUSAZIONE E TERMINI *

2.1.1. Direzione della procedura

Art. 3 Obbligo di celerità

[1] Le autorità trattano le procedure avviate presso di loro con celerità e provvedono senza indugio alla loro evasione.

Art. 4 Competenza

[1] La legge stabilisce le competenze delle autorità. Accordi derogatori delle parti sono nulli.

[2] Le autorità esaminano d'ufficio la propria competenza.

[3] Se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti.

[4] Qualora più autorità non riescano ad accordarsi riguardo alla competenza, decide l'autorità preposta comune. In assenza di una tale autorità, decide l'autorità per i conflitti di competenza.

Art. 5 Disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali

[1] Per la durata della procedura, l'autorità decide d'ufficio o su richiesta, le necessarie disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali per la tutela dei diritti e degli interessi controversi delle parti interessate.

[2] In caso di autorità collegiale ne è competente il presidente della camera competente oppure un membro da esso designato.

Art. 6 Unione e separazione di procedure

[1] Nell'interesse di un'efficace evasione, l'autorità, mediante decisione procedurale, può:

a) unire in un unico oggetto le procedure, in caso di istanze inoltrate separatamente;
b) separare la procedura in caso di istanze inoltrate in comune da diverse parti o in caso di istanze relative a oggetti differenti.

2.1.2. Ricusazione *

Art. 6a * Motivi di ricusazione

[1] Le persone che devono prendere, preparare o redigere una decisione si ricusano d'ufficio o su richiesta in procedure nelle quali:

a) esse stesse, il coniuge, il partner che vive in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, il fidanzato, i parenti o gli affini fino al terzo grado, i genitori adottivi, i genitori affilianti, la matrigna e il patrigno, nonché i figli adottivi, i figli affiliati o i figliastri partecipano al procedimento o sono in altro modo interessati immediatamente all'esito del procedimento;
b) hanno rapporti particolari di amicizia o di inimicizia con una parte o un danneggiato o con un'altra persona interessata dal procedimento;
c) hanno speciali obblighi o un rapporto speciale di dipendenza nei confronti di una delle parti o un danneggiato o verso un'altra persona interessata dal procedimento;
d) hanno collaborato con un'altra funzione ufficiale a una decisione di un'autorità precedente nella stessa pratica;
e) sono stati testimoni o periti;
f) appaiono prevenuti per altri motivi.

[2] Motivi di ricusazione secondo la lettera a continuano a sussistere dopo lo scioglimento del matrimonio, del fidanzamento, dell'unione domestica registrata o della convivenza di fatto.

[3] I motivi di ricusazione conformemente alla lettera d non si applicano ai comuni.

Art. 6b * Obbligo di denuncia e domanda di ricusazione

[1] La persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione, deve comunicarlo immediatamente al proprio superiore o al presidente della camera competente.

[2] Se il motivo di ricusazione concerne il presidente della camera competente o un'autorità diretta da una singola persona, il suo supplente provvede allo svolgimento dell'ulteriore procedimento.

[3] Le parti possono far valere un motivo di ricusazione presso il superiore o presso il presidente della camera competente entro dieci giorni dal momento in cui ne hanno preso atto. I fatti che determinano la ricusazione devono essere resi plausibili.

[4] Se il motivo di ricusazione è diventato noto soltanto con o dopo la decisione, esso deve essere fatto valere tramite i rimedi legali.

Art. 6c * Decisione

[1] Se la ricusazione è contestata, in assenza della persona interessata decide:

a) il tribunale competente per la causa principale, in casi di ricusazione di un membro del tribunale;
b) l'autorità collegiale, in casi di ricusazione dei propri membri;

c) il Direttore del Dipartimento, in casi di ricusazione di impiegati del rispettivo Dipartimento;
d) l'autorità preposta, negli altri casi.

[2] La stessa autorità decide quali atti della procedura o del processo vanno ripetuti, qualora un motivo di ricusazione già esistente venga alla luce soltanto a posteriori.

2.1.3. Termini *

Art. 7 Computo

[1] I termini che iniziano a decorrere con una comunicazione, una pubblicazione ufficiale o con il verificarsi di un evento, iniziano a decorrere dal giorno seguente.

[2] Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine è prorogato fino al giorno feriale successivo.

[3] Indicazioni di termini errate in una decisione non devono comportare svantaggi per la parte interessata.

Art. 8 Osservanza

[1] Le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero, ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente.

[2] Il termine è considerato osservato, anche se l'istanza è stata inoltrata in tempo utile ad un'autorità non competente.

[3] Un pagamento all'autorità è stato effettuato per tempo, se entro il termine:

a) l'importo è stato consegnato ad un ufficio postale svizzero oppure se
b) l'ordine di pagamento è stato consegnato alla banca o ad un ufficio postale svizzero per l'immediato addebito ad un conto in Svizzera e se l'importo è stato accreditato all'autorità entro i termini bancari usuali.

Art. 9 Proroga

[1] I termini per i rimedi giuridici, nonché quelli designati esplicitamente come perentori dalla legge o al momento in cui vengono fissati, non possono essere prorogati.

[2] Gli altri termini possono di regola essere prorogati una volta per motivi sufficienti. La domanda deve essere presentata prima della scadenza del termine.

Art. 10 Restituzione

[1] I termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può provare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa.

[2] La domanda di restituzione deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

2.2. RILEVAMENTO DELLA FATTISPECIE

Art. 11 Principio d'istruttoria e obbligo di collaborazione

[1] La fattispecie deve essere rilevata d'ufficio.

[2] Gli interessati alla procedura sono obbligati a collaborare al rilevamento della fattispecie.

[3] L'autorità assume le prove necessarie, ma non è vincolata alle richieste riguardanti il rilevamento della fattispecie.

Art. 12 Mezzi di prova

[1] Servono quali mezzi di prova per l'autorità, oltre quanto noto ai suoi membri, in particolare:

a) atti ufficiali;
b) documenti;
c) rapporti ufficiali;
d) interrogatorio e comunicazioni di interessati e informatori;
e) sopralluoghi;
f) perizie.

[2] Se questi mezzi di prova non sono sufficienti per chiarire la fattispecie, le autorità possono interrogare, d'ufficio o su richiesta, dei testimoni. Questa prescrizione non vale per le autorità comunali.

[3] Si applicano per analogia le norme del codice di procedura civile sulla prova testimoniale e sul diritto di rifiuto.

Art. 13 Obbligo di edizione e di informazione

[1] Autorità e privati sono tenuti alla produzione di documenti e atti, nonché a rilasciare informazioni.

[2] Per autorità esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se in tal modo sarebbero compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili.

[3] Per privati esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se secondo le norme del codice di procedura civile possono avvalersi del diritto di non deporre.

[4] Le norme del codice di procedura civile sulla prova documentale e sul diritto di rifiuto vengono applicate per analogia.

Art. 14 Segretezza

[1] Se con l'assunzione di mezzi di prova vengono compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili, l'autorità ordina le necessarie misure di protezione.

2.3. DIRITTI E DOVERI DEGLI INTERESSATI

Art. 15 * Rappresentanza

[1] Gli interessati possono farsi rappresentare da una persona avente l'esercizio dei diritti civili:

a) nelle procedure dinanzi ad autorità amministrative;
b) nelle controversie in materia fiscale e di assicurazioni sociali;
c) in singoli casi, su domanda motivata, in altre procedure dinanzi ad autorità giudiziarie con l'approvazione del presidente.

[2] La rappresentanza legale da parte di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati o che gode della libera circolazione secondo la LLCA è possibile in tutte le procedure.

[3] Su richiesta dell'autorità, il rappresentante deve legittimare la propria facoltà di rappresentanza mediante procura scritta.

Art. 16 Diritto di essere sentito

[1] L'autorità deve accordare alle persone interessate da una decisione la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente.

[2] Essa vi può rinunciare in particolare se è richiesta un'azione immediata.

Art. 17 Visione degli atti

[1] Gli interessati alla procedura hanno diritto di prendere visione degli atti.

[2] La presa in visione degli atti può essere negata per salvaguardare importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili. Un tale rifiuto deve essere motivato.

[3] Se a svantaggio di una parte ci si basa su atti dei quali essa non può prendere visione, il contenuto a carico deve esserle comunicato e le deve essere dato modo di prendere posizione e di presentare domanda di assunzione di ulteriori prove.

Art. 18 Disciplina procedurale

[1] Gli interessati alla procedura e i loro rappresentanti sono tenuti a comportarsi in modo corretto nei confronti delle autorità e tra di loro, nonché ad evitare ogni comportamento litigioso e dilatorio intenzionale.

[2] L'avvio temerario o la conduzione temeraria di una procedura e l'offesa grave alla decenza nei confronti di autorità e di cointeressati vengono puniti dalla stessa autorità con un ammonimento o con una multa disciplinare fino a 1000 franchi.

2.4. EVASIONE

Art. 19 Transazione

[1] Per evadere del tutto o parzialmente la procedura, le parti possono concludere una transazione, per quanto esse abbiano facoltà di disporre dell'oggetto della controversia o dispongano di un margine discrezionale.

Art. 20 Stralcio

[1] Se nel corso della procedura viene meno l'interesse giuridicamente rilevante all'emanazione di una decisione nella causa, in particolare in seguito al ritiro del petito, della decisione impugnata o ad una transazione, l'autorità stralcia la procedura perché considerata evasa.

[2] L'autorità decide nella decisione di stralcio sull'attribuzione delle spese d'ufficio e delle ripetibili, se le parti non si accordano.

[3] Il ritiro, il riconoscimento e la transazione devono essere menzionati nella decisione di stralcio e acquistano in tal modo l'effetto di una decisione cresciuta in giudicato.

Art. 21 Valutazione delle prove

[1] L'autorità è libera nella valutazione delle prove.

Art. 22 Contenuto della decisione

[1] Le decisioni devono essere motivate e devono contenere un dispositivo con sentenza e regolamentazione delle spese, nonché con l'indicazione della possibilità e del termine dell'impugnazione ordinaria.

[2] Qualora manchi l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, l'impugnazione è ammessa entro due mesi dalla comunicazione della decisione.

Art. 23 Comunicazione della decisione

[1] Le decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e, per quanto prescritto dalla legge, a terzi.

[2] L'autorità può obbligare le parti che si presentano assieme ad indicare un recapito comune.

[3] Qualora una parte non sia domiciliata in Svizzera, l'autorità può obbligarla ad indicare un domiciliatario in Svizzera.

[4] Una decisione può essere notificata tramite pubblicazione ufficiale se:

a) essa non può essere recapitata;
b) essa è indirizzata ad una cerchia di persone indeterminata;
c) una parte non ottempera all'intimazione di cui al capoverso 2 o 3;
d) ciò è previsto dalla legge.

Art. 24 Riesame

[1] Una parte può chiedere all'autorità amministrativa il riesame di una decisione.

[2] L'autorità amministrativa è tenuta al riesame della sua decisione soltanto se possono essere fatti valere motivi per una revoca.

[3] Le domande di riesame non fermano la decorrenza dei termini.

Art. 25 Revoca

[1] L'autorità amministrativa può modificare o annullare d'ufficio o su richiesta una decisione cresciuta in giudicato, se:

a) la situazione di fatto o di diritto è cambiata rispetto alla base decisionale originaria e se
b) alla revoca non si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

[2] Se qualcuno, confidando nell'esito di una decisione, ha preso in buona fede dei provvedimenti e subisce senza colpa un danno a causa della revoca di detta decisione, ha diritto a un indennizzo.

[3] Sono fatte salve regolamentazioni sulla revoca previste da leggi speciali e la revisione.

3. Procedura dinanzi alle autorità amministrative cantonali

3.1. PROCEDURA DI PRIMA ISTANZA

Art. 26 Decisione

[1] L'autorità amministrativa competente emana una decisione:

a) d'ufficio, se ciò è previsto dalla legge o opportuno per disciplinare un rapporto giuridico;
b) su richiesta di una parte, se quest'ultima ha un interesse tutelabile ad una decisione.

[2] Se viene richiesta una decisione e l'autorità non ritiene soddisfatti i relativi presupposti, essa emana un decreto di non entrata in materia. Esso può essere impugnato come una decisione.

Art. 27 Opposizione

[1] L'opposizione obbliga l'autorità amministrativa a riesaminare integralmente la propria decisione e ad emanare una nuova decisione nella causa.

[2] L'opposizione è ammessa nei casi previsti dal diritto federale o cantonale.

3.2. RICORSO AMMINISTRATIVO

3.2.1. Presupposti

Art. 28 Ammissibilità

[1] Le decisioni di un servizio o di istituti dipendenti del diritto pubblico cantonale possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Dipartimento preposto.

[2] Il ricorso amministrativo è escluso, quando sono possibili l'opposizione o direttamente il ricorso al Tribunale amministrativo.

[3] Le decisioni dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Governo, se ciò è espressamente previsto dalla legge.

[4] Sono considerate decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia, nonché atti materiali che attentano ai diritti e ai doveri di persone.

Art. 29 Impugnazione di decisioni intermedie

[1] Le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili solo se:

a) causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile, oppure se
b) vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura.

[2] Nella procedura dinanzi ad autorità collegiali, le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali possono essere impugnate dinanzi a queste autorità, fatto salvo il capoverso 1.

Art. 30 Legittimazione

[1] È legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale.

Art. 31 Motivi di ricorso

[1] Possono essere fatti valere mediante ricorso:

a) vizi di procedura;
b) vizi della decisione impugnata, in modo particolare l'applicazione erronea del diritto e l'accertamento erroneo dei fatti, nonché l'uso inammissibile del potere discrezionale.

[2] Sono ammesse nuove asserzioni di fatti e proposte di prova.

Art. 32 Termine

[1] Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

[2] Il termine per l'impugnazione di disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali è di dieci giorni.

3.2.2. Procedura

Art. 33 Memorie

[1] Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere una richiesta e una motivazione.

[2] Esse devono essere firmate e inoltrate in duplice copia, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata.

[3] Se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza.

Art. 34 Effetto sospensivo

[1] Il ricorso non ha effetto sospensivo.

[2] Nel caso singolo, l'autorità può, d'ufficio o su richiesta, concedere effetto sospensivo al ricorso.

[3] In caso di autorità collegiale ne è competente il presidente della camera competente oppure un membro da esso designato.

Art. 35 Istruzione

[1] Le autorità e i funzionari che hanno partecipato all'attuazione della decisione impugnata non possono collaborare all'istruzione del ricorso.

[2] I ricorsi al Governo vengono istruiti da un Dipartimento. Quest'ultimo prende d'ufficio o su richiesta le decisioni provvisionali e le decisioni determinanti il corso della procedura.

Art. 36 Scambio di scritti

[1] Il ricorso viene recapitato all'istanza precedente e ad altri eventuali interessati, concedendo un termine adeguato per la risposta scritta.

[2] Si può rinunciare ad uno scambio di scritti, se il ricorso è evidentemente irricevibile o infondato.

[3] Se necessario può essere disposto un ulteriore scambio di scritti.

Art. 37 Decisione su ricorso

[1] Se l'autorità di ricorso entra nel merito della causa, essa stessa la decide oppure la rinvia all'istanza precedente, munita di disposizioni vincolanti per la nuova decisione.

[2] L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a svantaggio della parte ricorrente. Se essa propende per la seconda opzione, deve prima dare alle parti la possibilità di prendere posizione o di ritirare il ricorso.

4. Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo

4.1. NORME GENERALI

4.1.1. Prescrizioni formali e direzione della procedura

Art. 38 Memorie

[1] Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione.

[2] Esse devono essere firmate e inoltrate in duplice copia, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente.

[3] Se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza.

Art. 39 Ferie giudiziarie

[1] Termini stabiliti per legge e dal Tribunale non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

[2] Fanno eccezione le procedure:

a) che vengono dichiarate urgenti tramite una decisione speciale del giudice dell'istruzione;
b) per le quali esiste una regolamentazione legale divergente.

Art. 40 Convocazione

[1] Il giudice dell'istruzione invita, d'ufficio o su richiesta, terzi, i cui interessi tutelabili sono toccati, a prendere parte alla procedura.

[2] Se la persona convocata prende parte alla procedura, essa ha gli stessi diritti delle parti principali. Le possono anche venire addebitate spese.

[3] La convocazione rende la decisione vincolante anche per le persone convocate.

Art. 41 Udienza convocata dal giudice dell'istruzione

[1] Il giudice dell'istruzione può convocare in ogni fase della procedura un'udienza, nella quale si mira ad un accordo totale o parziale tra le parti sulla vertenza o sull'ulteriore procedura.

Art. 42 Ricorso procedurale

[1] Decisioni provvisionali e decisioni determinanti il corso della procedura possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale amministrativo.

4.1.2. Dibattimento in Tribunale e sentenza

Art. 43 Composizione

[1] Il Tribunale amministrativo decide di regola nella composizione di tre giudici. *

[2] Il Tribunale amministrativo decide nella composizione di cinque giudici su: *

a) ricorsi contro decisioni del Governo o del Gran Consiglio;
b) ricorsi contro atti legislativi;
c) * questioni giuridiche di importanza fondamentale;
d) * ordine del presidente.

[3] Esso decide nella composizione di giudice unico, quando: *

a) il valore litigioso non supera i 5000 franchi e non è prescritta una composizione di cinque giudici;
b) un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato.

[4] Casi in cui conformemente al capoverso 3 è tenuto a decidere un giudice unico possono essere decisi in composizione di tre membri se il giudice unico competente lo dispone. *

Art. 44 Sentenza

[1] Il Tribunale amministrativo pronuncia la sentenza, di regola senza dibattimento in Tribunale, in base agli atti.

Art. 45 Dibattimento in Tribunale

[1] presidente della camera competente può, d'ufficio o su richiesta, ordinare un dibattimento a cui parteciperanno le parti e le persone citate.

[2] La citazione in Tribunale deve riportare l'indicazione secondo cui, in caso di mancata comparizione, verrà presunta la rinuncia della persona citata ad esporre oralmente la propria posizione.

[3] Il presidente della camera competente può obbligare le parti, i testimoni o i periti a comparire personalmente.

Art. 46 Svolgimento del dibattimento

[1] Il presidente della camera competente dirige il dibattimento.

[2] Nel dibattimento, la controversia viene discussa in fatto e in diritto con gli interessati. Ogni membro del collegio giudicante può porre domande agli interessati.

Art. 47 Pregiudiziali e sentenza parziale

[1] Il Tribunale amministrativo è competente anche per la risposta a pregiudiziali necessaria per giudicare l'oggetto principale.

[2] Esso ha facoltà di sospendere il procedimento finché una pregiudiziale sia stata decisa dall'istanza di regola competente a giudicarla.

[3] Se una parte dell'oggetto litigioso è pronta per la decisione, il Tribunale può pronunciare una sentenza parziale.

Art. 48 Rinuncia alla motivazione della sentenza

[1] Il Tribunale amministrativo può comunicare una sentenza nel dispositivo, senza motivazione oppure con una motivazione breve. Ogni parte può richiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato.

[2] Le parti devono essere rese attente alla possibilità della motivazione della sentenza e alle conseguenze giuridiche.

[3] Se una parte richiede una motivazione, la sentenza viene motivata per iscritto e comunicata per intero alle parti. I termini d'impugnazione decorrono dal momento di questo recapito.

4.2. RICORSO GIUDIZIARIO

4.2.1. Presupposti

Art. 49 Ammissibilità

[1] Il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro:

a) decisioni dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto cantonale, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale;
b) decisioni degli uffici dell'Amministrazione cantonale e di istituti dipendenti di diritto cantonale, se il diritto cantonale prevede l'impugnazione diretta;
c) decisioni dei Dipartimenti cantonali, che non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale o non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza;
d) decisioni del Governo in merito a controversie di diritto pubblico, che non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale;
e) decisioni che per presunzione di parzialità o per altri motivi non possono essere giudicate dal Governo, nonostante le norme generali di competenza;
f) decisioni delle Chiese di Stato riconosciute e dei loro comuni parrocchiali, se si fa valere una violazione di norme giuridiche emanate dallo Stato, e controversie di diritto amministrativo assegnate per il giudizio al Tribunale amministrativo dalle Chiese di Stato;
g) decisioni di altre autorità, per quanto ciò sia previsto dalla legge.

[2] Quale Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica ricorsi contro:

a) decisioni su opposizione e decisioni in materia di assicurazioni sociali che secondo il diritto federale sono suscettibili di ricorso;
b) decisioni su opposizione e decisioni in materia di assicurazioni malattia e di riduzione dei premi che secondo il diritto cantonale sono suscettibili di ricorso;
c) decisioni su opposizione, disposizioni e decisioni in materia di assegni familiari che secondo il diritto cantonale sono suscettibili di ricorso.

[3] Sono considerate decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia, nonché atti materiali che attentano ai diritti e ai doveri di persone.

[4] Le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili solo se:

a) causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile, oppure se
b) vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura.

Art. 50 Legittimazione

[1] È legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale.

Art. 51 Motivi di ricorso e petito

[1] Possono essere fatti valere mediante ricorso:

a) le violazioni di diritto, compreso l'uso eccessivo o l'abuso del potere discrezionale;
b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

[2] Le parti non possono estendere petiti presentati nella procedura dinanzi all'istanza precedente.

[3] Sono ammesse nuove asserzioni di fatti e proposte di prova.

Art. 52 Termine

[1] Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

[2] Il termine per il ricorso di disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali è di dieci giorni.

[3] Per i membri di un ente aventi diritto di voto, in caso di decisioni prese in assemblea quale giorno della presa di conoscenza fa stato il giorno della presa della decisione.

4.2.2. Procedura

Art. 53 Effetto sospensivo

[1] Il ricorso non ha effetto sospensivo.

[2] Nel caso singolo, il giudice dell'istruzione può d'ufficio o su richiesta concedere l'effetto sospensivo al ricorso.

Art. 54 Scambio di scritti

[1] Il ricorso viene recapitato alla controparte e ad altri eventuali interessati, concedendo un termine adeguato per la risposta scritta.

[2] Si può rinunciare ad uno scambio di scritti, se il ricorso è evidentemente irricevibile o infondato.

[3] Se necessario può essere disposto un ulteriore scambio di scritti.

Art. 55 Modifica da parte dall'istanza precedente

[1] Fino alla pronuncia della sentenza, l'istanza precedente può modificare la decisione impugnata nel senso delle richieste del ricorrente.

[2] La decisione modificata deve essere comunicata al Tribunale amministrativo.

[3] Il Tribunale amministrativo deve esaminare il ricorso soltanto nella misura in cui esso non sia divenuto privo d'oggetto in seguito alla modifica della decisione.

Art. 56 Competenze del Tribunale

[1] Fatte salve disposizioni legali derogatorie, il Tribunale amministrativo è vincolato alle richieste delle parti.

[2] Se il Tribunale amministrativo non è vincolato alle richieste delle parti, esso può modificare una decisione a svantaggio della parte ricorrente oppure concederle più di quanto ha richiesto. In tal caso occorre prima dare alle parti la possibilità di prendere posizione o di ritirare il ricorso.

[3] Quando il Tribunale amministrativo revoca una decisione impugnata, emana esso stesso la nuova decisione o rinvia la causa per la nuova decisione.

4.3. RICORSO COSTITUZIONALE

Art. 57 Ammissibilità

[1] In veste di Corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro:

a) atti legislativi;
b) attentati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni;
c) decisioni definitive dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto cantonale, nonché del Gran Consiglio, del Governo e dei Dipartimenti cantonali in controversie di diritto pubblico.

[2] Se un atto legislativo è soggetto all'approvazione del Governo o di un Dipartimento, il ricorso costituzionale contro l'emanazione è ammesso soltanto dopo la comunicazione del decreto di approvazione.

[3] Il ricorso costituzionale è escluso se è dato un altro rimedio giuridico cantonale.

Art. 58 Legittimazione

[1] È legittimato a ricorrere contro atti legislativi chiunque in un prossimo futuro potrebbe essere leso nei propri interessi tutelabili dall'applicazione della norma impugnata.

[2] È legittimato a ricorrere contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni chiunque abbia diritto di voto nel rispettivo circondario elettorale o di votazione.

[3] È legittimato a ricorrere contro violazioni della propria autonomia soltanto l'ente interessato.

[4] Per il resto è legittimato a ricorrere chiunque sia interessato dall'atto normativo impugnato o dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica degli stessi.

Art. 59 Motivi di ricorso

[1] Possono essere fatte valere mediante ricorso:

a) violazioni di diritti costituzionali e politici, nonché del principio della preminenza del diritto di rango superiore;

b) * violazioni dell'autonomia dei comuni, delle regioni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

Art. 60 Termine

[1] Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata o dalla pubblicazione ufficiale.

[2] In caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni il termine è di dieci giorni dalla:

a) comunicazione della decisione su ricorso oppure

b) rilevazione del motivo d'impugnazione, al più tardi tuttavia dopo la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione.

[3] Per i membri di un ente aventi diritto di voto, in caso di decisioni prese in assemblea quale giorno della presa di conoscenza fa stato il giorno della presa della decisione. In caso di pubblicazione ufficiale, quest'ultima è determinante per l'inizio della decorrenza del termine.

Art. 61 Sentenza

[1] Il Tribunale amministrativo abroga l'atto normativo impugnato o la decisione impugnata, se è anticostituzionale o illegale.

[2] Esso dispone contemporaneamente l'adeguata pubblicazione di questa decisione.

[3] Qualora alla violazione della Costituzione non possa essere posto altro rimedio, il Tribunale amministrativo emana le disposizioni necessarie.

Art. 62 Diritto sussidiario

[1] Per quanto questa sezione non contenga alcuna prescrizione, si applicano le disposizioni sulla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.

4.4. AZIONE GIUDIZIARIA

Art. 63 Ammissibilità

[1] Il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione:

a) controversie di diritto pubblico e amministrativo fra enti e istituti di diritto pubblico equivalenti nella gerarchia;
b) controversie derivanti da contratti di diritto pubblico;
c) * pretese di indennizzo risultanti dalla legge sulla responsabilità dello Stato;
d) * pretese di indennizzo risultanti da operazioni legittime di enti e istituti di diritto pubblico, se vi è una base legale per farlo e nessun'altra autorità è competente a giudicare;
e) * pretese pecuniarie risultanti da un rapporto di servizio pubblico, se nessun'altra autorità è competente a giudicare;
f) * controversie di diritto pubblico e amministrativo assegnate per il giudizio al Tribunale amministrativo da una norma speciale;
g) * controversie a cui partecipano le Chiese riconosciute dallo Stato o i loro comuni parrocchiali, se sono assegnate al Tribunale amministrativo dalle Chiese di Stato o se viene invocato il diritto cantonale.

[2] In veste di Tribunale delle assicurazioni esso giudica nella procedura d'azione:

a) controversie ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)[1)];
b) controversie ai sensi dell'articolo 47 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)[2)].

Art. 64 Litispendenza

[1] La litispendenza ha inizio con la presentazione dell'azione al Tribunale amministrativo.

Art. 65 Diritto sussidiario

[1] Per quanto questa sezione non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni sulla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.

[2] Qualora la presente legge non preveda alcuna norma, si applicano per analogia le disposizioni valide per la procedura civile.

---

1) RS 831.40
2) RS 961.01

5. Rimedi giuridici straordinari e espedienti giuridici

5.1. SPIEGAZIONE, RETTIFICA E REVISIONE

Art. 66 Spiegazione e rettifica

[1] Se una decisione contiene punti oscuri o contraddizioni nel dispositivo oppure nel rapporto tra considerandi decisivi e dispositivo, le parti possono pretendere una spiegazione.

[2] Quando la decisione contiene errori di redazione o di calcolo che hanno effetto sul dispositivo, le parti possono pretenderne la rettifica. L'autorità può rettificare d'ufficio simili errori.

[3] Le domande di spiegazione e di rettifica vengono decise dall'autorità in base ad un semplice scambio di scritti.

Art. 67 Revisione

[1] L'autorità che ha deciso per ultima riesamina d'ufficio o su richiesta decisioni cresciute in giudicato se:

a) se la parte scopre a posteriori fatti rilevanti o mezzi di prova che non poteva produrre tempestivamente;
b) la decisione è stata influenzata in seguito ad un crimine o un delitto;
c) una pregiudiziale di diritto civile o penale valutata dall'autorità è stata decisa diversamente dal Tribunale civile o penale competente;
d) per svista l'autorità non ha valutato fatti rilevanti contenuti negli atti;
e) singoli punti del petito non sono stati giudicati.

[2] Una domanda di revisione deve essere inoltrata all'ultima istanza entro 90 giorni dalla presa di conoscenza del motivo di revisione. L'ultima istanza può riconoscere effetto sospensivo alla domanda.

[3] Trascorsi dieci anni dalla comunicazione della decisione un'istanza di revisione è ricevibile unicamente in base al capoverso 1 lettera b.

5.2. RICORSO DI VIGILANZA

Art. 68 Oggetto

[1] Possono essere oggetto del ricorso di vigilanza atti o omissioni da parte di autorità amministrative, enti e istituti di diritto pubblico cantonale sottoposti alla vigilanza del Governo.

[2] Il ricorso è ricevibile solo se l'asserita violazione del diritto non può essere denunciata mediante rimedi giuridici o azione al Tribunale amministrativo o al Governo.

Art. 69 Legittimazione

[1] Per presentare il ricorso non occorre un particolare interesse.

Art. 70 Termine

[1] Il ricorso non è legato ad alcun termine.

Art. 71 Decisione

[1] L'autorità di vigilanza nella sua decisione si pronuncia sul fatto se ed entro quali limiti vengano disposti provvedimenti di diritto di vigilanza.

[2] La decisione dell'autorità di vigilanza è definitiva.

6. Spese e ripetibili

6.1. SPESE

Art. 72 Obbligo di assumersi le spese in generale

[1] Alle parti possono essere addebitate le spese per procedure che hanno richiesto o indotto, nella misura in cui la procedura non sia gratuita sulla base di norme speciali.

[2] Se diversi interessati insieme hanno chiesto o indotto una procedura, essi rispondono solidalmente delle spese, se l'autorità non decide diversamente.

[3] La regolamentazione delle spese viene stabilita dall'autorità che ha la competenza di decidere nella causa principale.

Art. 73 Obbligo di assumersi le spese nella procedura di ricorso e d'azione

[1] Nella procedura di ricorso e nella procedura d'azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese.

[2] Più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente.

[3] In caso di annullamento di una decisione, l'autorità di ricorso può decidere sull'assegnazione delle spese di procedura dell'istanza precedente.

Art. 74 Anticipo delle spese

[1] L'autorità può pretendere dalla parte richiedente, ricorrente o attrice un anticipo delle spese.

[2] Alla parte deve essere concesso un termine adeguato per versare l'anticipo delle spese.

[3] Se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del suo petito.

Art. 75 Spese

[1] Le spese procedurali consistono in:

a) tassa di Stato, che viene riscossa per i servizi dell'autorità;
b) tasse per compilazioni e comunicazioni della decisione;
c) esborsi in contanti.

[2] La tassa di Stato ammonta al massimo a 20 000 franchi. Essa si calcola in base al volume e alla difficoltà della causa, nonché in base all'interesse e alle risorse economiche di chi deve assumersi le spese. In procedure dinanzi al Tribunale amministrativo che causano spese particolarmente elevate il limite delle tasse aumenta a 100 000 franchi. In caso di rinuncia ad una sentenza interamente motivata, la tassa di Stato viene adeguatamente ridotta.

[3] Per procedure dinanzi ad autorità amministrative cantonali, il Governo disciplina tramite ordinanza[1)] le aliquote per la tassa di Stato, l'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché il rimborso degli esborsi in contanti.

[4] Per procedure dinanzi al Tribunale amministrativo, il Tribunale amministrativo disciplina tramite ordinanza[2)] l'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché il rimborso degli esborsi in contanti.

Art. 76 Assistenza giudiziaria gratuita

[1] Tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza.

[2] La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Sono fatte salve le disposizioni sul rimborso.

[3] Laddove le circostanze lo giustifichino, l'autorità designa a proprie spese un avvocato. L'indennità si conforma alla legislazione sugli avvocati. *

[4] Qualora nel corso della procedura vengano meno i presupposti, l'autorità può revocare la concessione. *

Art. 77 Rimborso di spese condonate

[1] La parte beneficiaria dell'assistenza giudiziaria gratuita deve rimborsare le spese che le sono state condonate e le spese del patrocinio legale, se le sue condizioni di reddito o di sostanza sono migliorate ed essa è in grado di farlo. Il diritto del Cantone al risarcimento cade in prescrizione dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione. *

[2] L'ufficio designato dal Governo decide sull'obbligo di rimborso. Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo. *

---

1) CSC 370.120
2) CSC 370.110

[3] Mediante una procedura di richiamo l'Amministrazione delle imposte rende accessibili i dati necessari all'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso. Nei comuni, l'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso è autorizzato a prendere visione dei dati necessari tramite l'Ufficio fiscale. *

6.2. RIPETIBILI

Art. 78 Diritto e addebito

[1] Nella procedura di ricorso o d'azione, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura. *

[2] Alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.

7. Esecuzione

Art. 79 Esecutività

[1] Le decisioni sono esecutive, quando non possono più essere impugnate con alcun rimedio giuridico ordinario oppure quando il rimedio giuridico non ha effetto sospensivo.

[2] Sono esecutive come una decisione cresciuta in giudicato:

a) transazioni concluse dinanzi ad un'autorità o da essa approvate;
b) decisioni di stralcio;
c) decisioni provvisionali e decisioni determinanti il corso della procedura.

Art. 80 Competenza

[1] Le autorità amministrative stesse eseguono le proprie decisioni. Esse possono delegare l'esecuzione ad un'autorità loro subordinata.

[2] L'esecuzione di una decisione su ricorso spetta all'autorità che ha deciso in prima istanza. Se questa non ottempera o non ottempera in modo corretto al proprio dovere, si può ricorrere all'aiuto dell'autorità di ricorso.

[3] L'esecuzione delle misure decise o disposte dal Tribunale amministrativo spetta al Dipartimento competente in materia di giustizia.

[4] Sono fatte salve disposizioni derogatorie di altri atti normativi.

Art. 81 Mezzi coercitivi e comminatoria coercitiva

[1] Le decisioni vengono eseguite mediante:

a) esecuzione ai sensi della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento[1)], se esse si riferiscono a pagamenti in denaro o a prestazioni di garanzia;
b) esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato; le spese devono essere stabilite con decisione separata;
c) coercizione diretta contro l'obbligato o i suoi beni.

[2] È fatta salva l'azione penale contro l'obbligato, se essa è prevista dalla legge o è stata comminata dall'autorità conformemente all'articolo 292 del Codice penale svizzero[2)].

[3] Prima che l'autorità disponga l'esecuzione sostitutiva o la coercizione diretta, all'obbligato deve essere concesso un termine adeguato per l'adempimento dei suoi obblighi, facendogli esplicitamente presente le conseguenze in caso di rifiuto. Si può rinunciare a questo termine solo se esiste un pericolo imminente.

[4] L'autorità non può servirsi di alcun mezzo coercitivo più severo di quanto non lo richiedano le circostanze.

8. Disposizioni finali

Art. 82 Abrogazioni

[1] Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi:

a) Legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni del 9 aprile 1967[3)];
b) Legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali del 3 ottobre 1982[4)].

[2] Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente legge, vengono applicate le prescrizioni corrispondenti della presente legge.

Art. 83 Modifica del diritto previgente

[1] La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice[5)].

---

1) RS 281.1
2) RS 311
3) AGS 1967, 339; AGS 1985, 1569; AGS 1995, 3407 e AGS 2006, FUC 2006_702; CSC 370.100
4) AGS 1982, 1021 e AGS 2006, FUC 2006_703; CSC 370.500
5) L'appendice non è pubblicata nel CSC; vedi AGS 2006, FUC 2006_3402 e segg.

[2] Se ordinanze emanate dal Gran Consiglio che non corrispondono alle disposizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale[1)] sono in contraddizione con la presente legge per quanto attiene alla terminologia, al termine d'impugnazione o alla garanzia delle vie di diritto, il Gran Consiglio può adeguarle alla presente legge tramite ordinanza.

Art. 84 Validità limitata del diritto previgente

[1] Per quanto le disposizioni sulle spese della presente legge non trovino applicazione, fino all'entrata in vigore delle relative disposizioni legali rimangono validi i seguenti articoli della legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali del 3 ottobre 1982:

1. Art. 36:[2)]
2. Art. 40:[3)]

Art. 85 Diritto transitorio

[1] Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine dinanzi alla rispettiva istanza secondo il diritto precedente.

[2] L'impugnabilità e la procedura di ricorso si conformano al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso.

[3] Il termine per il ricorso contro atti legislativi inizia con l'entrata in vigore della presente legge.

[4] Il termine di prescrizione dei casi di assistenza giudiziaria gratuita concessa prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sugli avvocati del 21 ottobre 2008 inizia a decorrere con l'entrata in vigore della presente legge. *

Art. 85b * Ricorso in materia civile o appello dinanzi al Tribunale cantonale

[1] Le decisioni finali di prima istanza del Tribunale amministrativo che conformemente all'articolo 72 capoverso 2 lettera b LTF[4)] si trovano in rapporto diretto con il diritto civile possono essere impugnate con ricorso in materia civile o appello dinanzi al Tribunale cantonale.

[2] Questa disposizione fa stato anche per i casi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo al momento della sua entrata in vigore.

Art. 86 Referendum ed entrata in vigore

[1] La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[5)].

[2] Il Governo stabilisce l'entrata in vigore[1)].

---

1) CSC 110.100
2) Il testo completo si trova in AGS 2006, FUC 2006_3400 seg.
3) Il testo completo si trova in AGS 2006, FUC 2006_3400 seg.
4) RS173.110
5) Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 13 dic. 2006

[3] L'articolo 75 capoverso 4 entra in vigore soltanto quando sarà stata approvata la revisione parziale della Costituzione cantonale del 31 agosto 2006. Se viene rifiutata, il testo della disposizione sarà modificato come segue: Per procedure dinanzi al Tribunale amministrativo, il Governo disciplina tramite ordinanza l'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché il rimborso degli esborsi in contanti.

1) Posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
31.08.2006	01.01.2007	atto normativo	prima versione	-
05.12.2006	01.05.2007	Art. 63 cpv. 1, c)	modifica	-
05.12.2006	01.05.2007	Art. 63 cpv. 1, d)	modifica	-
05.12.2006	01.05.2007	Art. 63 cpv. 1, e)	modifica	-
05.12.2006	01.05.2007	Art. 63 cpv. 1, f)	modifica	-
05.12.2006	01.05.2007	Art. 63 cpv. 1, g)	introduzione	-
21.10.2008	01.04.2009	Art. 76 cpv. 3	modifica	-
21.10.2008	01.04.2009	Art. 76 cpv. 4	introduzione	-
21.10.2008	01.04.2009	Art. 77 cpv. 1	modifica	-
21.10.2008	01.04.2009	Art. 77 cpv. 2	modifica	-
21.10.2008	01.04.2009	Art. 77 cpv. 3	introduzione	-
21.10.2008	01.04.2009	Art. 78 cpv. 1	modifica	-
21.10.2008	01.04.2009	Art. 85 cpv. 4	introduzione	-
16.06.2010	01.01.2011	Titolo 2.1.	modifica	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Titolo 2.1.2.	modifica	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Art. 6a	introduzione	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Art. 6b	introduzione	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Art. 6c	introduzione	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Titolo 2.1.3.	modifica	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Art. 15	revisione totale	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Art. 43 cpv. 1	modifica	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Art. 43 cpv. 2	modifica	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Art. 43 cpv. 2, c)	introduzione	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Art. 43 cpv. 2, d)	introduzione	2010, 2551
16.06.2010	01.01.2011	Art. 43 cpv. 3	modifica	2010, 2551
13.01.2015	01.01.2016	Art. 2	modifica titolo	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 2 cpv. 1	modifica	2015-005
13.01.2015	01.01.2016	Art. 59 cpv. 1, b)	modifica	2015-005
02.02.2016	01.02.2016	Art. 85b	introduzione	2016-001
31.08.2018	01.01.2019	Art. 43 cpv. 4	introduzione	2018-023

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	31.08.2006	01.01.2007	prima versione	-
Art. 2	13.01.2015	01.01.2016	modifica titolo	2015-005
Art. 2 cpv. 1	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Titolo 2.1.	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2551
Titolo 2.1.2.	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2551
Art. 6a	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2551
Art. 6b	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2551
Art. 6c	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2551
Titolo 2.1.3.	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2551
Art. 15	16.06.2010	01.01.2011	revisione totale	2010, 2551
Art. 43 cpv. 1	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2551
Art. 43 cpv. 2	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2551
Art. 43 cpv. 2, c)	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2551
Art. 43 cpv. 2, d)	16.06.2010	01.01.2011	introduzione	2010, 2551
Art. 43 cpv. 3	16.06.2010	01.01.2011	modifica	2010, 2551
Art. 43 cpv. 4	31.08.2018	01.01.2019	introduzione	2018-023
Art. 59 cpv. 1, b)	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-005
Art. 63 cpv. 1, c)	05.12.2006	01.05.2007	modifica	-
Art. 63 cpv. 1, d)	05.12.2006	01.05.2007	modifica	-
Art. 63 cpv. 1, e)	05.12.2006	01.05.2007	modifica	-
Art. 63 cpv. 1, f)	05.12.2006	01.05.2007	modifica	-
Art. 63 cpv. 1, g)	05.12.2006	01.05.2007	introduzione	-
Art. 76 cpv. 3	21.10.2008	01.04.2009	modifica	-
Art. 76 cpv. 4	21.10.2008	01.04.2009	introduzione	-
Art. 77 cpv. 1	21.10.2008	01.04.2009	modifica	-
Art. 77 cpv. 2	21.10.2008	01.04.2009	modifica	-
Art. 77 cpv. 3	21.10.2008	01.04.2009	introduzione	-
Art. 78 cpv. 1	21.10.2008	01.04.2009	modifica	-
Art. 85 cpv. 4	21.10.2008	01.04.2009	introduzione	-
Art. 85b	02.02.2016	01.02.2016	introduzione	2016-001

Estratto dalla Costituzione del Cantone dei Grigioni

del 14 settembre 2003 (stato 1 ottobre 2021)

Noi, Popolo del Cantone dei Grigioni,

coscienti della nostra responsabilità dinanzi a Dio e nei confronti del prossimo e del creato,
risoluti a salvaguardare la libertà, la pace e la dignità umana, a garantire la democrazia e lo Stato di diritto, a promuovere la prosperità e la giustizia sociale e a conservare un ambiente sano per le generazioni future,
con l'intenzione di promuovere il trilinguismo e la varietà culturale e di conservarli quale parte del patrimonio storico,

ci diamo la seguente Costituzione:[1)]

7. Ordinamento finanziario

Art. 93 Principi

[1] Le risorse pubbliche devono essere impiegate in modo parsimonioso, economico ed efficace.

[2] A media scadenza deve essere garantita una gestione finanziaria equilibrata tenendo conto dello sviluppo economico.

[3] Ogni uscita presuppone una base legale, un decreto di concessione del credito e un'autorizzazione al pagamento.

[4] In linea di principio le spese devono essere assunte da chi le ha causate.

Art. 94 Competenze in materia fiscale

[1] Le competenze del Cantone e dei comuni per la riscossione delle imposte sono stabilite dalla legge.

[2] Le competenze in materia fiscale delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali si conformano alle disposizioni sullo Stato e le Chiese.

---

1) M del 15 gen. 2002, 479; PGC 2002/2003; 216 e 346 (1a lettura) e 464 e 690 (2a lettura); garanzia del 15 giu. 2004, FF 2004, 3241

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 95 Principi dell'imposizione

[1] Per quanto lo ammetta il tipo di imposta, nella sua determinazione si devono osservare i principi della generalità, dell'uguaglianza e della capacità economica.

[2] Nel calcolo delle imposte occorre preservare chi è finanziariamente debole, mantenere la volontà contributiva, promuovere la previdenza individuale e salvaguardare la concorrenzialità.

[3] La doppia imposizione intercomunale è proibita.

Art. 96 Perequazione finanziaria

[1] Il Cantone attua la perequazione finanziaria.

[2] La perequazione finanziaria mira a creare condizioni equilibrate dell'onere fiscale e delle prestazioni dei comuni e delle regioni.

[3] La legge può prevedere contributi supplementari per ridurre gli squilibri regionali, per consentire a un comune o a una regione di svolgere particolari funzioni o per promuovere determinati compiti.

Art. 97 Vigilanza sulle finanze

[1] Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sulle finanze. In questo suo compito viene coadiuvato da un organo di controllo indipendente.

8. Stato e Chiese

Art. 98 Chiese riconosciute dallo Stato e comuni parrocchiali

[1] La Chiesa evangelica-riformata e la Chiesa cattolica-romana sono corporazioni riconosciute dal diritto pubblico.

[2] La Chiesa evangelica-riformata di Stato e i loro comuni parrocchiali nonché la Chiesa cattolica di Stato sono corporazioni di diritto pubblico.

[3] La legge può conferire lo statuto di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Art. 99 Autonomia

[1] Le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali sono autonomi nella loro gestione nei limiti del diritto cantonale.

[2] Sono legittimate a riscuotere imposte di culto dai loro membri in conformità ai principi vigenti per i comuni.

[3] Ai comuni parrocchiali compete il diritto di nominare e licenziare i propri religiosi.

[4] Il Cantone esercita l'alta vigilanza sull'impiego legale delle risorse finanziarie e sul rispetto dell'ordinamento giuridico.

[5] A norma di legge esso può riscuotere un'imposta di culto dalle persone giuridiche.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
14.09.2003	01.01.2004	atto normativo	prima versione	-
26.09.2004	01.01.2005	Art. 35 cpv. 1	modifica	-
24.09.2006	01.01.2007	Art. 50 cpv. 3	introduzione	-
26.11.2006	01.01.2007	Art. 21 cpv. 1	modifica	-
26.11.2006	01.01.2007	Art. 21 cpv. 3	modifica	-
26.11.2006	01.01.2007	Art. 51a	introduzione	-
26.11.2006	01.01.2007	Art. 55 cpv. 2	modifica	-
17.05.2009	01.01.2011	Art. 54 cpv. 1, 3.	abrogazione	-
29.01.2012	29.01.2012	Art. 84 cpv. 4	introduzione	-
11.03.2012	01.01.2013	Art. 9 cpv. 2	modifica	-
23.09.2012	01.01.2018	Art. 10 cpv. 1	modifica	2015-001
23.09.2012	01.01.2017	Art. 54 cpv. 1, 2.	modifica	2015-001
23.09.2012	01.01.2018	Art. 55 cpv. 2, 2.	modifica	2015-001
23.09.2012	01.01.2018	Art. 72	abrogazione	2015-001
23.09.2012	01.01.2018	Art. 73	abrogazione	2015-001
23.09.2012	01.03.2014	Art. 108 cpv. 1	introduzione	-
03.03.2013	01.05.2013	Art. 16 cpv. 1, 6.	abrogazione	-
13.01.2015	01.01.2016	Art. 3 cpv. 3	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 11 cpv. 1, 4.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 11 cpv. 1, 5.	abrogazione	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 11 cpv. 1, 6.	abrogazione	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 26 cpv. 1	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 27 cpv. 3	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Titolo 5.2.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68	modifica titolo	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 1.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 2.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 3.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 4.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 5.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 6.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 7.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 8.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 9.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 10.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 1, 11.	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 68 cpv. 2	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 69	abrogazione	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 70	abrogazione	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 71	modifica titolo	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 71 cpv. 1	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 71 cpv. 2	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 71 cpv. 3	introduzione	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 74 cpv. 1	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 74 cpv. 2	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 76 cpv. 2	modifica	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 108 cpv. 2	introduzione	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 108 cpv. 3	introduzione	2015-001
13.01.2015	01.01.2016	Art. 108 cpv. 4	introduzione	2015-001
14.06.2015	01.11.2016	Art. 83a	introduzione	2016-023
13.06.2021	01.10.2021	Art. 27 cpv. 2	modifica	2021-031

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	14.09.2003	01.01.2004	prima versione	-
Art. 3 cpv. 3	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 9 cpv. 2	11.03.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 10 cpv. 1	23.09.2012	01.01.2018	modifica	2015-001
Art. 11 cpv. 1, 4.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 11 cpv. 1, 5.	13.01.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-001
Art. 11 cpv. 1, 6.	13.01.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-001
Art. 16 cpv. 1, 6.	03.03.2013	01.05.2013	abrogazione	-
Art. 21 cpv. 1	26.11.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 21 cpv. 3	26.11.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 26 cpv. 1	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 27 cpv. 2	13.06.2021	01.10.2021	modifica	2021-031
Art. 27 cpv. 3	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 35 cpv. 1	26.09.2004	01.01.2005	modifica	-
Art. 50 cpv. 3	24.09.2006	01.01.2007	introduzione	-
Art. 51a	26.11.2006	01.01.2007	introduzione	-
Art. 54 cpv. 1, 2.	23.09.2012	01.01.2017	modifica	2015-001
Art. 54 cpv. 1, 3.	17.05.2009	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 55 cpv. 2	26.11.2006	01.01.2007	modifica	-
Art. 55 cpv. 2, 2.	23.09.2012	01.01.2018	modifica	2015-001
Titolo 5.2.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68	13.01.2015	01.01.2016	modifica titolo	2015-001
Art. 68 cpv. 1	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 1.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 2.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 3.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 4.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 5.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 6.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 7.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 8.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 9.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 10.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 1, 11.	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 68 cpv. 2	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 69	13.01.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-001
Art. 70	13.01.2015	01.01.2016	abrogazione	2015-001
Art. 71	13.01.2015	01.01.2016	modifica titolo	2015-001
Art. 71 cpv. 1	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 71 cpv. 2	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 71 cpv. 3	13.01.2015	01.01.2016	introduzione	2015-001
Art. 72	23.09.2012	01.01.2018	abrogazione	2015-001
Art. 73	23.09.2012	01.01.2018	abrogazione	2015-001
Art. 74 cpv. 1	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 74 cpv. 2	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 76 cpv. 2	13.01.2015	01.01.2016	modifica	2015-001
Art. 83a	14.06.2015	01.11.2016	introduzione	2016-023
Art. 84 cpv. 4	29.01.2012	29.01.2012	introduzione	-
Art. 108 cpv. 1	23.09.2012	01.03.2014	introduzione	-
Art. 108 cpv. 2	13.01.2015	01.01.2016	introduzione	2015-001
Art. 108 cpv. 3	13.01.2015	01.01.2016	introduzione	2015-001
Art. 108 cpv. 4	13.01.2015	01.01.2016	introduzione	2015-001